

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

49° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 29 OTTOBRE 1996

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	7
2 ^a - Giustizia	»	16
3 ^a - Affari esteri	»	34
4 ^a - Difesa	»	40
7 ^a - Istruzione	»	53
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	66
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	70
10 ^a - Industria	»	84
11 ^a - Lavoro	»	111
12 ^a - Igiene e sanità	»	117

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 10 ^a (Industria)	<i>Pag.</i>	5
---	-------------	---

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i>	121
--------------	-------------	-----

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i>	126
--	-------------	-----

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	135
--------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 1996

15ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,25.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Comunicazioni del Presidente
(A008 000, C21ª, 0002º)

Il Presidente PREIONI informa che, in data 23 ottobre scorso, il Presidente del Senato gli ha inviato la seguente lettera, in risposta alla comunicazione delle determinazioni assunte dalla Giunta in ordine alla competenza del Senato ad esaminare la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente opinioni espresse dal senatore Emiddio Novi:

«Onorevole Collega,

prendo atto dell'orientamento della Giunta da Lei presieduta, conforme a quello della Giunta dell'altro ramo del Parlamento, circa l'estensione della competenza di ciascuna Camera in tema di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con riferimento specifico al caso di coloro che, al momento del giudizio, appartengano ad una Assemblea diversa da quella di cui erano membri al momento del fatto, o non siano più parlamentari.

Resta naturalmente salva la competenza dell'Aula a decidere in via definitiva in materia, anche implicitamente, votando sulle conclusioni della Giunta in merito alla questione di insindacabilità relativa al senatore Novi.

Comunicherò quanto sopra al Presidente Violante».

Esame, ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 555 del 1996, della questione relativa al procedimento civile n. RG 5690/95, pendente presso il Tribunale di Brescia nei confronti del signor Elidio De Paoli, senatore nella XII legislatura
(A008 000, C21ª, 0005º)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta quindi il signor DE PAOLI, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Gli pongono domande i senatori GRECO, BRUNI e PELELLA.

Congedato il signor De Paoli, si apre la discussione nel corso della quale intervengono i senatori RUSSO, CORTELLONI, VALENTINO, CALLEGARO e FASSONE.

In sede di dichiarazione di voto prendono la parola i senatori FASSONE, RUSSO, GRECO e SILIQUINI.

La Giunta delibera, quindi, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, e di dichiarare pertanto l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta incarica il senatore Callegaro di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il seguito dell'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONI 5ª e 10ª RIUNITE**5ª (Programmazione economica, bilancio)****10ª (Industria, commercio e turismo)**

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 1996

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro CAVAZZUTI.

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE REFERENTE

(1379) Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 504, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti il limite previsto dallo statuto delle società partecipate, nonché per la definizione delle procedure liquidatorie dell'EFIM

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 ottobre con il seguito della discussione generale.

Il senatore WILDE, ricordata la recente relazione trasmessa dalla Corte dei conti al Parlamento sulla gestione finanziaria dell'EFIM, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento in titolo per valutare adeguatamente i rilievi mossi dalla Corte dei conti sulla gestione liquidatoria dell'EFIM ed in particolare su alcuni comportamenti del Commissario liquidatore.

Dopo un un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori VEGAS, MARINO ed il presidente CAPONI, la richiesta, posta ai voti, viene respinta.

Interviene quindi il sottosegretario CAVAZZUTI che, preliminarmente, risponde ad alcune questioni sollevate nel corso del dibattito. In particolare, con riferimento alla società Laminal, ricorda come questa sia un ramo dell'Alumix la cui cessione si concluderà nelle prossime set-

timane. Quanto all'Euroalluminia, la sua vendita è in corso di perfezionamento e la sua situazione economica e le prospettive sono positive e non destano preoccupazioni.

Venendo a considerare i rilievi mossi su alcuni aspetti della liquidazione del gruppo EFIM ricorda come questa stia per esaurirsi, restando da definire solo la cessione di sei società, tutte operanti nel comparto ferroviario. Quanto ai compensi corrisposti ai liquidatori e ai comitati di sorveglianza, ricorda come le tariffe siano state fissate dal Ministero del tesoro a livelli inferiori rispetto a quelli mediamente praticati sul mercato; l'ammontare complessivo di tali compensi è pari a circa due miliardi e mezzo un terzo del quale erogato ai membri dei comitati di sorveglianza e due terzi ai liquidatori. Con riferimento alle consulenze segnala invece come si tratti di materia sottratta alla competenza del Tesoro, rientrando fra le attribuzioni del commissario liquidatore.

Il Sottosegretario si sofferma quindi sul contenuto del provvedimento in titolo ricordando come la disposizione di cui all'articolo 1 si sia resa necessaria per i rallentamenti in cui è incorso il processo di privatizzazione; in assenza di questa disposizione lo Stato si sarebbe trovato a perdere il controllo di società, come l'ENI, in corso di privatizzazione nelle quali tuttora detiene partecipazioni azionarie rilevanti.

Quanto agli articoli 2 e 3, si tratta di disposizioni, che prevedono la riapertura di alcuni termini, strumentali ad una definitiva e prossima chiusura del processo di liquidazione dell'EFIM che si è sviluppato per un periodo più ampio di quello inizialmente previsto.

Al senatore MARINO, il quale chiede nuovamente chiarimenti in ordine alla formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo che distingue, senza apparente giustificazione, la posizione delle società assicurative rispetto a quella delle altre società, replica il sottosegretario CAVAZZUTI che rileva come tale esclusione fosse stata concepita in relazione all'avanzato processo di privatizzazione dell'INA.

Il presidente CAPONI dichiara chiusa la discussione generale fissando il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 11 di martedì 5 novembre.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 1996

59ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Parisi, per la giustizia Ayala e per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 11,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1538) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, recante disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore, nonché interventi per lo spettacolo

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: parere favorevole)

Il presidente VILLONE, che sostituisce il senatore PASSIGLI nelle funzioni di relatore, ricorda i precedenti del decreto-legge, illustra le modifiche introdotte in sede di reiterazione, che tengono conto anche delle modifiche introdotte in sede parlamentare e propone infine di confermare il parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il sottosegretario PARISI consente.

La Commissione accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente.

(1542) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 547, recante misure di completamento della manovra di finanza pubblica

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore PARDINI espone il contenuto del provvedimento, di cui ritiene sussistenti i presupposti costituzionali.

La Commissione concorda.

(1539) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: parere favorevole)

Il presidente VILLONE, in sostituzione del relatore designato Andreolli, ricorda i precedenti del decreto e ne rammenta il contenuto, precisando che la gran parte delle relative disposizioni ha ormai esaurito i propri effetti, trattandosi pertanto di stabilizzarne l'integrazione nell'ordinamento vigente. Propone, quindi, di confermare il parere favorevole già reso più volte dalla Commissione.

La proposta di parere viene accolta senza discussione.

(1540) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata

(Parere alla 8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore PELLEGRINO rileva che il decreto in esame corrisponde al precedente emanato in materia, prescrivendone l'abrogazione prima della scadenza. Tale particolare modalità normativa è comune agli altri decreti all'esame della Commissione per la valutazione dei presupposti costituzionali e suscita di per sè alcune perplessità, pur giustificandosi in ragione di una vera e propria necessità ordinamentale. Auspica, pertanto, che i decreti pendenti siano tempestivamente convertiti in legge. Quanto all'articolo 2 del provvedimento in esame, esso aveva fondamento, nella originaria emanazione, per l'esigenza di introdurre un regime transitorio fino alla nuova disciplina del settore delle comunicazioni: poichè tale nuova disciplina non è stata ancora approvata neanche da un ramo del Parlamento, egli dubita della opportunità e della legittimità di una nuova proroga. Propone, tuttavia, di riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali per l'intero decreto-legge.

Il senatore MARCHETTI considera sprovviste dei presupposti di necessità e urgenza le disposizioni contenute nell'articolo 2 e propone al riguardo un parere contrario, condividendo le valutazioni esposte dal relatore.

La Commissione respinge la proposta di parere contrario relativa all'articolo 2 e accoglie la proposta di parere favorevole sulle altre parti del decreto-legge.

(1541) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva

(Parere alla 8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il presidente VILLONE in sostituzione della relatrice designata Mazzuca Poggiolini: egli rileva la singolare formulazione dell'arti-

colo 1 ma ritiene di confermare la valutazione positiva sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore MARCHETTI annuncia il suo voto contrario.

Il senatore PELLEGRINO annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, con una personale perplessità, già esposta nell'esame del disegno di legge n. 1540, riguardo al regime di proroga, strumentale a una nuova disciplina legislativa per il settore delle comunicazioni.

La Commissione accoglie la proposta di parere favorevole.

(1543) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210

(Parere alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Su proposta del relatore PELLEGRINO, la Commissione conviene di formulare un parere favorevole in ordine alla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

(1544) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, recante modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: parere favorevole)

Il presidente VILLONE sostituisce il relatore designato Diana e ricorda che nell'ambito del disegno di legge n.1034, sullo snellimento dei procedimenti e dell'attività amministrativa, l'Assemblea del Senato ha approvato una disposizione corrispondente alla materia trattata nel decreto-legge. Ritenendo opportuno riformulare il provvedimento in esame coerentemente alla menzionata deliberazione del Senato, propone intanto di riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali.

La Commissione conviene.

(1545) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recane interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996

(Parere alla 9ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore GUERZONI ricorda i numerosi precedenti del decreto-legge, ne espone il contenuto e propone di confermare la valutazione positiva sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

La Commissione conviene.

(1546) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di pianosa e dell'Asinara (Parere alla 2ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore VILLONE ricorda i precedenti del provvedimento e propone un parere favorevole.

Il senatore MARCHETTI concorda ma sottolinea la necessità di dismettere in tempi brevi gli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ricordando che di tale operazione si discute fin dall'inizio degli anni '80.

Il sottosegretario AYALA conferma tale circostanza, ma ricorda che all'inizio degli anni '90 fu ripristinato l'uso degli stabilimenti penitenziari in questione per corrispondere al nuovo regime carcerario previsto per i responsabili delle organizzazioni criminali.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole.

(1567) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, recante disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE illustra il decreto-legge, già approvato dalla Camera dei deputati e rivolto a recuperare l'equilibrio finanziario dell'istituto di credito, attraverso la sua privatizzazione. Ritenendo opportuno approfondire alcuni aspetti in sede di valutazione di merito, propone di riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali, anche per la rilevanza economica e finanziaria del Banco di Napoli, in particolare nel Mezzogiorno.

La Commissione accoglie la proposta di parere favorevole.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C01ª, 0027ª)

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute convocate per la settimana in corso è integrato con l'esame in sede referente dei disegni di legge nn. 1538, 1539 e 1544, recanti conversione in legge dei decreti-legge adottati rispettivamente in materia di bilanci delle imprese editoriali, di differimento di termini previsti da diverse disposizioni legislative e di funzionamento dei consigli degli enti locali.

La seduta termina alle ore 12,20.

60^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
MARCHETTI

Intervengono il Ministro per le pari opportunità Finocchiaro Fidelbo e il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(938) PASQUALI e LA LOGGIA. - *Norme in materia di sanzioni amministrative previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3 della legge 5 luglio 1982, n. 441*

(1201) CARPINELLI ed altri. - *Disposizioni in materia di termini per la documentazione delle spese elettorali*

(1366) PASQUALI ed altri. - *Norme in materia di sanzioni amministrative previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 ottobre, con l'illustrazione di un nuovo testo unificato da parte della relatrice PASQUALI. La riformulazione tiene conto del parere reso dalla Commissione giustizia e anche di una precisazione sollecitata dalla senatrice Fumagalli Carulli, in sede di modificazione dell'articolo 15, comma 8, della legge n. 515 del 1993.

Quanto all'emendamento 2.0.1, si dichiara favorevole ad accoglierlo, pur con un riferimento non esclusivo all'impugnativa dinanzi al TAR.

Il senatore PELLEGRINO non ha rilievi da formulare sul testo proposto dalla Relatrice, mentre per gli emendamenti 1.0.1 e 2.0.1, si dovrebbe tener conto della sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che ha precisato la natura amministrativa delle decisioni sanzionatorie assunte dai Collegi di garanzia elettorale. A suo avviso, ne consegue anche l'esclusione della sindacabilità in sede giurisdizionale amministrativa, trattandosi di applicare il sistema comune di opposizione dinanzi al giudice ordinario, previsto dalla legge n. 689 del 1981. Nondimeno, egli preferirebbe in astratto una conclusione del sistema di garanzia nell'ambito degli stessi Collegi competenti in materia, la cui composizione assicura la necessaria imparzialità, ma a tale soluzione si oppongono le prescrizioni costituzionali contenute negli articoli 24 e 113.

Il senatore GUERZONI critica, in linea di principio la comminazione come *extrema ratio* della sanzione della decadenza per gli eletti, frutto del clima politico che aveva accompagnato l'approvazione della legge n. 515. La sanzione medesima infatti determina una disparità di trattamento rispetto ai non eletti, nei confronti dei quali essa non può essere disposta. La senatrice PASQUALI condivide queste perplessità.

Il sottosegretario VIGNERI sostiene che le iniziative parlamentari sono però rivolte a fronteggiare situazioni limitate e non a rivedere nel suo complesso il procedimento in questione, operazione che non potrebbe approdare ad un risultato altrettanto tempestivo, da conseguire possibilmente in sede deliberante. Quanto alla misura della sanzione, mette in guardia contro un eccessivo alleggerimento nel senso previsto dal testo del relatore; è opportuno, eventualmente, differenziare la sanzione per le elezioni politiche. Richiamati poi i lavori preparatori relativi alla legge n. 515, precisa che il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti ha natura amministrativa contenziosa e non giurisdizionale. Non vede quindi ragione per modificare il regime dei rimedi concessi contro le pronunce dei Collegi regionali; tenuto conto tuttavia della recente decisione della Corte di cassazione si può eventualmente discutere l'opportunità di conservare l'appello al Collegio centrale di garanzia. La relatrice PASQUALI fa presente che la Cassazione si è almeno in un caso pronunciata anche nel merito. Il sottosegretario VIGNERI, proseguito il proprio intervento, si riserva di presentare una propria proposta riguardo all'articolo 2, mentre, rispetto agli emendamenti presentati, esprime parere contrario sulla lettera a) dell'emendamento 1.0.1 e condivide l'impostazione seguita con l'emendamento 2.0.1, da intendere peraltro come sostitutivo dell'articolo 2 del testo unificato.

Il senatore DIANA non conviene con le considerazioni espresse circa la presunta disparità di trattamento sanzionatorio stabilita dalla legge, tra eletti e candidati non eletti, e raccomanda altresì cautela nell'introdurre modificazioni al regime sanzionatorio. Fa inoltre presente che è stata lungamente disattesa dalla magistratura l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente anteriormente al 1993 in merito alla denuncia dei contributi elettorali ricevuti. Passando poi all'esame del testo unificato del relatore, ravvisa l'opportunità di procedere alla soppressione del comma 1 dell'articolo 2 mentre al comma 2 della stessa disposizione è preferibile modificare la formula: «sono tenuti» con l'altra: «sono ammessi». A suo giudizio, all'articolo 1, il secondo comma appare ultroneo. In analogia con la disciplina in esame, ritiene inoltre giustificato riaprire i termini previsti dalla legge n. 689 del 1981 per quanto riguarda ancora la denuncia dei contributi elettorali ricevuti.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI condivide l'impostazione seguita dalla relatrice e richiama l'attenzione sulla seconda parte del proprio emendamento 2.0.1, suscettibile di risolvere alcune situazioni di difficoltà. Si riserva peraltro di riformulare l'emendamento stesso. Il senatore PASSIGLI segnala da ultimo l'eventualità che qualche candidato abbia potuto fruire direttamente di un rimborso a valere sul finanziamento pubblico.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1539) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore ANDREOLLI che si richiama alle numerose reiterate subite dal provvedimento e ne passa in rassegna i molteplici contenuti, soffermandosi in particolare sull'intreccio normativo che si viene a determinare, in virtù dell'articolo 11, con le disposizioni di un distinto provvedimento d'urgenza in materia di produzione lattiera.

Il ministro FINOCCHIARO FIDELBO osserva che, rispetto alla precedente versione del decreto, il provvedimento in esame presenta un contenuto più circoscritto. Rileva inoltre che anche l'articolo 11 ha una sua giustificazione nella normativa comunitaria e richiama l'attenzione sull'articolo 9, il quale prevede il rinnovo della Commissione pari opportunità.

Dopo una breve discussione nella quale intervengono i senatori ANDREOLLI e PINGGERA, nonché il presidente MARCHETTI, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti a martedì 5 novembre alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1538) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, recante disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore, nonché interventi per lo spettacolo

(Esame e rinvio)

Il senatore PASSIGLI, richiamatosi alle illustrazioni svolte in precedenza nei confronti degli analoghi provvedimenti, suggerisce alla Commissione di fissare un breve termine per la presentazione dei possibili emendamenti.

Il senatore SCHIFANI fa presente la necessità di disporre di un termine congruo. La Commissione quindi conviene sulla data di martedì 5 novembre alle ore 12.

(1544) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, recante modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali

(Esame e rinvio)

Il relatore DIANA descrive il contenuto del provvedimento, il quale reitera un altro precedentemente esaminato dalla Commissione ed ora abrogato. Conclude proponendo per mercoledì 6 novembre, alle ore 13, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

**NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 938, 1201 E 1366**

Art. 1.

1. Il comma 8 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente: «8. In caso di mancato deposito nel termine previsto, da parte dei candidati eletti e non eletti, della dichiarazione di cui all'articolo 1, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 e all'articolo 7, comma 6 della presente legge, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi 15 giorni, applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 20 milioni. La mancata presentazione entro il suddetto termine della dichiarazione da parte dei candidati eletti implica altresì la decadenza dalla carica».

2. È abrogato il comma 5 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993 n. 515.

Art. 2.

1. Ai candidati non eletti alle elezioni politiche del 27 e 28 marzo 1994 e del 21 aprile 1996, alle elezioni regionali del 25 aprile 1995 e del 16 giugno 1996, nonché alle elezioni per il Parlamento Europeo del 12 giugno 1994, che non abbiano depositato o che abbiano depositato in ritardo la dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3) della legge 5 luglio 1982, n. 441, non si applica la sanzione di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

2. I soggetti di cui al comma 1 che non abbiano depositato la dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3) della legge 5 luglio 1982, n. 441, sono tenuti a depositarla entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato deposito, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quarantacinque giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 938, 1201 E 1366**

Art. 1.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 10 dicembre 1993 n. 515 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 7, comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che abbiano ricevuto contributi o sostenuto spese elettorali";

b) nell'articolo 15, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"19-bis. Avverso l'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del comma 19, l'interessato può proporre opposizione davanti al Collegio Centrale di garanzia elettorale, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza-ingiunzione medesima. Avverso la decisione del Collegio Centrale di Garanzia elettorale può essere proposto ricorso al TAR, entro 60 giorni dalla comunicazione".

2. Nell'articolo 5, comma 5, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole: "data delle elezioni" sono sostituite dalle parole: "data della proclamazione".

1.0.1

FUMAGALLI CARULLI

Art. 2.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. 2-bis.

1. Le disposizioni introdotte ai sensi della presente legge, si applicano anche alle situazioni per le quali alla data della sua entrata in vigore sia pendente ricorso davanti al Collegio Centrale di Garanzia elettorale, ovvero, se questo risulti già deciso, sia stato proposto ricorso al TAR. In applicazione delle disposizioni introdotte dalla presente legge, il Collegio centrale e i Collegi regionali di garanzia, nell'ambito delle rispettive competenze, revocano i provvedimenti sanzionatori già adottati».

2.0.1

FUMAGALLI CARULLI

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 1996

41ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SENESE

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Flick e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Mirone.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02ª, 0012ª)

Su richiesta della senatrice SALVATO il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1268 («Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria») viene postposto a mercoledì 6 novembre prossimo, alle ore 18.

IN SEDE REFERENTE

(1407) Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati

(1409) Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame degli emendamenti agli articoli del disegno di legge n. 1409, sospeso nella seduta del 24 ottobre.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI preannuncia il ritiro di gran parte dei suoi emendamenti, e ciò in ragione di considerazioni di ordine politico connesse alla necessità del governo italiano di rispettare gli impegni assunti a livello comunitario. Ciò premesso, tuttavia, e rilevato che già qualche modifica al testo è stata approvata nella scorsa seduta, ritiene di mantenere pochi emendamenti, di natura tecnica e chiaramente migliorativi del testo in esame, che inevitabilmente sarà inviato all'altro ramo del Parlamento per l'approvazione definitiva.

Il senatore CENTARO ritira l'emendamento 3.1 e, al contempo, l'emendamento 16.2 ad esso connesso.

La senatrice SILIQUINI illustra l'emendamento 3.2.

Il relatore SENESE ricorda che agli atti della seduta del Consiglio dell'Unione che approvò la direttiva vi è una formale dichiarazione che esclude la configurabilità di uno scopo personale quando si diffondono i dati: esprime pertanto avviso contrario all'approvazione della prospettata modifica. Il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO segnala poi che se si approvasse senza modificazioni l'articolo 3 la normativa italiana sarebbe comunque più morbida di altre di area europea, giacchè, a differenza di quelle, ammetterebbe una comunicazione saltuaria o episodica e non sistematica: esprime parimenti avviso contrario.

Posto ai voti, l'emendamento viene respinto.

Dall'esito della votazione consegue che gli emendamenti 16.3 e 16.4 risultano preclusi.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 3.3.

Ad esso esprime avviso contrario il RELATORE, giacchè il concetto di colpa è superfluo: infatti, ai trattamenti di dati a scopo personale si applica l'articolo 15 in materia di sicurezza. Del pari, avviso contrario esprime il sottosegretario MIRONE rilevando che l'emendamento restringerebbe in modo eccessivo il concetto di uso personale, precludendo le comunicazioni di dati saltuarie o episodiche, e ciò in contrasto con lo spirito più intimo della direttiva comunitaria.

L'emendamento, posto ai voti, viene quindi respinto. Dall'esito della votazione discende che l'emendamento 3.6 risulta precluso.

Il senatore CENTARO ritira l'emendamento 3.4.

Il senatore Antonino CARUSO illustra l'emendamento 3.5, manifestando al contempo la disponibilità al ritiro, qualora venisse offerto dal relatore il chiarimento esplicativo che quell'emendamento intende introdurre.

Il relatore SENESE afferma che l'emendamento 3.5 effettivamente esplicita un concetto invero già presente nell'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 3. Pertanto invita i proponenti a ritirarlo. Con riguardo alla diffusione, poi, fa presente che il requisito della sistematicità confliggerebbe con una recente dichiarazione fatta dal Consiglio U.E. a Bruxelles.

Il senatore Antonino CARUSO ritira, pertanto, a nome anche del senatore Buccero, l'emendamento 3.5, in ragione dei chiarimenti ottenuti.

Il senatore CENTARO ritira, a nome anche del senatore Greco, l'emendamento 3.7.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 3.8.

La senatrice SCOPELLITI rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.9, di identico tenore del precedente.

Con l'avviso favorevole del RELATORE e dopo che il sottosegretario MIRONE ha dichiarato di rimettersi alla volontà della Commissione – anche se ritiene sufficiente la responsabilità civile prevista dall'articolo 15 e sarebbe ultronea pertanto l'introduzione della sanzione penale – i due emendamenti sono congiuntamente posti ai voti ed approvati.

Si procede all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 4.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI illustra l'emendamento 4.1.

Il RELATORE esprime parere contrario all'emendamento, giacchè esso si pone in netto contrasto con la Direttiva e la Convenzione del 1981. In senso adesivo alle parole del relatore si esprime il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO.

Il senatore BUCCIERO manifesta invece apprezzamento per l'emendamento, poichè osserva che alcuni archivi rimarrebbero altrimenti esclusi.

La presentatrice ritira l'emendamento 4.1.

Il senatore BUCCIERO illustra gli emendamenti 4.2 e 4.3. Dopo che il RELATORE ed il sottosegretario MIRONE hanno espresso avviso contrario ad entrambi, è posto ai voti e respinto l'emendamento 4.2, mentre l'emendamento 4.3 è poi ritirato.

L'emendamento 4.4 viene quindi ritirato dai proponenti, senatori CENTARO e GRECO.

Il RELATORE dà conto dell'emendamento 4.5, volto ad evitare che gli archivi dei servizi di sicurezza vengano menzionati nel registro generale dei trattamenti.

Il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO esprime ad esso parere favorevole, argomentando con la circostanza che – in conformità con la Raccomandazione (87)15 che sarà completamente attuata in sede di delega – si introduce l'obbligo di notificazione al Garante anche dei trattamenti esclusi dall'ambito applicativo della legge.

Posto ai voti, l'emendamento è così approvato.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 4.6, di identico contenuto rispetto all'emendamento 4.7, che è dato per illustrato dai

presentatori. Dopo che il RELATORE e il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO si sono dichiarati favorevoli, gli emendamenti sono posti congiuntamente ai voti ed approvati.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI ritira l'emendamento 5.1.

La senatrice SILIQUINI illustra l'emendamento 5.2.

Il RELATORE esprime ad esso avviso contrario, ricordando che la Camera dei deputati ha manifestato l'intenzione di proteggere qualunque tipo di dato cartaceo a prescindere dalla sua inclusione in una banca dati, e ciò per evitare elusioni.

Al chè la presentatrice ritira l'emendamento 5.2.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

Sono quindi ritirati, in ragione degli esiti delle precedenti votazioni, gli emendamenti Rubr. 1 e Rubr. 2, come pure gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 7.

Dai rispettivi presentatori sono ritirati gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 7.5.

Il RELATORE esprime parere favorevole, facendo presente che l'aggiunta non è dovuta in base alla direttiva: invita comunque a tener presente che aggraverebbe sensibilmente gli oneri per il titolare del trattamento, in quanto, cambiando (come può accadere di frequente) le modalità del trattamento, occorrerà procedere ad una nuova notificazione ex articolo 7, comma 2.

Il RAPPRESENTE DEL GOVERNO dichiara di rimettersi alla volontà della Commissione.

L'emendamento 7.5 è quindi approvato.

La senatrice SALVATO illustra l'emendamento 7.6.

Il RELATORE esprime ad esso parere contrario poichè l'emendamento, ripreso dall'articolo 19 della Direttiva, potrebbe creare confusioni; oltretutto l'indicazione nella notificazione dei trasferimenti di dati previsti verso l'estero è prevista già dall'articolo 7 nell'ambito delle lettere *d)* ed *f)*. Da ultimo, l'articolo 28 prevede una specifica notificazione per il trasferimento dei dati verso l'estero. Presenta quindi una nuova formulazione dell'emendamento 7.6.

La presentatrice ritira l'emendamento 7.6, nella primitiva formulazione, mentre il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO si rimette alla volontà della Commissione nei confronti dell'emendamento 7.6 (Nuovo testo).

Dopo che il senatore CENTARO ha preannunciato voto favorevole, l'emendamento 7.6 (Nuovo testo) viene quindi approvato.

Il senatore CENTARO illustra quindi l'emendamento 7.7.

IL RELATORE ricorda che la direttiva all'articolo 19, lettera *f*) prevede una semplice descrizione generale delle misure di sicurezza e ciò per due motivi: *a*) le misure di sicurezza informatiche sono in continua evoluzione ed ogni modifica comporterebbe una nuova notifica; *b*) le notificazioni confluiscono nel registro generale dei trattamenti consultabile da chiunque. Pertanto, l'accoglimento dell'emendamento favorirebbe gli *hackers*, ovvero coloro i quali violano *on line* gli archivi informatici. Si dichiara comunque disponibile ad una riformulazione dell'emendamento.

Dopo che il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO ha espresso parere favorevole all'emendamento 7.7 (nuovo testo) del relatore, i proponenti ritirano l'emendamento 7.7 nella primitiva formulazione.

L'emendamento 7.7 (Nuovo testo) è quindi posto ai voti ed approvato.

Il senatore Antonino CARUSO illustra l'emendamento 7.8.

Il RELATORE, recepito lo spirito dell'emendamento, ipotizza invece la soppressione dell'intera lettera *g*). In senso favorevole alla proposta si esprime la senatrice MAZZUCA POGGIOLINI, la quale contestualmente ritira l'emendamento 7.9. Al chè il senatore Antonino CARUSO ritira l'emendamento 7.8.

Con l'avviso favorevole del rappresentante del Governo l'emendamento 7.8-*bis* è approvato, pur con l'astensione delle senatrici SCOPELITI e SALVATO.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 7.10. Al termine, le senatrici MAZZUCA POGGIOLINI e SILIQUINI dichiarano di aderirvi e appongono ad esso le proprie firme.

Il RELATORE esprime parere contrario: va infatti tenuto conto che, pure per effetto della Direttiva (articolo 18) e della disciplina penale, la notificazione è collegata ad un obbligo da assolvere personalmente.

Per dichiarazione di voto contrario interviene il senatore RUSSO, chiedendosi su chi ricadrebbe la responsabilità se la notificazione non avesse buon esito: sottolinea che si aprirebbe un problema non semplice e di difficile praticabilità, poichè si delegano organizzazioni private e non pubbliche.

In senso favorevole all'approvazione, invece, intervengono i senatori CENTARO ed Antonino CARUSO.

Il senatore GRECO elimina dall'emendamento le parole: «nonchè agli obblighi di cui all'articolo 13».

Su proposta del relatore, la Commissione accantona per l'odierna seduta l'emendamento 7.10 (Nuovo testo).

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 7.11, nei confronti del quale il relatore SENESE esprime parere contrario, richiamando le argomentazioni già svolte nei confronti dell'emendamento 7.10. Al chè i presentatori riformulano l'emendamento 7.11, nei confronti del quale il relatore esprime avviso favorevole, diversamente dal rappresentante del Governo che si dichiara contrario. Posto ai voti l'emendamento 7.11 (Nuovo testo), è quindi approvato pur con l'astensione del senatore RUSSO.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI illustra l'emendamento 7.12, nei confronti del quale il RELATORE esprime contrarietà, ricordando che l'articolo 9 della Direttiva impone un criterio di selettività nella individuazione delle deroghe.

La presentatrice ritira l'emendamento 7.12.

Vengono quindi posti ai voti gli emendamenti 7.13, 7.14 e 7.15, che vengono approvati dopo che il rappresentante del Governo aveva espresso parere favorevole.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

L'emendamento 8.1 è ritirato dai proponenti.

La senatrice SALVATO illustra l'emendamento 8.2, che reputa coerente con l'impostazione globale del provvedimento in esame.

Il RELATORE esprime invece parere contrario all'approvazione affermando che il principio sotteso all'emendamento è già sancito in maniera più completa e garantista dagli articoli 8, comma 2 e 19.

Il senatore BERTONI si richiama proprio all'articolo 19 del disegno di legge e preannuncia pertanto il suo favore all'emendamento.

Anche il senatore CIRAMI aderisce all'emendamento ed appone la sua firma ad esso.

Dopo che il senatore RUSSO ha espresso contrarietà, non al contenuto, bensì alla formulazione dell'emendamento, si ipotizza la riformulazione del medesimo e dopo brevi interventi dei senatori GRECO, CENTARO, MAZZUCA POGGIOLINI, SCOPELLITI e BONFIETTI, il relatore SENESE propone quindi l'emendamento 8.2 (Nuovo

testo), nei confronti del quale il rappresentante del Governo esprime avviso favorevole.

I presentatori ritirano l'emendamento 8.2, nella primitiva formulazione, mentre è approvato l'emendamento 8.2 (Nuovo testo).

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 9.

I senatori GRECO e CENTARO illustrano l'emendamento 9.1.

Il relatore esprime parere contrario sull'emendamento e invita i presentatori a ritirarlo: rammenta infatti che il principio che si vorrebbe sopprimere è intangibile, essendo identico a quello previsto dall'articolo 6, lettera a) della Direttiva. Dopo l'intervento della senatrice SCOPELLI-TI i presentatori riformulano l'emendamento ed il relatore si dichiara disponibile ad accogliere la formulazione dell'emendamento 9.1 (Nuovo testo).

Con l'avviso favorevole del Governo esso è approvato.

I presentatori ritirano l'emendamento 9.2.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 10.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 10.1, illustrandone le finalità garantiste.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI manifesta forti perplessità sulla formulazione dell'emendamento.

La senatrice SALVATO invece aggiunge la sua firma all'emendamento sottolineando l'importanza della formulazione proposta.

Il relatore e il rappresentante del Governo dichiarano di rimettersi alla Commissione.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI ribadisce il suo voto contrario sull'emendamento 10.1.

La senatrice SILIQUINI appone la sua firma all'emendamento 10.1, che, posto ai voti viene accolto.

La senatrice SALVATO ritira l'emendamento 10.2 e illustra l'emendamento 10.3.

Il RELATORE reputa preferibile l'emendamento 10.6, giacchè l'eccezione prevista dall'articolo 10, comma 2, è conforme all'articolo 13 della Direttiva e rappresenta un giusto equilibrio fra la tutela della riservatezza e l'esercizio di alcune funzioni pubbliche.

Ciò udito, la senatrice SALVATO ritira gli emendamenti 10.3 e 10.4.

L'emendamento 10.5 è ritirato dai presentatori.

L'emendamento 10.6 è dato per illustrato dal relatore e, con l'avviso favorevole del Governo, è quindi approvato.

Gli emendamenti 10.7 e 10.8 sono pertanto dichiarati preclusi dal Presidente.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 10.9 su cui il relatore esprime parere contrario, ricordando come esso contrasti con l'articolo 10 della Direttiva che richiede una trasparenza e una lealtà nei confronti dell'interessato, anche quando quest'ultimo deve fornire obbligatoriamente i dati in base ad un obbligo di legge.

Il senatore GRECO ritira quindi l'emendamento 10.9.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla prossima seduta.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ PROSSIMO

Il Presidente avverte che, a seguito della convocazione della seduta antimeridiana dell'Assemblea di giovedì prossimo, la seduta della Commissione già convocata per giovedì 31 ottobre, alle ore 9, si terrà invece alle ore 14.30.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI**Art. 3.**

Al comma 1, sostituire la parola: «personali» con le parole: «domestici o collegati all'esercizio di professioni liberali».

3.1 CENTARO, GRECO

Al comma 1, sopprimere le parole: «semprechè i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione».

3.2 SILIQUINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «siano destinati» a: «diffusione» con le seguenti: «vengano, per colpa del titolare o dei responsabili, comunicati o diffusi».

3.3 SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1, sostituire la parola: «siano» con la parola: «vengano».

3.4 CENTARO, GRECO

Al comma 1, eliminare le parole: «sistematica o alla diffusione» e sostituirlle con le parole: «o diffusione sistematica».

3.5 BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, dopo le parole: «o alla diffusione» aggiungere le altre: «o comunque non vengano per colpa del titolare o del responsabile comunicati o diffusi».

3.6 CENTARO, GRECO

Al comma 1, al termine, aggiungere le parole: «Salvo quanto previsto dagli articoli 25 e seguenti».

3.7

CENTARO, GRECO

Al comma 2, sostituire le parole: «all'articolo 18» con le altre: «agli articoli 18 e 36».

3.8

CENTARO, GRECO

3.9 (Identico all'emendamento 3.8)

SCOPELLITI, GRECO

Art. 4.

Al comma 1, lettera e), inserire dopo la parola: «pubblici» le seguenti: «e privati»; altresì dopo le parole: «dei reati» le parole: «o di prevenzione o accertamento di eventi dannosi.».

4.1

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «dei reati» inserire le parole: «o di prevenzione o accertamento di eventi dannosi»; altresì eliminare le parole: «di legge».

4.2

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «dei reati» inserire le parole: «o di prevenzione o accertamento di eventi dannosi.»

4.3

SILIQINI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«f) da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni».

4.4

CENTARO, GRECO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, nonchè, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b), le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34».

4.5

IL RELATORE

Al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e 36».

4.6

SCOPELLITI, GRECO

4.7 (Identico all'emendamento 4.6)

CENTARO, GRECO

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, dopo le parole: «Il trattamento di dati personali» aggiungere le seguenti: «, contenuti o destinati a figurare in banche di dati».

5.2

SILIQINI

Art. 6.

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Trattamento di dati personali detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione europea)».

Rubr. 1

SILIQINI

Rubr. 2 (Identico all'emendamento Rubr. 1)

MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - 1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti nel territorio di Stati che non siano membri dell'Unione Europea ovvero che non garantiscano un livello di tutela adeguato, è soggetto alle disposizioni della presente legge.

2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori dai territori degli Stati membri dell'Unione europea, si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28».

6.1 MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «all'estero» con l'espressione: «nel territorio di Stati che non siano membri dell'Unione europea ovvero che non garantiscano un livello di tutela adeguato».

6.2 SILIQUINI

Al comma 2, sostituire le parole: «fuori dal territorio nazionale» con le parole: «fuori dal territorio degli Stati membri dell'Unione europea».

6.3 SILIQUINI

6.4 (Identico all'emendamento 6.3) MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «fuori dal territorio nazionale» con le seguenti: «in un Paese non aderente all'Unione europea».

6.5 SALVATO

Al comma 2, sostituire la parola: «nazionale» con le seguenti: «dell'Unione europea».

6.6 SCOPELLITI, GRECO

Art. 7.

Al comma 1, dopo le parole : «procedere ad un trattamento», inserire le seguenti: «, interamente o parzialmente automatizzato».

7.1 MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La notificazione è limitata alla singola banca dati, quando i trattamenti effettuati riguardino esclusivamente dati diversi da quelli di cui agli articoli 22, 23 e 24».

7.2

LUBRANO DI RICCO

7.3 (Identico all'emendamento 7.2)

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 3 le parole: «dal responsabile» sono sostituite dalle seguenti: «dai responsabili».

7.4

SCOPELLITI, GRECO

Al comma 4, lettera b), dopo la parola: «finalità» sono aggiunte le seguenti: «e modalità».

7.5

SCOPELLITI, GRECO

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi».

7.6

SALVATO

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi, salva la disposizione dell'articolo 28».

7.6 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 4, lettera e), sopprimere le parole: «categorie di».

7.7

CENTARO, GRECO

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: «le categorie di» con le altre: «una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle».

7.7 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 4, lettera g) aggiungere le parole: «a meno che lo stesso non abbia caratteri di indeterminatezza per effetto della particolare natura della banca dati».

7.8

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 4 sopprimere la lettera g).

7.8-bis

IL RELATORE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Quando sia giustificato dalla particolare natura della banca dati, il tempo previsto per la conservazione e per la comunicazione o diffusione dei dati può essere indeterminato».

7.9

MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I piccoli imprenditori e coloro che esercitano imprese artigiane possono adempiere agli obblighi previsti nelle norme del presente articolo, nonché agli obblighi di cui all'articolo 13, anche per il tramite delle organizzazioni delle categorie interessate o delle società di servizi facenti capo alle stesse; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali».

7.10

GRECO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I piccoli imprenditori e coloro che esercitano imprese artigiane possono adempiere agli obblighi previsti nelle norme del presente articolo anche per il tramite delle organizzazioni delle categorie interessate o delle società di servizi facenti capo alle stesse; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali».

7.10 (Nuovo testo)

GRECO, MAZZUCA POGGIOLINI, SILIQUINI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione mediante le rispettive rappresentanze di categoria. Gli iscritti in albi professionali possono effettuare la notificazione mediante i rispettivi ordini professionali».

7.11

CENTARO, GRECO

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria».

7.11 (Nuovo testo)

CENTARO, GRECO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. La notificazione non è richiesta quando il trattamento è effettuato nell'esercizio dell'attività giornalistica».

7.12

MAZZUCA POGGIOLINI

Sopprimere il comma 6.

7.13

SALVATO

7.14 (Identico all'emendamento 7.13)

CENTARO, GRECO

7.15 (Identico all'emendamento 7.13)

IL RELATORE

Art. 8.

Al comma 4, sostituire le parole: «per iscritto» con le altre: «in atto scritto avente data certa, esente da imposte di bollo e di registro».

8.1

CENTARO, GRECO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7. L'incaricato del trattamento o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del responsabile del trattamento non deve elaborare i dati personali ai quali ha accesso, se non dietro istruzione del responsabile del trattamento oppure in virtù di obblighi legali».

8.2

SALVATO, CIRAMI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. L'incaricato del trattamento deve elaborare i dati personali ai quali ha accesso secondo le istruzioni del responsabile del trattamento».

8.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 9.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.1

CENTARO, GRECO

Sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;».

9.1 (Nuovo testo)

SCOPELLITI, CENTARO, GRECO

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «necessario» sono aggiunte le seguenti: «anche a tutela della riservatezza, dell'identità personale e della reputazione».

9.2

SCOPELLITI, GRECO

Art. 10.

Al comma 1, dopo la parola: «informata» aggiungere le altre: «per iscritto».

10.1

CENTARO, GRECO, SALVATO, SILIQUINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori del territorio nazionale».

10.2

SALVATO

Sopprimere il comma 2.

10.3

SALVATO

Al comma 2, sopprimere le parole da: «o la cui conoscenza» fino alla fine del comma.

10.4

SALVATO

Al comma 2, dopo le parole: «funzioni pubbliche ispettive o di controllo», aggiungere le altre: «l'esercizio per fini di giustizia di attività anche private di inchiesta e di investigazione previste dalla legge».

10.5

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 2, sostituire le parole, «l'accertamento di illeciti o l'irrogazione di sanzioni da parte di organi pubblici» con le altre: «svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d)».

10.6

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire l'espressione «l'accertamento di illeciti o» con l'espressione «la prevenzione o l'accertamento di illeciti».

10.7

SILIQINI

10.8 (Identico all'emendamento 10.7)

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le informazioni di cui al comma 1, non devono essere rese nei casi in cui non è richiesto il consenso dell'interessato a norma dell'articolo 12 e qualora il trattamento sia finalizzato all'esecuzione di informazioni precontrattuali attivate su richiesta dell'interessato».

10.9

GRECO

Art. 16.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «personali» con le parole: «domestici o collegati all'esercizio di professioni liberali».

16.2

CENTARO, GRECO

Al comma 2, lettera c): sopprimere le parole: «e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione».

16.3

SILIQINI

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «ad una comunicazione sistematica o».

16.4

SALVATO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 1996

18ª Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Interviene l'ambasciatore Federico Di Roberto, accompagnato dal ministro plenipotenziario Mario Piersigilli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE
(R048 000, C03ª, 0001ª)

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione del Direttore generale per gli affari economici, ambasciatore Federico Di Roberto

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 25 settembre.

Il presidente MIGONE rivolge un caloroso ringraziamento all'ambasciatore Di Roberto per la sua partecipazione ai lavori della Commissione e gli cede la parola per un intervento introduttivo.

L'ambasciatore DI ROBERTO dà conto dell'attività svolta dalla direzione generale degli affari economici, cui spetta il non facile compito di ricondurre l'azione di innumerevoli operatori economici in un quadro unitario di politica estera. I principali interlocutori della direzione generale in tale attività sono, dal lato degli operatori, le camere di commercio, le associazioni imprenditoriali e gli enti di gestione delle partecipazioni statali e, sul versante istituzionale, i ministeri del commercio con l'estero, del tesoro e dell'industria nonché le numerose Regioni che hanno avviato una vivace azione promozionale.

Nell'ambito del Ministero degli affari esteri sono possibili poi alcune sinergie con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo che, pur perseguendo lo scopo principale di sostenere i paesi in via di sviluppo con doni e crediti di aiuto, indirettamente apre nuovi sbocchi alle imprese italiane in Stati che non avrebbero la possibilità di importare prodotti italiani o di affidare rilevanti lavori.

Pone in risalto poi i limiti quantitativi delle risorse umane a disposizione della Direzione generale, che si articola in dodici uffici geografici e in sei segreterie tematiche, ai quali sono complessivamente addetti circa 50 diplomatici e 124 impiegati delle qualifiche funzionali. Tale struttura è inadeguata ad assumere iniziative di ampio respiro, ma consente comunque di far fronte alle principali esigenze della politica estera italiana in campo economico. Peraltro l'imminente riordino del ministero sulla base di direzioni generali geografiche trasformerà profondamente l'attuale organizzazione, consentendo ai paesi stranieri di avere un unico riferimento nella direzione generale competente per territorio, mentre sopravvivranno alcune direzioni generali tematiche - tra cui quella per gli affari economici - per trattare le questioni multilaterali e le politiche globali.

Tale prospettiva consentirà alle rappresentanze all'estero di intrattenere rapporti con una sola direzione generale, che potrà così dare indicazioni coerenti all'interno di una organica azione di politica estera. Contemporaneamente, conclude l'ambasciatore Di Roberto, il Ministero potrà divenire motore e coordinatore di tutte le azioni internazionali del Governo, evitando il rischio di appiattirsi sulle posizioni di altre amministrazioni pubbliche.

Il senatore SCOGNAMIGLIO PASINI domanda anzitutto se gli strumenti del Ministero degli affari esteri, tradizionalmente concepiti per un'azione politico-diplomatica, siano adeguati anche agli interventi in aree di grande interesse economico. A titolo di esempio, chiede quali azioni abbia promosso la Direzione generale per gli affari economici in regioni diverse ma ugualmente importanti, come i Balcani e Taiwan.

L'ambasciatore DI ROBERTO ritiene utile rispondere indirettamente al quesito di carattere generale rivoltogli dal senatore Scognamiglio Pasini, soffermandosi sui due casi concreti da lui indicati. Per quanto riguarda Taiwan, non vi è dubbio che questo paese abbia un limitato interesse economico, soprattutto se paragonato alla grande importanza che la Repubblica popolare cinese già oggi riveste, e più ancora rivestirà, nell'ambito dell'economia mondiale. Ciò non di meno, l'Italia ha aperto recentemente un ufficio commerciale a Taipei, promuovendo ogni possibile collaborazione sul piano economico e commerciale, pur con le cautele necessarie a non turbare i rapporti con Pechino.

Nell'area dei Balcani i rapporti economici sono assai limitati con la Federazione jugoslava e con la Macedonia, che attraversano una fase di grave stagnazione degli scambi commerciali. Con la Slovenia vi sono invece rapporti intensi, che si svilupperanno ulteriormente con la costruzione di un asse autostradale - che può forse essere esteso ad altre infrastrutture - tra Trieste, Lubiana e Budapest, con una possibile prosecuzione verso Kiev e Mosca. Anche i rapporti economici con la Croazia sono in fase di ripresa, come dimostra la recentissima conclusione del negoziato di un accordo sulla protezione degli investimenti e la trattativa in corso per uno sviluppo delle comunicazioni stradali tra i due paesi.

Il senatore ANDREOTTI, premesso che trova convincenti le ragioni esposte dall'ambasciatore Di Roberto a favore di un'organizzazione geo-

grafica degli uffici, rileva che il Ministero degli affari esteri dovrebbe acquisire alcune competenze che attualmente fanno capo ad altri ministeri di cui si propone l'accorpamento in vari disegni di riordino della pubblica amministrazione. Ad esempio, se dovesse aver successo il *referendum* abrogativo del Ministero delle risorse agricole, promosso da alcuni consigli regionali, sembra ovvio che la Farnesina divenga il naturale interlocutore della Comunità europea per ciò che riguarda la politica agricola comune. Allo stesso modo alcune articolazioni del Ministero per il commercio estero dovrebbero essere utilmente accorpate al Ministero degli affari esteri.

Con riferimento al caso di Taiwan, nonché ad alcuni altri Stati con i quali i rapporti diplomatici esistono ma sono attualmente raffreddati per motivi che prescindono dalle relazioni bilaterali, il senatore Andreotti rileva che è possibile utilizzare gli uffici commerciali per tutelare gli interessi nazionali e mantenere aperto un dialogo.

L'ambasciatore DI ROBERTO concorda con le osservazioni del senatore Andreotti, rilevando che la Direzione generale per gli affari economici potrebbe essere appunto la struttura deputata a occuparsi della politica agricola comune, una volta liberata del peso di affari che sarebbero trasferiti alle direzioni generali geografiche. Si tratta, a suo avviso, di un caso emblematico della necessità di mantenere in vita alcune strutture tematiche, che avranno il compito di occuparsi dei rapporti con gli organismi multilaterali e di elaborare le varie politiche in campo internazionale. In particolare, la Direzione generale per gli affari economici dovrebbe svolgere un importante ruolo di coordinamento, che, almeno in una prima fase, potrebbe essere facilitato attribuendo al direttore generale anche l'incarico di Vice Segretario generale.

Il senatore PIANETTA, prendendo atto con soddisfazione delle dichiarazioni dell'Ambasciatore Di Roberto circa gli intendimenti della riforma, chiede quali passi concreti siano fatti per una centralità del Ministero degli affari esteri nella veste di motore di azioni proiettate verso la politica commerciale all'estero e ulteriori precisazioni sui possibili coordinamenti ipotizzabili circa le attività dei responsabili commerciali delle Ambasciate e degli altri operatori economici all'estero.

L'ambasciatore DI ROBERTO precisa che il ruolo dell'Amministrazione degli esteri è quello di svolgere funzioni di interesse generale e, pur non essendo dotato di risorse infinite, laddove sia necessario ed opportuno compiere lo sforzo di partecipare e di riunire le informazioni: questo è - a suo dire - il concetto di centralità del ruolo del Ministero degli esteri. Per quanto riguarda la realizzazione di una sinergia di forze e di organismi operanti all'estero, si ritiene che debba perseguirsi lo scopo del potenziamento e del sostegno alle imprese ma che le strutture esistenti siano assolutamente inadeguate, con pochi addetti e fondi estremamente ridotti: poichè con le attuali ristrettezze di bilancio non è dato pensare ad un ampliamento conviene valorizzare le altre strutture esistenti quali, in primo luogo, l'ICE, per il quale un disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento ha correttamente indicato la relazione obbligatoria del coordinamento e della direzione dei capi missione

all'estero. Un'idea ancora da sviluppare è quella di coinvolgere altri operatori commerciali, quali l'IRI e la Confindustria, per tentare di correlare i loro operatori con gli uffici commerciali delle Ambasciate, dando corpo ed efficienza alle relazioni economiche. I rapporti con il Ministero del Commercio estero sono chiari in quanto ad esso spetta la promozione degli scambi commerciali mentre l'inquadramento e la gestione dei rapporti economici globali restano legati alle decisioni di politica estera. Con i paesi più piccoli i rapporti economici saranno impostati da gruppi di lavoro alcuni guidati da rappresentanti del Ministero del commercio estero altri da esponenti del Ministero degli affari esteri a seconda del grado di penetrazione commerciale e politica.

Il senatore PORCARI osserva innanzitutto come questa annunciata riforma riveli lati insoddisfacenti proprio sul versante economico, mancando completamente un centro di programmazione che offra in politica estera una visione globale dei rapporti economici. L'esempio degli Stati sorti dal disfacimento della ex Jugoslavia è sintomatico di come l'Italia si sia affrettata a procedere a riconoscimenti senza porre in chiaro i termini reali dei problemi, abbassando i rapporti bilaterali a piccole soluzioni non coordinate. Per quanto riguarda la politica agricola comune dell'Unione europea si deve osservare come essa sia completamente fallita e abbia generato impoverimento e distruzione: anche in questo settore è mancato l'impulso e l'indirizzo dell'Amministrazione degli affari esteri. Si tenta ora una riforma portatrice di interessi corporativi che porrà sopra tutta la piramide il solo Segretario generale al quale sarà dato addirittura la possibilità di servirsi di consulenti esterni scavalcando e non valorizzando le forze dell'Amministrazione.

L'ambasciatore DI ROBERTO osserva che proprio queste due obiezioni circa l'assenza di una politica estera nei confronti della Croazia e della Slovenia nonché l'immagine di una segreteria generale travolta da una quantità di competenze, costituiscono i segnali della necessità del cambiamento verso la ripartizione geografica che porrà in grado i nuovi uffici di fornire quella pianificazione e quel centro di analisi e di attività oggi mancante. La figura del Segretario generale rimarrà comunque circondata da quelle dei direttori generali con loro specifiche autonomie, restando egli il capo dell'Amministrazione e il rappresentante delle continuità della politica estera.

Il senatore VERTONE dà atto della franchezza con cui l'Ambasciatore ha parlato dello stato disastroso del commercio estero italiano che vede sfuggire le occasioni per la mancanza di coordinamento e programmazione. È preoccupante la rassegnazione che trapela circa lo stato di fatto proprio adesso che l'Italia dovrà far fronte alla probabile esclusione dalla moneta europea, evento che dovrebbe essere per lo meno controbilanciato da un impulso del commercio estero. Quanto al settore dell'agricoltura si è subito storicamente il piano Marshall e in seguito le decisioni comunitarie senza punti di riferimento, cosa che ha portato alla distruzione del mercato agricolo del Sud. Sarebbe interessante conoscere se nel nuovo organigramma del Ministero vi sarà un responsabile per tutti gli affari europei e per la posizione dell'Italia verso

gli interessi mediterranei e centroeuropei, nonché per definire strategie d'intervento per contenere la concorrenza dell'espansione tedesca sui nuovi mercati.

Il senatore BRATINA, riprendendo la questione della penetrazione commerciale nell'Europa centro-orientale, lamenta il sottoutilizzo dell'Iniziativa Centro-europea che vede l'Italia e l'Austria quali unici *partners* dell'unione europea al di là, e quindi al riparo, della posizione concorrenziale che la Germania esercita su questi nuovi paesi. Richiama l'attenzione sul problema del confine nord - orientale che tra qualche anno perderà il suo connotato di valico esterno e che, di conseguenza, farà perdere alla zona la sua principale risorsa economica: chiede di conoscere se presso il Ministero degli esteri si preveda un centro di analisi per porre in essere interventi volti a creare infrastrutture capaci di ancorarsi su un territorio che altrimenti diventerà solo un passaggio di flussi diretti altrove.

Il senatore D'URSO dopo essersi dichiarato meno pessimista per quanto riguarda lo sviluppo del commercio estero italiano che registra un notevole *surplus*, rileva che il vero problema è piuttosto nello snellimento burocratico e nella semplificazione delle procedure che tuttora ostacolano i flussi delle persone e degli affari verso il nostro paese. Si dichiara pienamente d'accordo ad istituzionalizzare i rapporti tra i funzionari dell'ICE e i capi missione all'estero, coinvolgendo anche altre istituzioni private attive in varie parti del mondo, in modo di sostenere con proposte coordinate progetti d'investimento in Italia e, viceversa, fungere da battistrada del commercio italiano nel mondo.

La senatrice SQUARCIALUPI chiede un chiarimento circa l'intersecazione fra la gestione degli affari economici verso l'estero e i problemi riguardanti la cooperazione ai paesi in via di sviluppo: non è infatti sempre chiaro il limite reciproco dei due tipi di interventi nè il loro coordinamento, mentre si può osservare che i paesi dichiarati di primario interesse per l'Italia coincidono in realtà con gli interessi di grandi gruppi industriali.

L'ambasciatore DI ROBERTO, replicando congiuntamente agli ultimi interventi, nega di avere assunto un atteggiamento di rassegnazione, essendosi limitato ad una esposizione obiettiva del quadro esistente e dei mezzi a disposizione. Ricorda che tutte le questioni monetarie europee spettano come ruolo principale al Ministero del tesoro mentre per quanto riguarda l'attivismo concorrente della Germania nell'Europa centrorientale ritiene che la realtà sia più incoraggiante di quella descritta registrando un continuo aumento delle esportazioni italiane quasi pari al volume di quelle tedesche. Ringrazia infine il senatore Bratina per l'analisi della zona di confine orientale che condivide pienamente e segnala al senatore D'Urso che è allo studio un sistema più snello per il rilascio dei visti agli uomini d'affari, per cui sarebbe auspicabile l'utilizzo di personale locale a contratto. Infine indica alla senatrice Squarcialupi il parallelismo in

cui procedono gli affari economici e la cooperazione allo sviluppo i cui strumenti possono servire per raccordare l'uno e l'altro.

Il presidente MIGONE ringrazia l'ambasciatore Di Roberto per l'interessante dibattito e dichiara chiusa l'audizione.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI DOMANI
(A007 000, C03ª, 0004ª)*

Il presidente MIGONE avverte che nella seduta già convocata per domani, mercoledì 30 ottobre, alle ore 15 il sottosegretario per gli affari esteri Rino Serri svolgerà comunicazioni del Governo sulla drammatica situazione in Zaire e nelle regioni limitrofe.

La seduta termina alle ore 17,10.

DIFESA (4ª)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 1996

28ª Seduta*Presidenza del Presidente*
GUALTIERI*Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*
(A007 000, C04ª, 0027ª)

Il PRESIDENTE dà alcune indicazioni sui lavori della Commissione per la prossima settimana. Tenuto conto delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi in ordine ai lavori dell'Assemblea, propone che la Commissione si riunisca Martedì 5 novembre alle ore 15 e Mercoledì 6 novembre alle ore 15. Propone inoltre di convocare l'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per Martedì 5 novembre alle ore 14,30 per definire il programma delle audizioni relative al disegno di legge sull'istituzione della Guardia costiera e individuare proposte, da concertare con la Commissione affari esteri, per l'indagine conoscitiva sulla esportazione di armamenti.

La Commissione conviene.

*IN SEDE REFERENTE***(46) BERTONI ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza****(78) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza****(223) SALVATO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza****(1249) PERUZZOTTI ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso il 23 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha proceduto alla votazione degli emendamenti riferiti ai primi quattro articoli del disegno di legge n. 46 assunto quale testo base, accantonando tuttavia l'emendamento 4.2 per consentirne una valutazione più approfondita.

Dopo che il senatore MANCA ha chiarito che la formulazione dell'emendamento 4.2 non consente dubbi interpretativi in ordine al momento in cui i giovani sono chiamati alle armi, il sottosegretario BRUTTI conferma che in base a norme certe tutti i giovani conoscono preventivamente la data entro la quale saranno chiamati alle armi.

Con il parere favorevole del relatore LORETO e del sottosegretario BRUTTI, l'emendamento 4.2 è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore MANFREDI accoglie l'invito del Presidente a modificare l'emendamento 5.2 in relazione alla reiezione dell'emendamento 4.6.

Dopo che il relatore LORETO ha espresso parere contrario sull'emendamento, il sottosegretario BRUTTI motiva il suo avviso contrario sostenendo che analoga commissione, prevista dalla legge n. 772 è stata abolita nel 1994, al fine di rendere più snelle le procedure per l'esercizio del diritto dell'obiezione di coscienza.

Posto ai voti, l'emendamento 5.2 nel nuovo testo è respinto.

Dopo che il PRESIDENTE ha avvertito che gli emendamenti 5.6 e 5.7 devono considerarsi decaduti per l'assenza del proponente, il RELATORE propone di accantonare gli emendamenti 5.3 e 5.8 di identico contenuto per consentirne un più puntuale approfondimento.

Dopo che il senatore MANCA ha brevemente precisato le ragioni dell'emendamento 5.1, con il parere favorevole del relatore LORETO e del sottosegretario BRUTTI, posto ai voti è approvato l'emendamento 5.1, identico agli emendamenti 5.4 e 5.5, risultando conseguentemente precluso l'emendamento 5.9.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

Previo parere contrario del relatore LORETO e del sottosegretario BRUTTI, posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 6.3, 6.1 e 6.4. Sull'emendamento 6.2 si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il presidente GUALTIERI, il relatore LORETO, il sottosegretario BRUTTI e i senatori RUSSO SPENA, DE SANTIS e MANFREDI al termine del quale il relatore LORETO presenta l'emendamento 6.100 volto ad armonizzare con l'articolo 9, comma 7, la previsione della copertura sanitaria per gli obiettori.

Dopo che il senatore MANFREDI ha ritirato l'emendamento 6.2, con il parere favorevole del sottosegretario BRUTTI, posto ai voti è approvato l'emendamento 6.100.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 7, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

Dopo che il PRESIDENTE dichiara precluso l'emendamento 8.9 in seguito all'approvazione dell'emendamento 5.1, il relatore LORETO esprime parere contrario sull'emendamento 8.2, poichè esso non tiene conto della esigenza di rispettare l'area vocazionale degli obiettori.

Con il parere contrario del sottosegretario BRUTTI, posto ai voti, è respinto l'emendamento 8.2.

Con il parere contrario del relatore LORETO e del sottosegretario BRUTTI, posto ai voti, è respinto l'emendamento 8.1.

Sull'emendamento 8.3 il relatore LORETO esprime parere contrario, sostenendo che stabilire un ordine di priorità per gli impieghi degli obiettori contrasta con l'impianto complessivo della riforma, volto a rispettare le scelte vocazionali non certo al fine di stabilire privilegi, ma quale strumento per conseguire risultati ottimali nella prestazione del servizio civile.

Il senatore MANFREDI, nell'annunciare il voto favorevole all'emendamento 8.3, ribadisce che gli obiettori dovrebbero svolgere compiti comunque connessi alla difesa della patria, anche al fine di evitare ingiusti privilegi rispetto ai giovani di leva.

Il presidente GUALTIERI sostiene che una individuazione più specifica degli impieghi degli obiettori potrà essere compiuta soltanto dopo l'istituzione del servizio civile nazionale. Per ora è quindi preferibile l'elenco complessivo dei possibili impieghi contenuto nel testo del disegno di legge n. 46.

Dopo che i senatori DE SANTIS e PERUZZOTTI hanno annunciato il voto favorevole sull'emendamento 8.3, il senatore GUBERT considera utile un approfondimento della questione posta nell'emendamento 8.3, per evitare incongruenze tra la disciplina dell'obiezione e quella sull'utilizzazione degli esuberanti della leva.

Con il parere contrario del relatore LORETO e del sottosegretario BRUTTI, posto ai voti, è respinto l'emendamento 8.3.

Con il parere favorevole del relatore LORETO e del sottosegretario BRUTTI sono approvati gli emendamenti 8.7 e 8.8.

Dopo che il senatore MANFREDI e il senatore PALOMBO hanno ribadito le ragioni degli emendamenti 8.4 e 8.10 di identico contenuto, il RELATORE propone di accantonarli. La Commissione conviene.

Dopo che il relatore LORETO e il sottosegretario BRUTTI hanno espresso parere favorevole sull'emendamento 8.5 identico all'emendamento 8.6, il senatore GUBERT annuncia voto contrario poichè esistono

valide ragioni per equiparare le associazioni dei coltivatori diretti alle altre che impiegano gli obiettori di coscienza.

Il senatore RUSSO SPENA annuncia il voto favorevole all'emendamento, considerando che le associazioni dei coltivatori diretti non posseggono strutture per utilizzare proficuamente gli obiettori di coscienza. La questione potrà peraltro essere rivista in sede di istituzione del servizio civile nazionale.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 8.5, identico all'emendamento 8.6.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 9.

Dopo che il relatore LORETO si è rimesso alla Commissione e il sottosegretario BRUTTI ha espresso parere contrario, posto ai voti è respinto l'emendamento 9.12.

Il senatore MANCA ribadisce che l'emendamento 9.1 è volto a equiparare gli obiettori di coscienza e i militari di leva sotto il profilo del periodo di attesa per l'assegnazione al servizio.

Con il parere favorevole del relatore LORETO e del sottosegretario BRUTTI, posto ai voti, è approvato l'emendamento 9.1.

Con il parere contrario del relatore LORETO e del sottosegretario BRUTTI, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 9.6, 9.2, 9.13 e 9.7.

Dopo che il relatore LORETO ha espresso parere favorevole all'emendamento 9.10, il sottosegretario BRUTTI motiva il suo avviso favorevole sostenendo che quanto previsto dall'emendamento rende più flessibile la procedura di assegnazione degli obiettori.

Viene quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 9.10.

Dopo che la Commissione ha convenuto di accantonare brevemente l'emendamento 9.3, con il parere favorevole del relatore LORETO e del sottosegretario BRUTTI, posto ai voti è approvato l'emendamento 9.11, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 9.4 e 9.8.

Ripreso l'esame dell'emendamento 9.3, esso, con il parere favorevole del relatore LORETO e del sottosegretario BRUTTI, posto ai voti è approvato.

Dopo che il relatore LORETO e il sottosegretario BRUTTI hanno espresso parere contrario all'emendamento 9.14, il senatore GUBERT annuncia il voto favorevole, motivato anche da quanto previsto nell'articolo 20 del disegno di legge n. 1034.

Dopo una breve precisazione del sottosegretario BRUTTI, posto ai voti l'emendamento 9.14 è respinto.

Dopo che il relatore LORETO ha manifestato avviso contrario all'emendamento 9.5, il senatore MANCA precisa che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ammesso la possibilità che la durata del servizio civile possa essere superiore di alcuni mesi rispetto al servizio militare, per permettere agli obiettori di acquisire le conoscenze teoriche e le capacità pratiche necessarie al servizio stesso.

Il sottosegretario BRUTTI, nell'esprimere parere contrario all'emendamento, sostiene che l'orientamento della Corte costituzionale richiamato dal senatore Manca fa riferimento a specifiche esigenze formative che potranno essere opportunamente definite in sede di istituzione del servizio civile nazionale.

Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 9.5. Sull'emendamento 9.15 si svolge un breve dibattito nel quale intervengono i senatori RUSSO SPENA, PALOMBO, UCCHIELLI, il presidente GUALTIERI e il sottosegretario BRUTTI. In particolare il senatore RUSSO SPENA sostiene che l'esigenza di prevedere un periodo definito di formazione è stata manifestata dagli stessi enti che impiegano gli obiettori e lo stesso Ministro in recenti dichiarazioni agli organi di stampa ha manifestato l'intenzione di prevedere un periodo di due mesi di formazione obbligatoria per gli obiettori. Il senatore UCCHIELLI prospetta l'esigenza di sospendere l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo per consentire una valutazione ponderata delle questioni accantonate e degli emendamenti presentati ai successivi articoli. Il sottosegretario BRUTTI dichiara infine di non ritenere opportuno la specificazione della durata del periodo di addestramento per gli obiettori.

Il relatore LORETO, accogliendo la richiesta del senatore Uccielli, propone di sospendere l'esame dei provvedimenti in titolo per consentire un approfondimento delle questioni rimaste aperte.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 46**Art. 4.**

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «possono presentare la domanda di cui al comma 1 in qualsiasi momento» con le altre: «nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi».

4.2

MANCA

Art. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Un'apposita commissione, costituita nell'ambito dell'Ufficio per il servizio civile nazionale di cui all'articolo 8, comma 1, della quale fa parte un rappresentante del Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte degli Uffici di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2 decreta entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola».

5.2 (Nuovo testo)

MANFREDI

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le altre: «due mesi».

5.6

AGOSTINI

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le altre: «due mesi».

5.7

AGOSTINI

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «con ordinanza non impugnabile» con le altre: «con ordinanza impugnabile».

5.3

MANFREDI

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «con ordinanza non impugnabile» con le altre: «con ordinanza impugnabile».

5.8

PALOMBO, PELLICINI

Sopprimere il comma 5.

5.1

MANCA

Sopprimere il comma 5.

5.4

SEMENZATO, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 5.

5.5

PETRUCCI, LORETO, DE GUIDI, FORCIERI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Coloro che rientrano nell'esubero del contingente di chiamata alla leva non usufruiscono della dispensa dal servizio militare, salvo quanto indicato ai numeri 1), 2), 3) dell'articolo 2 del decreto del Ministro della difesa 15 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1994, recante approvazione di criteri per la concessione della dispensa dalla ferma di leva. Essi vengono impiegati secondo una scala di priorità nazionali ed assegnati:

a) al servizio civile di controllo e salvaguardia delle coste, da attivare con la creazione di una apposita Direzione presso il Ministero dei trasporti e della navigazione;

b) al servizio civile di controllo e salvaguardia delle aree boschive forestali, dei parchi nazionali e regionali, delle zone protette, da attivare con la creazione di una apposita Direzione presso il Ministero delle risorse agricole ed ambientali;

c) ai corpi dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana;

d) ai Corpi della polizia municipali e ad Enti ed Istituzioni che operano per la salvaguardia del patrimonio artistico.

5.bis. A tutti questi compiti, salvo quello presso la polizia municipale, possono accedere gli obiettori di coscienza, a domanda. Solo ulteriori

residui di esuberanti del contingente di leva possono essere utilizzati secondo le modalità proprie per l'impiego degli obiettori di coscienza.

5-ter. Il Governo è delegato ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge appositi decreti legislativi per la disciplina dei servizi di cui al comma 5 lettere a) e b) secondo principi che perseguano il rispetto di criteri di coordinamento e di non sovrapposizione di competenze».

5.9

PALOMBO, PELLICINI

Art. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva armato. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva in servizio armato, con esclusione delle indennità specificatamente riferite al servizio armato eventualmente spettanti a quest'ultimi».

6.3

PALOMBO, PELLICINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il periodo di servizio civile o di servizio militare è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva».

6.1

MANFREDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il periodo di servizio di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Al periodo di servizio civile effettivamente prestato è attribuito ai predetti fini la metà del punteggio. Gli obiettori di coscienza che hanno operato in missioni umanitarie in condizioni di alto rischio, cioè in aree di guerra e in paesi in via di sviluppo, hanno diritto allo stesso trattamento di chi ha espletato gli obblighi di leva. Nell'assunzione di posti di lavoro pubblici, a parità di punteggio e in quelli privati a parità di condizioni, deve essere data la preferenza a chi ha assolto gli obblighi di leva, fatta salva la equiparazione degli obiettori impiegati, su loro richiesta, in attività di alto rischio».

6.4

PALOMBO, PELLICINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'assistenza sanitaria per coloro che prestano servizio civile è assicurata dal servizio sanitario nazionale».

6.2

MANFREDI

Al comma 4 dopo le parole: «servizio sanitario nazionale» aggiungere le seguenti: «, salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 7».

6.100

IL RELATORE

Art. 8.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) organizzare e gestire la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli prioritariamente a missione umanitarie in zone a rischio, alla salvaguardia delle coste e delle aree boschive e forestali, nonché dei parchi nazionali e regionali e delle zone protette, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 5, all'impiego nel Corpo dei Vigili del Fuoco e in quello della Croce Rossa presso Istituzioni ed Enti che operano per la salvaguardia del patrimonio artistico, e assegnando, ove necessario, i rimanenti scaglioni agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b)».

8.9

PALOMBO, PELLICINI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata dei bisogni ed una programmazione annuale del servizio, da compiersi sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli, in ordine di priorità a: Corpi nazionale, regionali e provinciali autonomi dei Vigili del Fuoco; Corpi nazionali, regionali e provinciali autonomi forestali; Corpi volontari dei Vigili del Fuoco; Enti e Organizzazioni volontarie di protezione civile indicati dal Dipartimento della Protezione civile; Enti e organizzazioni, comprese anche quelle di fatto, di coltivatori diretti, che impieghino gli obiettori in attività di tutela dell'ambiente; Pubbliche Amministrazioni locali; Enti e organizzazioni, pubbliche e private, senza scopo di lucro e aventi finalità di pubblica utilità; Enti e organizzazioni con compiti di cooperazione internazionale allo sviluppo».

8.2 (Collegato a 10.1)

MANFREDI

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole da «ovvero» fino alla fine della lettera con le seguenti: «ovvero al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco organizzato a livello locale con formazioni miste di volontari ed effettivi, stabilendo di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'Interno e il dipartimento degli affari sociali il contingente annuo di obiettori che presteranno servizio nel Corpo dei vigili del fuoco, una volta accertato che gli stessi siano idonei fisicamente ed abbiano i requisiti psico-attitudinali richiesti dalla legge».

8.1

PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) stipulare convenzioni con gli enti e le organizzazioni di cui alla lettera a), mantenendo annualmente aggiornati appositi albi presso l'Ufficio per il Servizio civile nazionale e le Regioni, al fine di garantire l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività attinenti, in ordine prioritario, a protezione civile, difesa ecologica, tutela e incremento del patrimonio forestale, assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, cooperazione internazionale allo sviluppo, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;».

8.3

MANFREDI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «i distretti militari regionali» con le altre: «l'Ufficio per il servizio civile nazionale e le regioni».

8.7

LORETO, PETRUCCI, UCCHIELLI, DE GUIDI, FORCIERI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «tramite proprio personale ispettivo» con le altre: «tramite le regioni con loro personale ispettivo».

8.8

LORETO, PETRUCCI, UCCHIELLI, DE GUIDI, FORCIERI

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

8.4

MANFREDI

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

8.10

PALOMBO, PELLICINI

Sopprimere il comma 3.

8.5

MANFREDI

Sopprimere il comma 3.

8.6

RUSSO SPENA, SEMENZATO

Art. 9.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «il termine di un anno dalla presentazione della domanda» con le altre «i termini previsti per l'assegnazione al servizio di leva».

9.12

PALOMBO, PELLICINI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dalla presentazione della domanda» con le altre: «dall'accoglimento della domanda, agli Enti ed Organizzazioni di cui al successivo articolo 11».

9.1

MANCA

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

9.6

MANFREDI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Gli obiettori che risultassero in esubero sono assegnati entro il termine di un anno al Dipartimento per il Coordinamento della Protezione Civile o al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Gli obiettori in ritardo di assegnazione sono collocati in congedo secondo le norme vigenti per il servizio di leva».

9.2

MANCA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «è collocato in congedo secondo le norme vigenti per il servizio di leva» con le altre: «è assegnato al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile o al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».

9.13

PALOMBO, PELLICINI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire» con le altre: «L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile, così come del militare al servizio di leva, deve avvenire».

9.7

MANFREDI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «nell'ambito della regione di residenza» inserire le seguenti: «o di quella indicata nella domanda».

9.10

PETRUCCI, LORETO, UCCHIELLI, DE GUIDI, FORCIERI

Al comma 3, alla fine del primo periodo, aggiungere le parole: «fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 2».

9.3

MANCA

Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

9.11

PETRUCCI, LORETO, UCCHIELLI, DE GUIDI, FORCIERI

Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.

9.4

MANCA

Al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli obiettori in esubero rispetto alle richieste degli Enti convenzionati e coloro che sono esuberanti al contingente di leva sono assegnati d'autorità anch'essi a Enti o organizzazioni di volontariato aventi finalità di protezione civile o di difesa dell'ambiente, secondo programmi concordati annualmente con il Ministro della Difesa, il Dipartimento della protezione civile e le Regioni».

9.8

MANFREDI

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È comunque facoltà delle competenti autorità amministrative di utilizzare, in caso di necessità e per la durata della stessa, gli obiettori di coscienza in attività di preminente interesse dello Stato e prioritariamente di protezione civile, adeguate alle capacità dei singoli soggetti. Tal caso, laddove non diversamente disposto dalla suddetta autorità, viene mantenuto il supporto logistico predisposto per i singoli obiettori».

9.14

PALOMBO, PELLICINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il servizio civile comprende un periodo di formazione e di addestramento della durata complessiva di tre mesi e uno di attività operativa di durata pari a quella del servizio militare di leva. I corsi di formazione ed addestramento sono svolti presso le stesse Amministrazioni, Enti ed Organizzazioni ove sarà prestato il servizio civile».

9.5

MANCA

Al comma 4, dopo le parole: «e comprende un periodo di formazione» inserire le seguenti: «di due mesi».

9.15

PALOMBO, PELLICINI

Al comma 11 sostituire le parole: «sei mesi» con le altre: «un anno».

9.9

RUSSO SPENA, SEMENZATO

ISTRUZIONE (7ª)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 1996

35ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni culturali e ambientali
La Volpe e per la grazia e la giustizia Ayala.*

La seduta inizia alle ore 11.

IN SEDE REFERENTE

(1276) *Disciplina della Società di cultura «La Biennale di Venezia»*

(1218) *D'ONOFRIO ed altri: Nuova disciplina della Biennale di Venezia*
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente OSSICINI informa che il ministro Veltroni è attualmente impegnato presso l'altro ramo del Parlamento e non potrà pertanto essere presente ai lavori odierni della Commissione. Rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto alla seduta già convocata per domani alle ore 15.

La Commissione prende atto.

(1512) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca*, approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio dell'esame)

Il PRESIDENTE avverte che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha calendarizzato il provvedimento in titolo per la settimana in corso; l'esame è previsto per la seduta pomeridiana di oggi o al massimo per la seduta antimeridiana di domani. Egli ha tuttavia già rappresentato l'impossibilità per la Commissione di concludere l'esame in tempo utile per oggi pomeriggio, mentre ritiene più realistico - sempre a condizione che si registri un impegno fattivo di tutti i Gruppi in tal senso - che l'esame in Commissione si concluda in tempo utile per-

chè l'Assemblea esamini il provvedimento nella seduta antimeridiana di domani.

La Commissione concorda con il Presidente ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1474) *Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa*

(Discussione e rinvio)

Il relatore PERA ripercorre le tappe che hanno preceduto l'adozione del provvedimento in discussione. Nel 1990, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fu nominato un comitato composto di 11 membri con il compito di effettuare una ricognizione sistematica degli studi fino ad allora svolti sul consolidamento della Torre. Nell'ottobre dello stesso anno un decreto-legge ampliò i compiti e le funzioni del comitato, allargandone anche la composizione a 13 membri. In particolare al comitato fu attribuito il compito di procedere all'individuazione e definizione del progetto di massima e dei progetti esecutivi, nonché all'attuazione dei necessari interventi. Il termine per la conclusione dei lavori del comitato, originariamente previsto in 12 mesi, fu di anno in anno prorogato fino allo scorso mese di agosto, quando l'ennesima proroga fu inserita in un decreto-legge la cui ultima versione è stata recentemente respinta dalla Camera dei deputati. Si trattava tuttavia di un decreto-legge molto vasto, la cui bocciatura complessiva ha travolto molte disposizioni - tra cui certamente quella relativa alla Torre di Pisa - su cui il consenso era invece unanime.

La necessità di procedere con urgenza al finanziamento degli interventi in oggetto è infatti largamente condiviso e in questo senso è sicuramente apprezzabile la scelta della Presidenza del Senato di assegnare il provvedimento in titolo in sede deliberante. Tuttavia egli non può non lamentare la laconicità della relazione tecnica allegata al disegno di legge che non chiarisce nè la natura nè la finalità degli oneri previsti. Egli chiede pertanto che il Governo fornisca una relazione più analitica al fine di consentire una valutazione più consapevole del provvedimento. Sempre al fine di poter valutare più approfonditamente la congruità degli oneri previsti, egli ritiene poi che debbano essere maggiormente precisati i compiti istituzionali del comitato, il che potrebbe essere utile anche al fine di giudicare la correttezza della prevista scadenza al 31 dicembre 1997 dei suoi lavori.

Riservandosi di presentare alcuni emendamenti - tra cui ne preannuncia uno all'articolo 1, comma 1, volto a modificare una espressione eccessivamente enfatica contenuta nel testo - il relatore conclude auspicando una audizione del presidente del comitato. In tal modo la Commissione potrebbe infatti essere informata sul lavoro effettivamente svolto sino ad ora, nonché sulle difficoltà nelle quali il comitato si trova ad operare, tra cui sicuramente la mancanza di una segreteria tecnica, il pignoramento di alcuni fondi a favore di creditori del Dipartimento della protezione civile, nonché la prossima perenzione di alcuni stanziamenti risalenti al 1990 e non ancora spesi.

Il sottosegretario LA VOLPE esprime l'auspicio che l'audizione proposta dal relatore non comporti un eccessivo ritardo sui tempi di esame del provvedimento.

Il PRESIDENTE ricorda che sul disegno di legge non sono stati ancora espressi i pareri delle Commissioni consultate. Egli ritiene che in attesa di detti pareri si possa senz'altro procedere all'audizione suggerita dal relatore, che potrebbe opportunamente essere svolta in sede di Ufficio di Presidenza, nonchè acquisire una documentazione più analitica da parte del Governo. Egli propone altresì di fissare a giovedì prossimo il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il senatore BEVILACQUA manifesta una disponibilità di massima al mantenimento della sede deliberante che tuttavia, a giudizio del suo Gruppo, è condizionata alla trasmissione da parte del Governo di una relazione tecnica più dettagliata e allo svolgimento della audizione proposta dal relatore. A tale proposito, egli ritiene tuttavia più opportuno convocare l'intero comitato anzichè solo il suo presidente.

Sull'ordine dei lavori, egli chiede infine al Presidente di non convocare le sedute del martedì mattina prima delle ore 11, al fine di evitare che si debbano attendere i colleghi impossibilitati a partecipare ai lavori prima di quell'ora.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che il provvedimento è assegnato alla Commissione in sede deliberante e che una sua rimessione all'esame dell'Assemblea è soggetta, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, alla richiesta di un quinto dei componenti della Commissione, ritiene che si possa senz'altro convocare l'intero comitato nazionale all'audizione proposta dal relatore, salvo poi verificare la possibilità dei suoi singoli componenti di partecipare all'audizione stessa. Egli si dichiara poi disponibile ad accogliere il suggerimento del senatore Bevilacqua in ordine all'orario di convocazione delle sedute, pur sottolineando l'intenso lavoro che la Commissione è chiamata a svolgere, lavoro che, per necessità di molti senatori, deve obbligatoriamente essere concentrato nei giorni centrali della settimana.

La senatrice BUCCIARELLI rileva con soddisfazione come tutti i Gruppi concordino sulla urgenza del provvedimento in titolo, che può rappresentare un valido esempio di come il Parlamento sia in grado di legiferare con speditezza anche -e in certi casi soprattutto - al di fuori della strumentazione d'urgenza. Ella dichiara di concordare senz'altro con le richieste avanzate dal relatore in ordine sia alla trasmissione da parte del Governo di una documentazione più analitica sugli oneri del provvedimento che all'audizione del comitato nazionale. Ella suggerisce tuttavia che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato ad un momento successivo all'acquisizione di tutte le necessarie informazioni.

Il sottosegretario LA VOLPE manifesta la disponibilità del Governo a fornire ogni valutazione utile.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione concorda quindi di fissare a martedì 5 novembre prossimo, alle ore 20, il termine per la presentazione di emendamenti, con l'intesa che entro quella data sia acquisita la documentazione del Governo e svolta l'audizione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1031) Norme relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico

(875) ZECCHINO ed altri: Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico

(Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore LOMBARDI SATRIANI, il quale sottolinea la necessità di procedere alla revisione delle norme che attualmente disciplinano il deposito legale, risalenti al 1939. L'opportunità di intervenire in tale settore fu avvertita già nella scorsa legislatura, quando l'allora Presidente della 7^a Commissione, senatore Zecchino, e i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari in Commissione presentarono un disegno di legge che, dopo ampio ed approfondito dibattito, fu approvato in sede deliberante e trasmesso all'altro ramo del Parlamento, dove non fu possibile concluderne l'esame a causa della interruzione anticipata della legislatura.

Nella legislatura in corso, tale disegno di legge è stato ripresentato da parte dei senatori Zecchino ed altri e lo stesso Governo ne ha presentato uno, per molti versi analogo.

Gli aspetti maggiormente innovativi della normativa che si propone riguardano da un lato la finalità cui deve ispirarsi il deposito legale e dall'altro la tipologia dei documenti ad esso soggetti. Il deposito legale è infatti per la prima volta visto come strumento al servizio della conservazione e del restauro del materiale documentario, anzichè come misura di accrescimento patrimoniale delle biblioteche. Al tempo stesso, in considerazione del notevole sviluppo tecnologico degli ultimi decenni, pare opportuno assoggettare alla normativa non solo il materiale cartaceo ma anche quello informatico, fotografico, multimediale, visivo e sonoro.

Al fine di garantire la completezza della conservazione e le maggiori capacità di accesso da parte del pubblico, si propone poi di diversificare gli enti presso cui effettuare il deposito. In tal senso sono condivisibili alcuni emendamenti preannunciati dal Governo, volti a garantire che le pubblicazioni giuridiche siano depositate non solo presso le biblioteche dei due rami del Parlamento ma anche presso la biblioteca del Ministero di grazia e giustizia. A proposito dei documenti da depositare presso le biblioteche di Camera e Senato, il relatore fa riferimento anche ad un emendamento preannunciatogli dal senatore Biscardi, volto a favorire una maggiore specializzazione della biblioteca della Camera dei deputati con riferimento alle pubblicazioni di carattere amministrativo e di quella del Senato con riferimento alle pubblicazioni di carattere storico. A tale riguardo il relatore si dichiara fortemente convinto della necessità di consolidare con ogni mezzo il patrimonio giuridico dei due rami del

Parlamento, anche a difesa delle prerogative di quest'ultimo rispetto alle osservazioni talora critiche provenienti da altri poteri dello Stato.

Sempre al fine di favorire la formazione di biblioteche di settore, il relatore si esprime poi a favore della norma che prevede l'invio a richiesta di pubblicazioni scientifiche al Consiglio nazionale delle ricerche.

Il relatore conclude sottolineando le misure di collaborazione diretta previste a favore degli editori e auspicando una celere conclusione dell'esame del provvedimento.

Il PRESIDENTE ricorda che non sono ancora stati espressi i pareri delle Commissioni consultate e comunica che da parte del Governo sono stati presentati quattro emendamenti.

Il senatore BISCARDI preannuncia a sua volta la presentazione di un emendamento, cui ha già fatto riferimento il relatore, relativo all'acquisizione di materiale specialistico da parte delle biblioteche della Camera e del Senato.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1033) Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali

(Discussione e rinvio)

Il relatore BISCARDI ricorda l'impegno già profuso dalla Commissione nella scorsa legislatura al fine di mettere ordine nel crescente mercato delle opere d'arte, mercato che ha purtroppo ormai assunto i connotati di fenomeno speculativo. Si giunse allora all'approvazione in sede deliberante di un provvedimento che fu trasmesso alla Camera dei deputati e la cui approvazione definitiva fu impedita dalla anticipata fine della legislatura. Si riprende ora l'esame della materia, a partire dal testo presentato dal Governo, allo scopo di pervenire quanto prima alla definizione di una normativa che contrasti detti fenomeni speculativi. Il disegno di legge si propone di coniugare la normativa recata dalla legge n. 1062 del 1971 sulla autenticità delle opere d'arte con quella recata dalla legge n. 1089 del 1939 sui reperti archeologici posseduti dai privati. La soluzione trovata nella scorsa legislatura per regolare il difficile rapporto tra possesso dei beni da parte dei privati e fruizione dei beni stessi da parte del pubblico aveva raccolto ampio consenso sia da parte dell'allora ministro per i beni culturali e ambientali Paolucci che da parte dell'Arma dei Carabinieri, competente per la tutela del patrimonio artistico. Insoddisfazione era invece stata manifestata dagli antiquari e, in misura minore, da parte dei numismatici. Prima di procedere all'esame puntuale del testo e al fine di pervenire ad una stesura che incontri anche il consenso dell'altro ramo del Parlamento, egli propone pertanto di svolgere preliminarmente alcune audizioni, in particolare dei rappresentanti degli antiquari e dei numismatici, nonché di magistrati esperti nel settore e del Comando per la tutela del patrimonio artistico dei Carabinieri.

Il PRESIDENTE ricorda che anche su questo provvedimento non sono stati espressi i pareri delle Commissioni consultate. In attesa che

questi pervengano, egli condivide l'opportunità di procedere alle audizioni proposte dal relatore, che potranno essere utilmente svolte in sede di Ufficio di Presidenza.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Abilitazione al rilascio di diplomi aventi valore legale da parte della Scuola superiore per interpreti e traduttori di Quartu Sant'Elena (Cagliari) (n. 39)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995: favorevole)

(R139 B00, C07ª, 0004ª)

Il relatore MANIS ricorda l'*iter* necessario per la concessione dell'abilitazione al rilascio di diplomi avente valore legale: visita ispettiva da parte di funzionari del Ministero, trasmissione della relativa relazione al Consiglio universitario nazionale, espressione di un parere da parte di quest'ultimo, espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Per quanto riguarda la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Quartu Sant'Elena, tutte le suddette tappe sono state svolte con esito favorevole e manca solo il parere delle Commissioni parlamentari. Dal momento che la Scuola è l'unica di quel tipo su tutto il territorio regionale e svolge un servizio di innegabile utilità, egli propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Il sottosegretario LA VOLPE si associa alle considerazioni del relatore.

La Commissione esprime quindi parere favorevole sull'atto in titolo.

La seduta termina alle ore 12.

36ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(1512) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore MASULLO illustra il disegno di legge in titolo, che mira a convertire un decreto-legge reiterato almeno dieci volte.

L'articolo 1 destina risorse al rimborso delle somme anticipate dalle università per i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai contratti stipulati con i lettori di lingua straniera, nonché ad interventi di edilizia universitaria per la Terza Università di Roma. In ambedue i casi gli stanziamenti previsti utilizzano accantonamenti precedentemente disposti, tali da assicurare la necessaria copertura finanziaria. L'articolo 2 riguarda invece la materia della contribuzione studentesca, la quale fu riordinata dalla legge n. 537 del 1993, poi derogata quanto ai limiti massimi dall'articolo 5 del decreto-legge n. 120 del 1995, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università, convertito dalla legge n. 236. Si dispone ora che le disposizioni dell'articolo 5, commi 1 e 2, di quel decreto-legge trovino applicazione anche per gli anni accademici 1995-1996 e 1996-1997, con la specificazione -introdotta dalla Camera dei deputati - che per il primo dei predetti anni accademici il prelievo per tasse e contributi a carico degli studenti appartenenti alle fasce a basso reddito non possa subire alcuna variazione in aumento.

Il decreto-legge in esame inoltre reca una disposizione di proroga per il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST) e il Consiglio universitario nazionale (CUN), quest'ultimo oggetto di una discussione approfondita condotta in tempi recenti dalla 7ª Commissione esaminando il disegno di legge n. 1034. Opportunamente la proroga fino al 28 febbraio del 1997, disposta dall'articolo 3 del decreto-legge in esame, si raccorda con quel disegno di legge. L'articolo 4 affronta il problema degli sbocchi professionali delle figure dell'area infermieristica, disponendo che abbiano valore abilitante i diplomi conseguiti secondo il sistema di formazione antecedente alla disciplina prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni. È riconosciuto valore abilitante anche al diploma conseguito nelle scuole dirette a fini speciali. Ulteriori disposizioni concernono i sistemi informativi automatizzati e la rete informatica della ricerca del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, le modalità di approvazione dei programmi pluriennali dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, con l'attribuzione di risorse per il 1997 e 1998, nonché l'autorizzazione di finanziamenti all'Istituto nazionale di fisica della materia. Da ultimo l'articolo 7 prevede che lo statuto delle università e degli istituti superiori non statali sia deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ateneo, su proposta del senato accademico, secondo un procedimento che si presenta per certi versi invertito rispetto a quello configurato dalla disciplina vigente per le università statali.

In conclusione l'oratore rileva come il disegno di legge presenti una struttura e un contenuto che possono dirsi senza sorprese, nell'obiettivo di regolarizzare alcune situazioni venutesi a creare nel corso del tempo.

Auspica che non siano introdotte modifiche, le quali, nell'imminenza del termine di decadenza, precluderebbero la conversione, creando una situazione particolarmente problematica, posti anche i recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale, in ordine alla reiterazione dei decreti-legge.

Il PRESIDENTE ricorda le deliberazioni della Conferenza dei Presidenti di Gruppo in ordine all'esame del provvedimento in titolo da parte dell'Assemblea già a partire dalla seduta odierna. Dà inoltre notizia che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con osservazioni, e che sono stati presentati taluni emendamenti; in particolare, al 4.1 del senatore Lombardi Satriani hanno aggiunto la propria firma i senatori Bevilacqua, Meduri e Marri. Dichiarò quindi aperto il dibattito.

Il senatore MANIS chiede chiarimenti in ordine alla proroga al 28 febbraio 1997 disposta dall'articolo 3 del decreto-legge e si interroga circa la consistenza dei dati e degli elementi informativi raccolti dalle Commissioni parlamentari in ordine ai cospicui finanziamenti stabiliti dagli articoli 5 e 6. Sarebbe opportuno disporre di relazioni tecniche sui programmi di ricerca e sui loro risultati in modo che vi sia la consapevolezza, in un momento di generali sacrifici, che le più limitate risorse stanziare per la ricerca scientifica siano bene impiegate. Fa propri, onde evitarne la decadenza, gli emendamenti presentati dal senatore Pera (6.1 e 6.2), pur dichiarando una convinta adesione solo al secondo tra questi.

Il senatore MONTICONE concorda pienamente con il relatore sulla necessità di dare finalmente una conclusione alla vicenda del decreto-legge in esame, senza cedere alle pur legittime aspirazioni di quei settori del mondo universitario o della ricerca che aspirano all'introduzione di disposizioni particolari. Nel merito, il testo in esame tutela le fasce economicamente più deboli degli studenti, mentre sul tema della valutazione della ricerca scientifica occorrerebbe una riflessione complessiva; al riguardo, anzi, la questione andrebbe espunta anche dal disegno di legge n. 1124 per essere affrontata in termini specifici. Infine si dice convinto della opportunità di procedere sulla strada indicata dal Governo di una riforma del sistema universitario da realizzare per fasi successive.

Il senatore LORENZI rileva che i finanziamenti italiani alla ricerca scientifica si collocano ben al di sotto della media europea, mentre mancano adeguati strumenti di verifica circa il loro impiego. Il testo in esame si ispira ad una concezione ormai vetusta che concentra i finanziamenti in capo a pochi grandi centri di spesa, mentre per il Gruppo Lega Nord - Per la Padania indipendente occorrerebbe spostare il baricentro della spesa per la ricerca a favore delle università. Si rammarica quindi che Governo e Camera dei deputati si siano espressi negativamente sull'emendamento della sua parte politica volto a destinare un miliardo a favore del Consorzio interuniversitario per la fisica spaziale, che egli ora ripresenta in questa sede (6.3). Al riguardo, fa presente che il Consorzio è stato costituito da otto atenei, situati in varie aree nel territorio nazionale e che, a fronte di una spesa per lo spazio di migliaia di

miliardi, in Italia non esiste alcun centro di ricerca specificamente dedicato a tale ambito. Infine stigmatizza il blocco che da molti anni ha colpito gli stanziamenti per la ricerca al Nord, senza che questo abbia portato alcun beneficio al Mezzogiorno.

Il senatore BASINI si dichiara lieto di poter esprimere un giudizio favorevole - pur appartenendo a un Gruppo di opposizione - su di un provvedimento che per la parte relativa alla ricerca scientifica, tutela un preminente interesse nazionale. L'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), infatti, è nella sostanza all'origine di tutta la ricerca fisica pura effettuata nel mondo e l'eccellenza della fisica italiana è dimostrata dal fatto che l'Italia ha espresso fino al 60 per cento dei vertici del CERN, pur contribuendo solo per il 14 per cento al finanziamento di quell'organismo. Il laboratorio del Gran Sasso, poi, è il migliore del mondo per la fisica cosmica. L'INFN presenta il più favorevole rapporto costi-benefici rispetto a qualunque altra struttura pubblica ed è l'unico ente cui siano assicurati totale autonomia e pieno autogoverno, dal momento che i direttori sono eletti da tutto il personale, con esclusione di qualsiasi inframmettenza partitica. Giudicando quindi inaccettabile ogni taglio alle risorse destinate all'INFN, preannuncia il voto negativo sugli emendamenti del senatore Pera, nonché su quello del senatore Lorenzi, alla luce della inopportunità di una dispersione di risorse fra iniziative frammentarie in un campo nel quale, al contrario, la concentrazione è condizione indispensabile per ottenere risultati positivi.

Il senatore BERGONZI ricorda che la deroga al tetto previsto per le tasse e i contributi universitari (deroga che l'articolo 2, comma 1, del testo in esame estende agli anni accademici 1995-96 e 1996-97) ha consentito negli anni scorsi un loro incremento fino al 300 per cento, in termini tali da compromettere il diritto allo studio per intere fasce di studenti. Pur nella consapevolezza della inopportunità di emendare il testo in esame, ritiene necessario che il Senato affronti la questione e pertanto presenta il seguente ordine del giorno, ai fini della sua presentazione all'Assemblea:

«Il Senato,

premessi che nel corso dell'anno accademico 1995-1996 si è verificato un aumento della contribuzione universitaria valutabile intorno al 300 per cento,

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative necessarie a far sì che l'ammontare complessivo della contribuzione universitaria per gli anni accademici 1996-1997 e 1997-1998 rimanga invariato rispetto all'anno accademico 1995-1996, fatto salvo il tasso di inflazione reale».

0/1512/1/7

BERGONZI

Sempre in materia di diritto allo studio, si richiama alle norme di delegificazione contenute nell'articolo 14, comma 7, lettera b), del dise-

gno di legge governativo n. 1124, ricordando che la 7^a Commissione, nel suo parere reso alla Commissione affari costituzionali (competente nel merito), aveva richiesto che sui regolamenti governativi ivi contemplati fosse previsto il parere parlamentare. La Commissione di merito peraltro non ha accolto tale richiesta; egli pertanto invita il Governo di farsi promotore, in occasione del prossimo esame in Assemblea di quel disegno di legge, di un emendamento che accolga la suddetta richiesta.

La senatrice BUCCIARELLI invita il Governo a fornire chiarimenti circa la soppressione, deliberata dalla Camera dei deputati, e apparentemente non ragionevole, del riferimento alla costituzione di un consorzio, all'articolo 6, comma 3, in materia di ricerca astronomica e astrofisica.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI segnala quindi la situazione paradossale in cui versano molti laureati i quali, ammessi a frequentare corsi di abilitazione in base a delibere delle competenti autorità accademiche, sono stati vittima di una vera e propria doccia scozzese di giudizi contraddittori in sede di giurisdizione amministrativa, cui vanno aggiunte le indicazioni - parimenti contraddittorie - espresse dai vertici del Ministero. Invita quindi a risolvere la questione in termini generali sul piano legislativo, se non è possibile per via amministrativa, avvertendo di aver presentato a tal fine l'emendamento 4.1. Per senso di responsabilità, dichiara quindi di ritirare l'emendamento, ma auspica che i tempi e le modalità del dibattito parlamentare non siano tali da soffocare il pieno esercizio del mandato affidato a ciascun parlamentare dal corpo elettorale.

Concluso il dibattito, replica il relatore MASULLO il quale, rimettendosi al Governo per il problema segnalato con l'emendamento 4.1 testè ritirato, si esprime in senso contrario sugli emendamenti 6.1 e 6.2, poichè - senza entrare nel merito del problema relativo alla verifica dell'attività scientifica - mancano gli elementi giustificativi per sottrarre agli enti di ricerca in questione le risorse loro assegnate. Analoghe considerazioni valgono per l'emendamento 6.3, su cui pure la valutazione è contraria.

replica quindi il sottosegretario GUERZONI, il quale rileva in primo luogo che, se il Governo non si fosse fatto carico dei provvedimenti d'urgenza in materia di università e di enti di ricerca ereditati dai precedenti Governi e confluiti nel testo in esame, si sarebbero prodotte conseguenze gravissime ed irreversibili per gli atenei, la ricerca scientifica e il funzionamento dell'intera amministrazione universitaria (stante l'obbligo attualmente vigente di acquisire il parere del CUN su moltissimi atti). È appena il caso di ricordare, poi, che la recentissima sentenza della Corte costituzionale preclude la reiterazione del decreto-legge. Passando alle questioni emerse nel dibattito, ricorda al senatore Manis che il disegno di legge governativo n. 1034, approvato pochi giorni fa dal Senato con significative modifiche suggerite dalla 7^a Commissione, prevede la riforma del CUN e non appena esso entrerà in vigore il CUN attualmente in carica decadrà, quindi anche prima del 28 febbraio. D'altra parte,

la proroga dell'organo è stata imposta dall'impossibilità di procedere alle elezioni, a causa della reiezione del nuovo regolamento elettorale da parte del Consiglio di Stato.

Sugli enti di ricerca, ricordato che il disegno di legge n. 1124 prevede il riordino e la razionalizzazione del settore, fa presente che i finanziamenti contenuti dall'articolo 6 in esame sono indispensabili, poichè attengono a piani pluriennali di ricerca già approvati dal CIPE e vincolati da accordi internazionali. Quanto all'emendamento 6.3, da lui già esaminato durante il dibattito presso l'altro ramo del Parlamento con la massima disponibilità, rileva che, in via di principio, non sembra coerente alterare scelte di ordine generale deliberate dal Parlamento sull'assetto della ricerca scientifica con decisioni di tipo particolaristico. Inoltre il presidente dell'INFN ha manifestato la piena disponibilità dell'ente ad esaminare qualsiasi programma scientifico presentato da ogni ente o consorzio. In materia di tasse universitarie, ricorda che nell'anno accademico 1996-97, a seguito dell'accordo intercorso fra la Conferenza permanente dei rettori e le rappresentanze studentesche, l'aumento del gettito complessivo è stato contenuto entro l'inflazione programmata. Alla senatrice Bucciarelli fa presente che la Camera dei deputati ha soppresso l'inciso da lei ricordato per coerenza ad un proprio precedente voto, contrario alla costituzione di un Istituto per l'astronomia; d'altra parte non è necessaria una prescrizione di legge per dar vita ad un Consorzio interuniversitario. Infine invita il senatore Lombardi Satriani a presentare un ordine del giorno che impegni il Governo a trovare idonee soluzioni al problema segnalato, che peraltro non ha portata generale, ma riguarda esclusivamente un certo numero di laureati nell'università di Messina, ammessi ai corsi di specializzazione da una sentenza del TAR poi annullata nel successivo grado di giudizio.

Dichiara quindi di accogliere l'ordine del giorno n. 1, a condizione che sia limitato al solo anno accademico 1996-1997.

Il senatore BERGONZI modifica di conseguenza l'ordine del giorno, che la Commissione delibera di trasmettere all'Assemblea nel testo modificato.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI presenta quindi il seguente ordine del giorno, che il SOTTOSEGRETARIO accoglie come raccomandazione:

«Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 1512,

premessi che:

a) a partire dall'anno accademico 1991-1992, l'ammissione ai corsi per la formazione specialistica dei medici viene effettuata sulla scorta di un numero programmato di posti, determinato di triennio in triennio dai Ministeri dell'università, della sanità e del tesoro;

b) nel 1991 l'università di Messina bandiva i concorsi secondo il numero dei posti previsti nello statuto e non in base a quelli assegnati all'ateneo in forza della programmazione, essendo stati questi ultimi po-

sti determinati con il decreto interministeriale del 17 dicembre 1991 e quindi a concorsi già espletati;

c) l'università di Messina non ammetteva ai corsi tutti i vincitori del concorso, secondo i posti previsti nel bando, bensì un numero ridotto ed inferiore anche a quello previsto dalla programmazione interministeriale;

d) i medici vincitori del concorso ma esclusi dai corsi, su sentenza del TAR di Catania, venivano ammessi ai corsi senza alcun onere finanziario per l'università;

e) i medici in questione, dopo aver frequentato i corsi di specializzazione e partecipato alle attività didattiche e mediche del servizio, con assunzione dei compiti assistenziali per una completa formazione, a causa dell'intervento del Consiglio di giustizia amministrativa di Palermo, hanno vista annullata la sentenza del TAR di Catania;

f) i medici in questione, senza una necessaria regolarizzazione della loro posizione, non riuscirebbero a conseguire il titolo specialistico;

g) in presenza di un accertato fabbisogno nazionale di medici specialisti, vengono penalizzati dei medici che pur di conseguire una specializzazione hanno rinunciato ad ogni forma di profitto,

impegna il Governo:

per insopprimibili ragioni di equità e di giustizia, ad adottare tutte le iniziative utili affinché i medici ammessi nelle scuole di specializzazione presso l'università di Messina possano conseguire il titolo di specializzazione».

0/1512/2/7

LOMBARDI SATRIANI

Anche di tale ordine del giorno la Commissione delibera la trasmissione all'Assemblea.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti: con separate votazioni la Commissione non approva gli emendamenti 6.1, 6.2 (previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MANIS) e 6.3, indi conferisce al relatore Masullo il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo pervenuto dalla Camera dei deputati, richiedendo altresì l'autorizzazione a riferire oralmente.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1512**al testo del decreto-legge****Art. 4.**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I laureati in medicina ammessi a frequentare nell'anno accademico 1991-1992 i corsi di specializzazione e che abbiano seguito detti corsi con profitto possono essere ammessi a sostenere la prova finale per conseguire il diploma di specializzazione, anche in soprannumero purchè nell'ambito della programmazione regionale vi sia disponibilità di posti aggiuntivi alla data del completamento del corso».

4.1 LOMBARDI SATRIANI, BEVILACQUA, MEDURI, MARRI

Art. 6.

Al comma 2, sostituire le parole: «è stabilito in lire 532 miliardi per il 1997 e lire 555 miliardi per il 1998» con le seguenti: «è stabilito in lire 332 miliardi per il 1997 e lire 355 miliardi per il 1998».

6.1 PERA

Al comma 2, sopprimere le parole da: «In relazione agli obiettivi di sviluppo» sino alla fine del comma.

6.2 PERA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È autorizzata la riduzione di lire 1 miliardo dalla dotazione riservata all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) in favore del Consorzio interuniversitario per la fisica spaziale (CIFS), riconosciuto con decreto ministeriale 4 aprile 1991, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1991, registro n. 8, foglio n. 256, come avente personalità giuridica (*Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1991)».

6.3 LORENZI, BRIGNONE

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 1996

40ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Vita.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1021) *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo*

(701) *SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 ottobre scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI, rilevato che, soprattutto da parte delle forze di opposizione, sono stati depositati nella giornata di oggi circa seimila subemendamenti, esprime l'avviso che al momento la Commissione non sia nelle condizioni di poter affrontare in modo produttivo argomenti quali quelli delle telecomunicazioni e dell'emittenza radiotelevisiva. Ritiene pertanto che l'esame dei provvedimenti in titolo debba essere al momento rinviato.

Il senatore DE CAROLIS dichiara di non comprendere le motivazioni che hanno spinto i Gruppi di minoranza a bloccare l'*iter* di disegni di legge tanto attesi, anche perchè nell'ambito della Conferenza dei Capi-gruppo di questa mattina era emersa la volontà di affrontare comunque la materia in Assemblea entro la metà di novembre. Per parte sua, affinché il dialogo possa riprendere, si dichiara disponibile a ritirare parte dei suoi emendamenti.

Il senatore BOSI giudica comprensibile la posizione assunta dal Presidente, ma ribadisce la necessità che occorra comunque varare una

nuova legge sulle telecomunicazioni. Ripercorre quindi tutto l'iter sin qui svolto dalla Commissione e conclude osservando che la trattazione potrà riprendere fattivamente se la pausa ipotizzata dal Presidente verrà utilizzata per verificare i margini che sussistono per poter sciogliere i nodi rimasti irrisolti e che sostanzialmente derivano da incertezza della maggioranza e del Governo.

Il senatore SEMENZATO dichiara di non comprendere la posizione delle forze del Polo: una scelta ostruzionistica blocca i lavori oggi senza che nessuno abbia mutato le proprie posizioni rispetto alla scorsa settimana e ciò dimostra che la strategia dell'opposizione era di tipo ostruzionistico sin dall'inizio. Tale atteggiamento purtroppo pone a rischio le imprese produttive italiane che operano nel settore.

Il senatore DEBENEDETTI ritiene che a questo punto un breve rinvio possa essere proficuo, ma poichè è in gioco il futuro del sistema industriale italiano, esprime l'avviso che sia comunque necessario riprendere al più presto i lavori.

Il senatore BALDINI giudica positivamente la proposta del Presidente, anche se non ne condivide le motivazioni. Le forze di opposizione hanno sempre espresso volontà di arrivare ad una soluzione del problema, verificando la possibilità di una intesa sulla base di posizioni chiare. Purtroppo, ad ogni ipotesi di intesa è rimasto sin qui estraneo il Governo ed anzi il ministro Macchiaro, con talune inquietanti dichiarazioni rilasciate domenica scorsa ad un popolare quotidiano romano in ordine alla privatizzazione della STET, ha contribuito a confondere il quadro complessivo.

Il senatore DE CORATO ricorda che il suo Gruppo aveva espresso soddisfazione per la posizione assunta dai relatori con i loro emendamenti, giudicando quella una possibile base di partenza per un accordo. Successivamente, però, sono emersi gravi disaccordi nella maggioranza, espressi in primo luogo dai senatori Verdi e di Rifondazione comunista. Ora, la opposizione ha diritto di conoscere con chiarezza le posizioni della maggioranza, senza le quali non può fornire il proprio contributo. Anche il Governo non aiuta, dal momento che si sottrae alle richieste di prendere posizione e anzi, per bocca del Ministro delle poste, tratteggia scenari terribili sulla privatizzazione della STET. In tale situazione è evidente che non si può proseguire, e la responsabilità va ascritta alle incertezze della maggioranza. Coglie l'occasione per chiedere chiarimenti sull'ambito geografico della rete federata, visto che su questo punto si sono registrate numerose contraddizioni, soprattutto tra le dichiarazioni del Ministro e quelle del Presidente della RAI.

Il senatore CASTELLI osserva che se la situazione dei lavori della Commissione cambia di giorno in giorno così sorprendentemente e velocemente; ciò è dovuto evidentemente al fatto che da parte delle forze dell'Ulivo e del Polo si lavora in maniera non trasparente e quindi al di fuori dell'aula della Commissione stessa. Si tratta

comunque di prendere atto che questa Commissione non è al momento in grado di lavorare ad un livello politico accettabile.

Il senatore FALOMI giudica molto grave la decisione delle forze del Polo di presentare seimila subemendamenti, con ciò bloccando la possibilità di legiferare in uno scenario di rapida evoluzione. Si corre pesantemente il rischio di veder colonizzato il Paese in un settore così importante e strategico come quello delle telecomunicazioni. D'altra parte le manovre ostruzionistiche non sono che la logica conseguenza di una posizione già assunta dalla minoranza la scorsa settimana in ordine al calendario dei lavori di questa settimana. È abbastanza strano che si porti a motivazione di tali scelte ostruzionistiche l'esigenza di avere una maggioranza compatta; in realtà, è evidente che l'opposizione non vuole alcuna riforma del sistema delle telecomunicazioni.

Il senatore CÒ respinge l'accusa del senatore De Corato di contraddizione all'interno della maggioranza: i fatti dimostrano che se oggi si bloccano i lavori ciò è dovuto ad una chiara manovra ostruzionistica del Polo.

Il sottosegretario VITA respinge con fermezza l'opinione in base alla quale sussistano contraddizioni nell'operato del Governo. La posizione dell'Esecutivo è chiaramente espressa dai due disegni di legge da esso presentati ai quali il Governo si riporta integralmente. Certo, ciò non vuol dire che non si abbia una disponibilità ad accogliere eventuali modificazioni dei provvedimenti, ma qui le logiche possono essere diverse. La presentazione dei seimila subemendamenti, del resto, è la conseguenza di una volontà da parte delle forze del Polo di bloccare l'*iter* dei disegni di legge apertamente manifestata negli ultimi giorni.

A questo punto, ribadisce la volontà del Governo di avviare un dialogo fattivo, purchè per primi dimostrino disponibilità coloro i quali hanno imboccato la strada dell'ostruzionismo. Per quanto concerne la privatizzazione della STET, osserva che i disegni di legge non hanno l'intenzione di definire le future strategie del gruppo, bensì solo di recepire le indicazioni comunitarie.

Ribadisce altresì che non vi saranno ulteriori decreti di proroga delle concessioni radiotelevisive oltre il 31 gennaio prossimo: è pertanto necessario riprendere il dialogo per non fare torto alla intera industria italiana della comunicazione. Per quanto concerne la struttura della rete federata, infine, ci sarà ancora modo di confrontarsi.

Dopo che il presidente PETRUCCIOLI ha ricordato che, comunque, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ha calendarizzato per la settimana dall'11 al 17 novembre anche l'esame dei disegni di legge n. 1021, n. 1138 e n. 1541 (decreto-legge di proroga delle concessioni radiotelevisive), la proposta di rinviare l'esame dei provvedimenti in titolo viene accolta dalla Commissione con il voto contrario del senatore CASTELLI.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna di oggi non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI E DI GIOVEDÌ TRENTUNO OTTOBRE
(A007 000, C08ª, 0006ª)*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute di domani e di giovedì 31 ottobre è integrato con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 1279, recante misure per l'assunzione di personale tecnico nel Ministero dei lavori pubblici.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 1996

34ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(138) LORETO ed altri. - *Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione*

(151) SPECCHIA ed altri. - *Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione*

(638) AZZOLLINI e BUCCI. - *Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari e di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione*

(1019) FUSILLO ed altri. - *Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione*

(Discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Il presidente SCIVOLETTO, ricordato preliminarmente l'ampio e proficuo esame sviluppatosi, in sede referente, sui disegni di legge in titolo, propone che la Commissione adotti quale testo base per il prosieguo dei lavori il testo accolto in sede referente, dando per acquisito il dibattito svoltosi.

La Commissione conviene quindi di adottare il testo (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna) già accolto in sede referente, quale testo base per il prosieguo dell'esame, e di dare così per acquisito il dibattito già svoltosi.

Il relatore BARRILE si richiama alla approfondita discussione svoltasi nella precedente fase dell'esame, che ha portato alla approvazione del testo unificato, testè accolto dalla Commissione quale testo base, richiamandosi alla relazione già svolta in tale sede.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati, ad iniziativa del Relatore e del Governo, alcuni emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna), su alcuni dei quali occorre attendere il parere della 1ª e della 2ª Commissione permanente.

Dopo che il RAPPRESENTANTE del Governo ha dato per illustrati gli emendamenti presentati, ha nuovamente la parola il relatore BARRILE il quale si sofferma sugli emendamenti proposti dal Governo all'articolo 3 e all'articolo 5, che meritano una riflessione e un ulteriore approfondimento. Quanto all'emendamento all'articolo 8, nel fare osservare che tale proposta riproduce sostanzialmente i commi 2 e 5 dell'articolo 8 del testo unificato, sottolinea l'esigenza di approfondirne la portata, alla luce anche di quanto viene ulteriormente previsto con la proposta, sempre di iniziativa del Governo, di cui all'emendamento 10.1 che, nel riformulare il comma 1, prevede che l'esclusione dell'applicazione della legge n. 319 del 1976 (nonchè delle norme in materia di smaltimento e di recupero dei rifiuti) sia condizionata al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, precisando che - ove tali emendamenti venissero integralmente approvati - per tutte le infrazioni al presente provvedimento, diverse dall'inosservanza di quanto previsto dall'articolo 4, si rientrerebbe nell'ambito di applicazione della legge «Merli» citata. Il relatore si sofferma quindi ad illustrare la portata dell'emendamento 10.2, che mira a fare salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei vari decreti-legge che recavano una disciplina di deroga transitoria alla legge «Merli» per lo smaltimento dei reflui sul suolo, precisando che l'emendamento 10.3 prevede invece la non punibilità per i fatti commessi in data anteriore di quella di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto che la Camera ha respinto il decreto-legge n. 443 del 1996 che reiterava la proroga citata fino al giugno prossimo. Sottolinea, infine, l'urgenza di definire con la massima tempestività il provvedimento legislativo in esame, che è molto atteso dal mondo agricolo, tenuto anche conto che i frantoiani versano attualmente in uno stato di incertezza giuridica per la reiezione del citato decreto.

Il senatore AZZOLLINI, nel convenire su quanto esposto dal relatore, sottolinea che il mondo dei frantoiani è al limite dell'emergenza e si dichiara favorevole ad un dibattito quanto più accelerato possibile, segnalando il rischio di un allungamento dei tempi tenuto conto della discussione della manovra di bilancio in corso presso l'altro ramo del Parlamento.

Il presidente SCIVOLETTO precisa che, una volta acquisiti i prescritti pareri sulla proposta di testo unificato e sugli emendamenti ad essa riferiti, con riferimento ai profili di competenza della 1ª e della 2ª Commissione, la Commissione potrebbe, in assenza di altre proposte emendative, procedere domani stesso alla definitiva approvazione del testo all'esame. Precisa altresì che l'altro ramo del Parlamento potrebbe, a suo avviso, procedere comunque all'esame del testo che non comporta alcun onere finanziario, invitando tutti i Gruppi ad adoperarsi per sollecitare, una volta concluso l'esame auspicabilmente nella seduta di domani, un sollecito *iter* presso la

Commissione 13ª della Camera dei deputati, possibilmente in sede legislativa.

Il senatore AZZOLLINI, ringraziato il Presidente per i chiarimenti, ribadisce le motivazioni dell'urgenza, tenuto conto che molti frantoiani non riescono ad ottenere il certificato dell'apertura dei frantoi, a causa della reiezione del decreto-legge n. 443.

Il senatore FUSILLO, espressa soddisfazione per il lavoro compiuto all'unanimità, prende atto che viene così colmata una grave lacuna giuridica che ha determinato così tanti problemi al mondo produttivo, formulando l'auspicio di una tempestiva approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore MARINI, nel condividere l'esigenza di un intervento legislativo urgente, fa osservare, in relazione all'emendamento 5.1 del Governo, che in alcune regioni i territori hanno una forte pendenza ma che i rischi di ruscellamento dipendono in maggiore misura dalla natura dei terreni.

Il senatore GERMANÀ, nel condividere le proposte di modifica del relatore, dichiara di non ritenere accoglibili gli emendamenti 3.2 (per il rischio di un aumento di adempimenti burocratici) e 5.1.

Il senatore MINARDO, espresso apprezzamento per il lavoro svolto, dichiara di non condividere l'emendamento riferito all'articolo 5 e si associa alla richiesta di una urgente definizione della materia sul piano legislativo.

Il senatore CUSIMANO, nel richiamarsi all'ampio dibattito, che si protrae anche dalla precedente legislatura, sottolinea che il Gruppo di Alleanza Nazionale fa proprie le motivazioni dell'urgenza emerse nel corso del dibattito e auspica un impegno comune di tutte le parti politiche per definire, nel più breve tempo possibile, un quadro di certezze giuridiche per i frantoiani; dichiara infine di non ritenere condivisibili alcuni degli emendamenti presentanti dal Governo.

Il senatore CONTE esprime una valutazione positiva sul lavoro svolto e si pronuncia in senso favorevole sul testo.

Nessun altro chiedendo di parlare, la Commissione rinvia il seguito della discussione congiunta, in attesa dei pareri citati.

IN SEDE REFERENTE

(1346-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, recante interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il PRESIDENTE informa che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, riunitasi nella mattinata, ha inserito nel calendario dei lavori dell'Au-

la il provvedimento in titolo, che potrà essere discusso già al termine della seduta odierna dell'Assemblea, precisando che, per effetto di tale calendarizzazione, la Commissione è chiamata a concludere l'esame anche qualora non siano stati espressi i prescritti pareri. Avverte altresì che l'altro ramo del Parlamento ha modificato il testo licenziato dal Senato, sopprimendo l'articolo 3: precisa al riguardo che le modifiche che erano state accolte dal Senato (al di là della riconduzione delle proposte all'una o all'altra parte politica) costituivano un lavoro positivo di approfondimento, precisando che lo spirito della soppressione della lettera *b*) (relativa all'affidamento degli impianti alle regioni) corrispondeva ad una logica di superamento di forme di gestione diretta regionale o statale; dichiara di volere così tutelare il proficuo lavoro svolto dal Senato.

Il relatore FUSILLO, nel ricordare il pressochè unanime consenso sugli articoli 1 e 2 del decreto, si richiama al dibattito comunque proficuo svoltosi sull'articolo 3, sottolineando come il confronto fra forze di opposizione e di maggioranza abbia consentito un opportuno approfondimento della materia attraverso l'approvazione di proposte migliorative del testo; ricordato di avere comunque condiviso, in Assemblea, gli emendamenti accolti dalla Commissione, osserva che - a fronte della scelta operata dalla Camera di sopprimere l'articolo 3 - c'è il rischio di una ulteriore *navette* legislativa che potrebbe però compromettere, tenuto anche conto della recente sentenza della Corte costituzionale, la definitiva approvazione del testo. Al fine, quindi, di dare un quadro di certezze finanziarie al mondo agricolo con lo stanziamento di 517 miliardi, fa appello al senso di responsabilità della Commissione, invitando ad approvare il testo con le modifiche trasmesse dalla Camera dei deputati.

Si apre il dibattito.

Il senatore BUCCI ricorda che, a fronte di una sostanziale unanimità sui primi due articoli, molte perplessità erano emerse nel dibattito in ordine all'articolo 3; sottolinea peraltro che la soppressione di tale disposizione ad opera della Camera dei deputati non dimostra certo l'inutilità del lavoro svolto dal Senato, che, lo ricorda, era improntato alla preoccupazione di evitare disfunzioni gestionali. Alla luce dell'esigenza di garantire comunque la conversione del decreto, nell'osservare che la soppressione di tale articolo lascia comunque impregiudicate le questioni emerse, preannuncia l'assenso di Forza Italia sul testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore CUSIMANO ricorda che l'*iter* del provvedimento è stato complicato dalla decisione del Governo di inserire, oltre agli articoli 1 e 2 (condivisi pressochè da tutti), l'articolo 3 che ha suscitato molti rilievi e critiche, non solo dell'opposizione: Richiamatosi quindi all'esigenza che il Governo si attenga al dettato della Corte sulla omogeneità delle materie oggetto di decretazione, sottolinea che è finita l'epoca della gestione diretta da parte dello Stato imprenditore e osserva, in relazione alle opinabili critiche emerse nel corso della discussione presso l'altro ramo del Parlamento, che il lavoro di approfondimento del Senato ha

assai spesso prodotto un perfezionamento dei testi all'esame: preannuncia infine il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale sia in Commissione che in Aula.

Il senatore PIATTI, nel ritenere condivisibili le valutazioni già espresse, ricorda che la discussione sull'articolo 3 aveva ruotato, in origine, sulle modalità del processo di decentramento, osservando che i rilievi dei Gruppi di opposizione avevano un fondamento condivisibile, alla luce anche dell'operazione in corso, attraverso il provvedimento collegato, volta a non accrescere il ruolo diretto delle regioni (il che aveva portato alla semplificazione della formulazione dell'articolo 3). Ritieni altresì condivisibili le osservazioni mosse in ordine al tenore del dibattito presso l'altro ramo del Parlamento, sottolineando l'esigenza di assumere comunque delle iniziative e ricordando che l'orientamento della Commissione era stato anche condiviso dall'Assemblea. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento in esame.

Il senatore BIANCO sottolinea che non si può parlare di interventi programmati in agricoltura quando, come fa il decreto-legge in esame, si tratta solamente di finanziare una politica vecchia di vent'anni, che appare riconducibile allo sforzo, forse di alcune componenti burocratiche del Dicastero, di impedire una vera iniziativa riformatrice. Preannuncia pertanto l'astensione del suo Gruppo.

Il senatore MINARDO sottolinea che la Camera dei deputati avrebbe potuto convenire sul testo che l'esame del Senato aveva perfezionato, proprio attraverso le riformulazioni proposte all'articolo 4. Alla luce comunque dell'esigenza di convertire il decreto, preannuncia il voto favorevole in Commissione e in Aula.

Il senatore RECCIA, nel concordare con i precedenti interventi, sottolinea che sussiste ancora incertezza su quale sarà il disegno futuro dei rapporti fra i vari livelli istituzionali in una logica di decentramento, ricordando comunque che il lavoro del Senato era improntato ad uno spirito di positivo miglioramento del testo: sottolinea comunque che la soppressione consentirà una riflessione più approfondita sulla materia e dichiara di convenire sull'esigenza di una tempestiva approvazione.

Il RELATORE, espressa soddisfazione per l'andamento del dibattito che - lo ribadisce - ha evidenziato come l'opera del Senato abbia comportato un oggettivo miglioramento del testo, raccomanda comunque l'approvazione del decreto nel testo trasmesso.

La Commissione, all'unanimità, conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento in titolo nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, autorizzandolo altresì, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, a chiedere la relazione orale.

(141) PIATTI ed altri. - Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA

(850) CUSIMANO ed altri. - Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA

(1287) Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività

(1449) ANTOLINI e BIANCO. - Soppressione dell'AIMA e disciplina delle funzioni di intervento nel mercato agricolo

(1477) BUCCI ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per l'attuazione della politica agricola comunitaria nazionale e degli interventi sul mercato agricolo

(1480) FUSILLO. - Nuove norme in materia di organizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA)

(Esame congiunto e rinvio dei disegni di legge nn. 1449, 1477 e 1480. Congiunzione dell'esame con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 141, 850 e 1287. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 141, 850 e 1287 e rinvio. Congiunzione con i disegni di legge nn. 1449, 1477 e 1480)

Il PRESIDENTE, ricordato che il relatore aveva già proceduto alla illustrazione congiunta dei disegni di legge nn. 141, 850 e 1287, propone che la Commissione congiunga l'esame dei disegni di legge n. 1449, 1477, 1480, successivamente assegnati, al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge dianzi citati.

Conviene la Commissione.

Il relatore PIATTI riferisce congiuntamente sui disegni di legge nn. 1449, 1477 e 1480, sottolineando preliminarmente come la riforma dell'AIMA si colloca all'interno di un più complessivo intervento riformatore della pubblica amministrazione, sul quale il Parlamento si sta pronunciando in sede di esame anche del provvedimento collegato di iniziativa del Ministro Bassanini.

Il relatore sottolinea che esistono differenze, non solo nominalistiche, fra i tre nuovi disegni di legge assegnati, tenuto conto che l'A.S. n. 1449 prevede la soppressione dell'AIMA e il trasferimento delle competenze a nuovi Enti contestualmente istituiti, mentre il disegno di legge n. 1477 istituisce un organismo nazionale di intervento sotto forma di Agenzia, laddove l'A.S. n. 1480 accoglie una formulazione più omogenea con l'A.S. 141. Fa quindi rilevare che esiste una maggiore convergenza di orientamenti per quel che riguarda le funzioni, il finanziamento delle attività e il patrimonio, l'ordinamento contabile e le disposizioni in materia di personale (anche se si presenta più differenziata la disciplina della fase transitoria).

Il punto che merita, a suo avviso, sicuramente un opportuno approfondimento riguarda la definizione del disegno organizzativo del nuovo Ente, con riferimento al ruolo dell'Amministratore, ai poteri del Consiglio di amministrazione, al Comitato consultivo (previsto da tutti i disegni di legge ma con modalità di composizione diverse); sussistono divergenze - prosegue il relatore - anche in materia di frode comunitarie, in quanto la questione è affrontata in un diverso

contesto dal Gruppo di Alleanza nazionale che ha presentato un separato disegno di legge sulla materia.

Il relatore, nel sottolineare l'esigenza di approfondimento e di una puntuale definizione delle varie opzioni normative, osserva che la scelta preliminare riguarderà il nuovo assetto organizzativo, all'interno di una logica di decentramento che appare condivisa da tutti, sia pure con sfumature diverse. Nell'auspicare quindi un lavoro proficuo ma tempestivo (come per la riforma della legge n. 468 del 1992) propone di svolgere rapidamente le audizioni, già definite in precedenti riunioni dell'Ufficio di Presidenza, e di procedere, come è già avvenuto per i disegni di legge in materia di frantoi oleari, alla costituzione di un Comitato ristretto, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento (composto di un senatore per gruppo, del relatore e del Presidente). Nel rilevare infine come un altro nodo fondamentale da sciogliere concerne il grado di autonomia che si vorrà attribuire all'Ente (questione sulla quale esistono alcune diversità di opinioni), sottolinea che la questione della riforma dei grandi Enti nazionali strumentali va affrontata alla luce delle soluzioni che si vorranno dare ai problemi del decentramento e del modello di partecipazione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa e della riforma della Pubblica Amministrazione. Alla luce di tali considerazioni, esprime una valutazione improntata ad ottimismo circa *l'iter* dei provvedimenti.

Il presidente SCIVOLETTO, nel ringraziare il relatore per l'esautiva illustrazione, auspica un rapido e approfondito esame.

Il senatore BETTAMIO, nel dichiarare che si può certo convenire sullo spirito positivo formulato dal relatore, desidera richiamare l'attenzione sulla circostanza che i testi all'esame sottendono comunque tre diverse filosofie di intervento (quella della soppressione dell'AIMA e della creazione di un Ente fotocopia; quella della scorporazione in una pluralità di enti e quella del Gruppo di Forza Italia, ispirata a spirito innovativo attraverso l'istituzione della nuova Agenzia). Sottolinea quindi l'esigenza di procedere tempestivamente, anche alle audizioni, pur di identificare un percorso celere.

Il senatore CUSIMANO, precisando che non interverrà, per il momento, sui testi in esame, fa osservare che le riforme indispensabili per il mondo agricolo riguardano, oltre all'AIMA, anche i consorzi agrari, per i quali dovrebbe essere in corso di perfezionamento il disegno di legge governativo e sui quali ha già presentato un suo disegno di legge. Pur dichiarando di non richiedere la contemporaneità della discussione, sottolinea l'esigenza di procedere comunque con celerità all'esame della riforma dei consorzi.

La Commissione rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata al termine della seduta plenaria odierna,

non avrà più luogo tenuto conto del concomitante inizio dei lavori dell'Aula.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,10.

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 138, 151, 638 E 1019**

Art. 1.

(Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide)

1. Le acque di vegetazione residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge le sanse umide provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo possono essere utilizzate come ammendanti in deroga alle caratteristiche stabilite dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748 e successive modificazioni. Lo spandimento delle sanse umide sui terreni aventi destinazione agricola può avvenire secondo le modalità e le esclusioni di cui agli articoli 4 e 5. Le norme di cui alla presente legge relative alle acque di vegetazione di cui al comma 1 si estendono anche alle sanse umide di cui al presente comma ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 6.

Art. 2.

(Limiti di accettabilità)

1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dell'articolo 1 è consentita in osservanza del limite di accettabilità di cinquanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di ottanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo continuo.

2. Qualora vi sia effettivo rischio di danno alle acque, al suolo, al sottosuolo o alle altre risorse ambientali, accertato a seguito dei controlli eseguiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, il sindaco con propria ordinanza può disporre la sospensione della distribuzione al suolo oppure ridurre il limite di accettabilità.

Art. 3.

(Comunicazione preventiva)

1. L'utilizzazione agronomica dei terreni aventi destinazione agraria ai fini dello spandimento delle acque di vegetazione è subordinata alla

comunicazione da parte dell'interessato al sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni, almeno entro trenta giorni prima della distribuzione, di una relazione redatta da un agronomo, perito agrario o agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale, sull'assetto pedogeomorfologico, sulle condizioni idrologiche e sulle caratteristiche in genere dell'ambiente ricevitore, con relativa mappatura, sui tempi di spandimento previsti e sui mezzi meccanici per garantire un'idonea distribuzione.

2. L'autorità competente può, con specifica motivazione, chiedere ulteriori accertamenti o disporre direttamente controlli e verifiche.

Art. 4.

(Modalità di spandimento)

1. Lo spandimento delle acque di vegetazione deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico.

2. Lo spandimento delle acque di vegetazione si intende realizzato in modo tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni di produzione nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento.

Art. 5.

(Esclusione di talune categorie di terreni)

1. È vietato in ogni caso lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse, ai sensi dell'articolo 1, sulle seguenti categorie di terreni:

a) i terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

b) i terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati;

c) i terreni investiti da colture orticole in atto;

d) i terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a dieci metri;

e) terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati.

Art. 6.

(Stoccaggio)

1. Lo stoccaggio delle acque di vegetazione deve essere effettuato per un termine non superiore a 30 giorni in silos, cisterne o vasche interrate o sopraelevate all'interno del frantoio o in altra località, previa comunicazione al sindaco del luogo ove ricadono.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di edificabilità dei suoli.

Art. 7.

(Competenze delle regioni e province autonome)

1. Le regioni e le province autonome possono redigere un apposito piano di spandimento delle acque di vegetazione con l'indicazione di ulteriori precisazioni tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente ricevitore, della presenza di zone di captazione di acqua potabile, minerale e termale e dei limiti di concentrazione delle sostanze organiche.
2. Il piano, redatto sulla base della valutazione delle diverse situazioni territoriali, deve riguardare comprensori omogenei, individuati con riferimento alle caratteristiche della produzione olivicola, alla distribuzione ed intensità degli oliveti nonché alla collocazione territoriale ed alle dimensioni degli impianti di molitura.
3. Copia del piano viene inviata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e al Ministero dell'ambiente.

Art. 8.

(Sanzioni)

1. Chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione senza procedere alla preventiva comunicazione di cui all'articolo 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire un milione.
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione con inosservanza dei modi di applicazione di cui all'articolo 4, comma 2. Se la violazione riguarda la mancata osservanza delle precauzioni previste dal comma 1 dello stesso articolo, si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni, salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato.
3. A chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione con inosservanza del limite di accettabilità di cui all'articolo 2 si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni, aumentabile sino ad un terzo in caso di violazione di particolare gravità del suddetto limite di accettabilità.

4. Chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione in violazione dei divieti di cui all'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

5. Per l'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni è competente l'autorità comunale, salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.

Art. 9.

(Controlli)

1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, laddove esistenti, procedono alla verifica periodica delle operazioni di spandimento delle acque di vegetazione a fini di tutela ambientale.

2. Ogni tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente per le parti di competenza, trasmette, entro il 31 dicembre, al Parlamento una relazione sulla applicazione della presente legge, sullo stato delle acque, del suolo, del sottosuolo e delle altre risorse ambientali venute a contatto con le acque di vegetazione, nonchè sulle più recenti acquisizioni scientifiche in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari.

Art. 10.

(Disposizioni finali)

1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dell'articolo 1, non è subordinata all'osservanza da parte dell'interessato delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni.

2. Sono abrogati il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 138, 151, 638 E 1019**

Art. 3.

Al comma 1, sopprimere le parole: «dei terreni aventi destinazione agraria ai fini dello spandimento».

3.1

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «i terreni» aggiungere le seguenti: «ed alla provincia».

3.2

IL GOVERNO

Art. 5.

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«f) terreni con pendenza superiore al 15 per cento».

5.1

IL GOVERNO

Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art...

1. Chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione con inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire un milione. Si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni se la violazione riguarda la mancata osservazione delle

prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 1, salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato.

2. Per l'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni è competente l'autorità comunale, salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità».

8.0.1

IL GOVERNO

Art. 10.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue è esclusa dal campo di applicazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, nonché delle norme in materia di smaltimento e recupero dei rifiuti, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 della presente legge».

10.1

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, commi 2 e 3 dei decreti legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28 agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995, n. 546, 26 febbraio 1996, n. 81, 26 aprile 1996, n. 217, 25 giugno 1996, n. 335 e 8 agosto 1996, n. 443.».

10.2

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. Non sono punibili per i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge in violazione della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni coloro che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 1 e dal comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119».

10.3

IL RELATORE

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 1996

35ª Seduta (notturna)*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Intervengono il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato BERSANI e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero CARPI.

La seduta inizia alle ore 21,05.

*IN SEDE REFERENTE***(637) WILDE ed altri. - Disciplina della subfornitura industriale****(644) TAPPARO ed altri. - Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta notturna del 23 ottobre dopo l'approvazione dell'articolo 3.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 4, riferiti al disegno di legge n. 637.

Il relatore MICELE illustra l'emendamento 4.3, teso a fissare un tetto al valore della fornitura che può essere ulteriormente affidata in subfornitura, escludendo da detta norma l'esecuzione di prestazioni alle proprie associate da parte di consorzi di imprese.

Il presidente CAPONI dichiara decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 4.16, 4.5, 4.17, 4.18, 4.6, 4.7 e 4.19.

Il senatore CIMMINO dà per illustrati gli emendamenti 4.8, 4.9 e 4.10 a sua firma.

Il senatore TRAVAGLIA illustra gli emendamenti 4.11 e 4.12, tesi a riferire il divieto di interposizione all'ipotesi di affidamento ad unico subfornitore: la previsione di un tetto espresso in misura percentuale gli pare macchinosa e sicura fonte di successive difficoltà per la messa in

opera dei controlli, senza contare l'enorme contenzioso cui è suscettibile di dare luogo. Esso rappresenta inoltre un inutile «orpello» in un mercato già afflitto da eccessiva regolamentazione e lede la libertà di intrapresa economica. L'emendamento 4.13 sostituisce alla sanzione amministrativa - da lui ritenuta inopportuna - la previsione di una eventuale integrazione del prezzo da parte del subfornitore-committente.

Il senatore TURINI illustra l'emendamento 4.14, inteso a sopprimere il comma 3 contenente la previsione di una sanzione amministrativa.

Sull'insieme degli emendamenti riferiti all'articolo 4 si apre una discussione.

Il senatore WILDE ritiene che la previsione di un rigido 50 per cento può effettivamente creare problemi di irrigidimento del mercato.

Il relatore MICELE osserva, però, che il divieto di assegnazione ad un unico subfornitore, presupposto negli emendamenti sottoscritti dal Gruppo di Forza Italia non gli sembra eliminare il problema della interposizione.

Il senatore LAGO si dice a sua volta perplesso sulla previsione del tetto del 50 per cento, invitando a riflettere sulla possibilità di prevedere una regolamentazione del tipo di quella vigente per il subappalto. Espri-me inoltre perplessità sul comma 3 dell'emendamento sostitutivo presentato dal relatore.

Anche il senatore TAPPARO ritiene fonte di possibili rischi la previsione di un tetto percentuale, pur condividendo lo spirito sotteso a tale proposta: è preferibile quindi lasciare il testo originario, a meno che non si trovi una soluzione alternativa convincente.

Il senatore NAVA ritiene anch'egli che si dovrebbe effettuare uno sforzo per tentare di cogliere il valore delle proposte degli emendamenti del senatore Travaglia, mentre sono degne di nota le osservazioni formulate dal senatore Lago.

Il senatore TURINI richiama l'attenzione sulla presenza della malavita organizzata nel settore dell'interposizione nelle attività produttive.

La senatrice FIORILLO dichiara di condividere alcuni degli orientamenti che emergono dagli emendamenti dei senatori Travaglia ed altri.

Dopo che il senatore DE CAROLIS ha lamentato la mancata assunzione da parte del Governo di posizioni nette sul provvedimento in titolo, il sottosegretario CARPI interviene, richiamando l'attenzione sull'estrema delicatezza dell'articolo 4: il provvedimento legislativo deve porsi come obiettivo la tutela sia del subfornitore che del committente senza posizioni preconcepite e a partire da una non superficiale conoscenza delle situazioni concrete che si vanno a regolamentare. Egli ritie-

ne in particolare che sarebbe opportuno l'inserimento di una clausola che preveda l'autorizzazione da parte del committente dell'affidamento della commessa ad altro subfornitore. Ritenendo necessario un approfondimento, chiede pertanto il momentaneo accantonamento dell'articolo 4.

Posta ai voti la proposta di accantonamento è approvata dalla Commissione, mentre sono accantonati anche gli emendamenti aggiuntivi al medesimo articolo 4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il presidente CAPONI dichiara decaduto, per assenza del proponente, l'emendamento 5.18; per il medesimo motivo sono dichiarati decaduti gli emendamenti 5.2, 5.3 e 5.4.

Il senatore TURINI dà per illustrati gli emendamenti 5.14, 5.17, 5.16 e 5.15, mentre il senatore MICELE dà per illustrati gli emendamenti 5.1, 5.12 e 5.13; il senatore CIMMINO dà a sua volta per illustrati gli emendamenti 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8, mentre il senatore TRAVAGLIA dà per illustrati gli emendamenti 5.9, 5.10 e 5.11.

In sede discussione il relatore MICELE suggerisce alcune modifiche agli emendamenti 5.8 e 5.15, di identico contenuto, subordinando il proprio parere favorevole al loro accoglimento.

Sui medesimi emendamenti intervengono i senatori TRAVAGLIA (che solleva perplessità sul termine di 8 giorni da ritenersi troppo ristretto); DEMASI (che ritiene preferibile mantenere fermo detto termine, considerato che la contrattazione tipo è abilitata ad ampliarlo); LAGO (che solleva a sua volta perplessità sul contenuto del comma 4-bis inserito dagli emendamenti in esame); DE CAROLIS (che a sua volta si colloca su posizioni simili a quelle del senatore Travaglia).

Il relatore MICELE propone quindi una nuova stesura del testo che tiene conto delle osservazioni formulate e che viene accolta dai presentatori Cimmino e Turini, pervenendosi così all'emendamento 5.8 (nuovo testo) cui sono aggiunte le firme dei senatori Turini, Pontone, Mantica e Demasi, che conseguentemente ritirano l'emendamento 5.15.

Il relatore MICELE esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.14, 5.5 e 5.9, di contenuto identico all'emendamento 5.1 a sua firma. Egualmente favorevole è il parere del relatore sugli emendamenti 5.3, 5.17, 5.6 e 5.10 di contenuto identico all'emendamento 5.12 a sua firma, nonchè sull'emendamento 5.7 identico all'emendamento 5.13; esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 5.11, 5.16 e 5.8 (nuovo testo). Il sottosegretario CARPI si uniforma ai pareri espressi dal relatore su tutti gli emendamenti all'articolo 5.

Si passa alle votazioni.

Posti ai voti con una unica votazione gli emendamenti 5.14, 5.1, 5.5 e 5.9 sono approvati dalla Commissione; egualmente approvati con un'unica votazione sono gli emendamenti 5.12, 5.17, 5.6 e 5.10 di contenuto identico; sono poi posti ai voti con un'unica votazione gli emendamenti 5.13 e 5.7, tesi a sopprimere il comma 3. Approvati dalla Commissione con un'unica votazione detti emendamenti, risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 5.11 e 5.16. Posto ai voti l'emendamento 5.8 (nuovo testo) è approvato dalla Commissione.

Dopo l'approvazione dell'articolo 5 si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il presidente CAPONI dichiara decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 6.6 e 6.1.

Il relatore MICELE illustra l'emendamento 6.4.

Il senatore TURINI illustra l'emendamento 6.5.

I senatori CIMMINO e TRAVAGLIA illustrano rispettivamente gli emendamenti 6.2 e 6.3.

Dopo che sugli emendamenti 6.4, 6.5, 6.2 e 6.3, d'identico contenuto, si sono espressi favorevolmente il RELATORE e il GOVERNO, posti ai voti con un'unica votazione detti emendamenti risultano approvati dalla Commissione.

Dopo che la Commissione ha approvato l'articolo 6, il presidente CAPONI dichiara decaduto l'emendamento 7.1 per assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

Dopo che l'emendamento 8.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente, i senatori MICELE, CIMMINO, TRAVAGLIA e TURINI danno per illustrati gli emendamenti 8.4, 8.2, 8.3 e 8.5, di identico contenuto, tesi a sopprimere l'articolo 8.

Previo parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO i suddetti emendamenti sono approvati dalla Commissione con un'unica votazione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il presidente CAPONI dichiara decaduto per assenza del proponente l'emendamento 9.3.

Il relatore MICELE illustra l'emendamento 9.2, con il quale intende fra l'altro ottemperare al parere della 6ª Commissione permanente.

Il senatore CIMMINO dà a sua volta per illustrato l'emendamento 9.1, di contenuto analogo a quello del relatore.

Previo parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO su entrambi gli emendamenti, posto ai voti l'emendamento 9.2 è accolto dalla Commissione. Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 9.1.

Dopo l'approvazione dell'articolo 9 si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il presidente CAPONI dichiara decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 10.2 e 10.6.

Il senatore TRAVAGLIA illustra l'emendamento 10.3 con il quale intende ricondurre la figura dell'abuso di dipendenza economica nel rapporto di subfornitura alla disciplina dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Ricorda al riguardo come l'Autorità per la tutela della concorrenza e del mercato ebbe già a pronunziarsi sul testo elaborato la scorsa legislatura, ritenendo la fattispecie già coperta dalla suddetta legge.

Il relatore MICELE illustra l'emendamento 10.4 col quale si intende fornire una più chiara definizione del concetto di abuso di dipendenza economica, muovendo nella direzione indicata nelle osservazioni della Autorità *antitrust* citate dal senatore Travaglia.

Il senatore TURINI dà per illustrato l'emendamento 10.5 di contenuto identico a quello del relatore.

Il sottosegretario CARPI presenta l'emendamento 10.7 con il quale si offre una più precisa definizione della nozione di abuso di dipendenza economica, nozione per la quale non esiste una giurisprudenza comunitaria di riferimento. Si consente poi all'Autorità *antitrust* di strutturare la sua organizzazione in modo da poter corrispondere ai nuovi compiti così attribuitigli; l'emendamento non comporta oneri, considerate le modalità di finanziamento dell'Autorità previste nella sua legge istitutiva.

Il relatore MICELE dichiara di essere disposto a ritirare il proprio emendamento e ad accogliere quello del Governo; dal quale però chiede che siano eliminate le lettere *b)* e *c)*.

Anche i senatori TURINI, TRAVAGLIA e LAGO sollevano perplessità sulle lettere *b)* e *c)* dell'emendamento del Governo, mentre il senatore TAPPARO ricorda come l'istituto dell'abuso di dipendenza economica sia già presente in altri ordinamenti.

Il senatore DE CAROLIS si dice favorevole all'emendamento del Governo che - a suo modo di vedere - deve essere accolto nel suo insieme. Dello stesso avviso è il senatore PAPPALARDO.

Dopo che il sottosegretario CARPI ha insistito sull'accoglimento dell'emendamento del Governo nel suo testo integrale, ribadendo l'assoluta non onerosità del medesimo per il bilancio dello Stato, il relatore

MICELE dichiara di accoglierlo, ritirando conseguentemente l'emendamento 10.4.

Il senatore TURINI ritira a sua volta l'emendamento 10.5.

Il sottosegretario CARPI accoglie poi l'indicazione formulata dal senatore DEMASI, tesa a sostituire le parole «L'abuso può consistere» con le altre «L'abuso consiste».

Si passa alle votazioni.

Previo parere contrario del RELATORE e del GOVERNO l'emendamento 10.3 è respinto della Commissione. Risulta invece approvato l'emendamento 10.7 (nuovo testo) presentato dal Governo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il presidente CAPONI dichiara decaduto per assenza del proponente l'emendamento 11.2.

Il relatore MICELE e i senatori TURINI, CIMMINO e TRAVAGLIA danno per illustrati gli emendamenti 11.5, 11.6, 11.3 e 11.4 di contenuto identico.

I senatori WILDE e TURINI danno a loro volta per illustrati gli emendamenti 11.1 e 11.7.

Sulla questione del «made in Italy» interviene il sottosegretario CARPI dichiarando che al Governo sarebbe particolarmente gradita l'approvazione di un atto di indirizzo da parte del Parlamento che gli consenta di affrontare in sede comunitaria la spinosa questione.

Il senatore DE CAROLIS si dice favorevole agli emendamenti soppressivi, in considerazione dei problemi comunitari che potrebbero sorgere.

Il senatore PONTONE sottolinea, invece, come la richiesta di sostegno avanzata da parte del Governo, lasci intendere che esso si ritiene debole di fronte ai *partners* dell'Unione europea.

Il senatore NAVA, pur accettando l'indicazione proveniente dal Governo, dichiara di sottoscrivere gli emendamenti 11.1 e 11.7, ritenendo opportuno che la Commissione si presenti in Aula con un testo che inglobi l'articolo dedicato al «made in Italy», in un'ottica quasi provocatoria che segnali la necessità di apprestare ogni difesa a tutela della produzione italiana.

Si associa alle considerazioni del senatore Nava, il senatore TURINI, che pertanto ritira l'emendamento 11.6 e insiste per la votazione dell'emendamento 11.7 a sua firma.

Il senatore WILDE si richiama al parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, la quale poneva essenzialmente l'accento sulla mancata previsione di sanzioni; di qui l'emendamento 11.1 a sua firma, teso a prevedere tali sanzioni.

Il presidente CAPONI si dice favorevole alla soppressione dell'articolo e al conferimento al relatore Micele dell'incarico di predisporre un ordine del giorno da sottoporre all'Assemblea.

Il senatore LAGO sottolinea a sua volta l'importanza del mantenimento dell'articolo, che si pone a salvaguardia della produzione italiana.

Il senatore TAPPARO ritiene la questione sicuramente rilevante, ma più utilmente collocabile in un provvedimento specifico.

Si passa alle votazioni

Previo parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, gli emendamenti 11.5, 11.3 e 11.4, di identico contenuto, sono approvati dalla Commissione. Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 11.1 e 11.7.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il senatore WILDE dà per illustrato l'emendamento 12.2.

Il relatore MICELE illustra l'emendamento 12.1, sostitutivo del comma 1, nonché gli emendamenti 12.3, 12.4 e 12.5, soppressivi rispettivamente dei commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo.

Propone quindi una diversa formulazione dell'emendamento 12.1, tesa ad allontanare ogni sospetto di voler inserire una forma di arbitrato obbligatorio; l'emendamento 12.1 (nuovo testo) è integralmente sostitutivo dell'articolo 12. Il relatore ritira conseguentemente gli emendamenti 12.3, 12.4 e 12.5.

Il sottosegretario CARPI dichiara di condividere la proposta testè formulata dal relatore, che risolve adeguatamente la questione dell'arbitrato obbligatorio.

Posto quindi ai voti l'emendamento 12.1 (nuovo testo) è approvato dalla Commissione. Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 12.2.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il relatore MICELE dà per illustrato l'emendamento 13.3, mentre il senatore TRAVAGLIA dà a sua volta per illustrato l'emendamento 13.2 di identico contenuto.

Il presidente CAPONI dichiara decaduto per assenza del proponente l'emendamento 13.1.

Previo parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO gli emendamenti 13.3 e 13.2, con unica votazione, sono approvati dalla Commissione, risultando conseguentemente soppresso l'articolo 13.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 14.

Dopo che il presidente CAPONI ha dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 14.2, il relatore MICELE ed i senatori CIMMINO e TRAVAGLIA danno per illustrati gli emendamenti 14.1, 14.3 e 14.4, tesi a sopprimere l'articolo.

Previo parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, gli emendamenti 14.1, 14.3 e 14.4, di contenuto identico, con un'unica votazione sono approvati dalla Commissione.

Si passa all'esame dell'articolo 4 precedentemente accantonato, dopo che erano stati illustrati gli emendamenti.

Il relatore MICELE dà lettura di un nuovo testo dell'emendamento da lui formulato, teso ad accogliere alcune delle osservazioni emerse dal dibattito.

Dopo che il GOVERNO ha espresso parere favorevole, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il presidente CAPONI dichiara che voterà contro l'emendamento del relatore nel nuovo testo da lui formulato, ritenendo che lo sforzo da lui compiuto, per quanto apprezzabile, abbia fatto venir meno le finalità proprie dell'emendamento.

Il senatore TURINI dichiara voto favorevole all'emendamento 4.3 (nuovo testo).

Il senatore LARIZZA dichiara a sua volta voto favorevole, ritenendo la proposta del relatore un'utile mediazione.

Il senatore Athos DE LUCA, pur condividendo alcune preoccupazioni del Presidente, dichiara a sua volta che voterà a favore dell'emendamento.

Posto ai voti l'emendamento 4.3 (nuovo testo) è quindi accolto dalla Commissione. Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti 4.8, 4.11, 4.9, 4.12, 4.14, 4.10 e 4.13.

Si passa agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 4.

Il senatore WILDE, riservandosi di ripresentarli eventualmente in Assemblea, dichiara di ritirare gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2 a sua fir-

ma, in quanto il problema che essi puntano ad affrontare – a suo parere di importanza fondamentale – non ha trovato spazio nel provvedimento in esame; esso richiede comunque una attenzione particolare, cui la sua parte politica si sente costantemente impegnata.

Si passa all'esame degli emendamenti di coordinamento.

Il relatore MICELE illustra gli emendamenti Coord. 1 e Coord. 2, dichiarando che il primo tende a superare contraddizioni evidenziate con l'inserimento del comma 2 nell'articolo 1, mentre il secondo rappresenta una mera correzione formale.

Previo parere favorevole del GOVERNO, gli emendamenti Coord. 1 e Coord. 2 sono approvati dalla Commissione.

Il presidente CAPONI propone che la Commissione conferisca mandato al relatore a riferire all'Assemblea sui provvedimenti in titolo nel testo unificato testè accolto che prenderà il titolo: «Disciplina della sub-fornitura nelle attività produttive». Propone altresì che gli venga conferito mandato a procedere alle modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

Parlando a nome del suo Gruppo il PRESIDENTE dichiara voto favorevole, nonostante le modifiche introdotte all'articolo 4, da lui non condivise.

Posta ai voti la proposta di conferimento del mandato al relatore è approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 23,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 637**Art. 4.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. La fornitura di beni e servizi oggetto del contratto di subfornitura non può, a sua volta, essere ulteriormente affidata in subfornitura per una quota superiore al cinquanta per cento del valore della fornitura.

2. Gli accordi con cui il subfornitore affidi ad altra impresa l'esecuzione delle proprie prestazioni in misura superiore al cinquanta per cento sono nulli.

3. Non deve considerarsi subfornitura l'assegnazione dell'esecuzione di prestazioni alle proprie associate da parte di un consorzio di cooperative o di altre forme consortili tra imprese previste dalla legislazione vigente.

4. In caso di ulteriore affidamento in subfornitura di una parte di beni e servizi oggetto del contratto di subfornitura, gli accordi con cui il subfornitore affida ad altra impresa l'esecuzione parziale delle proprie prestazioni, sono oggetto di contratto di subfornitura, così come definito dalla presente legge. La forma, il contenuto ed i termini di pagamento di detto nuovo contratto di subfornitura non possono essere peggiorativi di quelli contenuti nel contratto di subfornitura originario».

4.3 MICELE, CAPONI, DE CAROLIS, Athos DE LUCA, FIORILLO, LARIZZA, ZILIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. La fornitura di beni e servizi oggetto del contratto di subfornitura non può, a sua volta, essere ulteriormente affidata in subfornitura senza l'autorizzazione del committente per una quota superiore al cinquanta per cento del valore della fornitura salvo che le parti nel contratto non abbiano indicato una misura maggiore.

2. Gli accordi con cui il subfornitore affidi ad altra impresa l'esecuzione delle proprie prestazioni in misura superiore al cinquanta per cento sono nulli.

3. In caso di ulteriore affidamento in subfornitura di una parte di beni e servizi oggetto del contratto di subfornitura, gli accordi con cui il subfornitore affida ad altra impresa l'esecuzione parziale delle proprie prestazioni, sono oggetto di contratto di subfornitura, così come definito dalla presente legge. I termini di pagamento di detto nuovo contratto di subfornitura non possono essere peggiorativi di quelli contenuti nel contratto di subfornitura principale».

4.3 (Nuovo testo) MICELE, DE CAROLIS, Athos DE LUCA, FIORILLO, LARIZZA, ZILIO

Al comma 1, sopprimere la parola: «non».

4.15 CORTELLONI

Al comma 1, dopo le parole: «essere affidata» inserire la seguente: «anche».

4.16 CORTELLONI

Al comma 1, sostituire le parole: «in subfornitura» con le parole: «ad un unico subfornitore».

4.5 DEBENEDETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «in subfornitura» con le parole: «ad un unico subfornitore».

4.8 CIMMINO

Al comma 1, sostituire le parole: «in subfornitura» con le parole: «ad un unico subfornitore».

4.11 TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE

Al comma 1, dopo le parole: «in subfornitura» aggiungere le seguenti: «previo consenso del committente».

4.17 CORTELLONI

Sopprimere il comma 2.

4.18 CORTELLONI

Al comma 2, sostituire la parola: «altra» con le altre: «un'unica».

4.6 DEBENEDETTI

Al comma 2, sostituire la parola: «altra» con le altre: «un'unica».

4.9 CIMMINO

Al comma 2, sostituire la parola: «altra» con le altre: «un'unica».

4.12 TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE

Sopprimere il comma 3.

4.14 TURINI, PONTONE, MANTICA, DEMASI

Sopprimere il comma 3.

4.10 CIMMINO

Sopprimere il comma 3.

4.7 DEBENEDETTI

Sopprimere il comma 3.

4.19 CORTELLONI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. In caso di violazione del divieto, il subfornitore-committente è tenuto, a semplice richiesta del proprio subfornitore, ad integrare il prezzo con questi convenuto in modo da renderlo uguale a quello pattuito con il committente principale, salvo il diritto del proprio subfornitore di non adempiere in tutto o in parte al contratto o di ottenere la rifusione delle spese sostenute per l'esecuzione ed i danni subiti».

4.13 TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ai fini della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più provvedimenti volti a:

a) semplificare i procedimenti contabili della pubblica amministrazione relativamente al pagamento delle fatture emesse da imprese private per la cessione di beni e la prestazione di servizi;

b) prevedere che il pagamento delle fatture di cui risulta debitrice la pubblica amministrazione avvenga entro il termine di 60 giorni dal momento della consegna del bene o dall'avvenuta comunicazione della esecuzione della prestazione, nonchè sanzioni nei confronti dei responsabili del ritardato pagamento».

4.0.1

WILDE

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ai fini della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più provvedimenti volti a:

a) semplificare i procedimenti contabili della pubblica amministrazione relativamente al pagamento delle fatture emesse da imprese private per la cessione di beni e la prestazione di servizi;

b) prevedere il rapido espletamento delle fatture di cui al punto a), nonchè sanzioni nei confronti dei responsabili del ritardato pagamento».

4.0.2

WILDE

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.18

CORTELLONI

Al comma 1, sostituire le parole: «la descrizione contenuta nelle specifiche tecniche nonchè quella tecnico-professionale di messa a punto del progetto» con le seguenti: «le prescrizioni contrattuali e a regola d'arte».

5.14

TURINI, PONTONE, MANTICA, DEMASI

Al comma 1, sostituire le parole: «la descrizione contenuta nelle specifiche tecniche nonchè quella tecnico professionale di messa a punto del progetto» con le seguenti: «le prescrizioni contrattuali e a regola d'arte».

5.1 MICELE, CAPONI, DE CAROLIS, Athos DE LUCA, FIORILLO, LARIZZA, ZILIO

Al comma 1, sostituire le parole: «la descrizione contenuta nelle specifiche tecniche nonchè quella tecnico-professionale di messa a punto del progetto» con le seguenti: «le prescrizioni contrattuali ed a regola d'arte».

5.2 DEBENEDETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «la descrizione contenuta nelle specifiche tecniche nonchè quella tecnico-professionale di messa a punto del progetto» con le seguenti: «le prescrizioni contrattuali ed a regola d'arte».

5.5 CIMMINO

Al comma 1, sostituire le parole: «la descrizione contenuta nelle specifiche tecniche nonchè quella tecnico-professionale di messa a punto del progetto» con le seguenti: «le prescrizioni contrattuali ed a regola d'arte».

5.9 TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE

Al comma 2, dopo le parole: «per l'esecuzione del contratto» aggiungere le seguenti: «purchè li abbia tempestivamente segnalati al committente».

5.12 MICELE, CAPONI, DE CAROLIS, Athos DE LUCA, FIORILLO, LARIZZA, ZILIO

Al comma 2, dopo le parole: «esecuzione del contratto» aggiungere le seguenti: «, purchè li abbia tempestivamente segnalati al committente».

5.3 DEBENEDETTI

Al comma 2, dopo le parole: «esecuzione del contratto» aggiungere le seguenti: «, purchè li abbia tempestivamente segnalati al committente».

5.17

TURINI, PONTONE, MANTICA, DEMASI

Al comma 2, dopo le parole: «esecuzione del contratto» aggiungere le seguenti: «, purchè li abbia tempestivamente segnalati al committente».

5.6

CIMMINO

Al comma 2, dopo le parole: «esecuzione del contratto» aggiungere le seguenti: «, purchè li abbia tempestivamente segnalati al committente».

5.10

TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE

Sopprimere il comma 3.

5.13

MICELE, CAPONI, DE CAROLIS, Athos DE LUCA, FIORILLO, LARIZZA, ZILIO

Sopprimere il comma 3.

5.4

DEBENEDETTI

Sopprimere il comma 3.

5.7

CIMMINO

Al comma 3, sostituire le parole: «forza maggiore» con le altre: «dall'impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile».

5.11

TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE

Al comma 3, sostituire le parole: «forza maggiore» con le altre: «da impossibilità sopravvenuta».

5.16

TURINI, PONTONE, MANTICA, DEMASI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Eventuali contestazioni in merito alla esecuzione della subfornitura possono essere sollevate dal committente entro otto giorni dalla consegna del bene. I contratti-tipo di settore possono fissare un termine per la validità delle contestazioni della subfornitura che, comunque non potrà eccedere i 20 giorni».

5.8

CIMMINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Eventuali contestazioni in merito alla esecuzione della subfornitura debbono essere sollevate dal committente entro i termini stabiliti nel contratto».

5.8 (Nuovo testo)

CIMMINO, TURINI, PONTONE, MANTICA, DEMASI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Eventuali contestazioni in merito alla esecuzione della subfornitura possono essere sollevate dal committente entro otto giorni dalla consegna del bene. I contratti-tipo di settore possono fissare un termine per la validità delle contestazioni della subfornitura che, comunque, non potrà eccedere i 20 giorni».

5.15

TURINI, PONTONE, MANTICA, DEMASI

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.6

CORTELLONI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sono tuttavia validi gli accordi contrattuali che consentano al committente di precisare, con preavviso ed entro termini e limiti contrattualmente prefissati, le quantità da produrre ed i tempi di esecuzione della fornitura».

6.4

MICELE, CAPONI, DE CAROLIS, DE LUCA, FIORILLO, LARIZZA,
ZILIO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sono tuttavia validi gli accordi contrattuali che consentano al committente di precisare, con preavviso ed entro termini e limiti quantitativi contrattualmente prefissati, le quantità da produrre ed i tempi di esecuzione delle forniture».

6.5

TURINI, PONTONE, MANTICA, DEMASI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sono tuttavia validi gli accordi contrattuali che consentano al committente di precisare, con preavviso ed entro termini e limiti quantitativi contrattualmente prefissati, le quantità da produrre e i tempi di esecuzione delle forniture».

6.1

DEBENEDETTI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sono tuttavia validi gli accordi contrattuali che consentano al committente di precisare, con preavviso ed entro termini e limiti quantitativi contrattualmente prefissati, le quantità da produrre e i tempi di esecuzione delle forniture».

6.2

CIMMINO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sono tuttavia validi gli accordi contrattuali che consentano al committente di precisare, con preavviso ed entro termini e limiti quantitativi contrattualmente prefissati, le quantità da produrre e i tempi di esecuzione delle forniture».

6.3

TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

CORTELLONI

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.4

MICELE, CAPONI, DE CAROLIS, ATHOS DE LUCA, FIORILLO, LARIZZA, ZILIO

Sopprimere l'articolo.

8.1

DEBENEDETTI

Sopprimere l'articolo.

8.2

CIMMINO

Sopprimere l'articolo.

8.3

TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE,
CORTELLONI

Sopprimere l'articolo.

8.5

TURINI, PONTONE, MANTICA, DEMASI

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.3

CORTELLONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'ultimo comma dell'articolo 6 dopo le parole. "al quarto comma dell'articolo 4" sono aggiunte le seguenti: "le prestazioni di servizi con contratti di subfornitura".

b) All'articolo 74, quarto comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "la stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione, agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, ed ai prestatori di servizi dipendenti da contratti di subfornitura. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti all'albo sopra indicato e dai prestatori di servizi dipendenti da contratti di subfornitura, nonchè per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministero delle finanze emanati a norma

dell'articolo 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma”.

c) All'articolo 74, quarto comma, è aggiunto il seguente periodo: «la facoltà di cui al precedente periodo è altresì concessa ai prestatori di servizi dipendenti da contratti di subfornitura»

9.2 MICELE, CAPONI, DE CAROLIS, ATHOS DE LUCA, FIORILLO, LA-
RIZZA, ZILIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al quarto comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione, agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e ai prestatori di servizi dipendenti da contratti di subfornitura. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione, dagli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo sopra indicato e dai prestatori di servizi dipendenti da contratti di subfornitura, nonchè per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera e), e dal primo periodo del presente comma”; *è aggiunto infine il seguente periodo:* “La facoltà di cui al precedente periodo è altresì concessa ai prestatori di servizi dipendenti da contratti di subfornitura”».

9.1 CIMMINO

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.2 DEBENEDETTI

Sopprimere l'articolo.

10.6 CORTELLONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Abuso di dipendenza economica)

1. È vietato l'abuso di dipendenza economica da parte di un'impresa nei confronti di un'impresa subfornitrice.

2. All'abuso di dipendenza economica nel rapporto di subfornitura si applica l'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

10.3 TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

1. alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modifiche:

“a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3-bis. - *(Abuso di dipendenza economica)*. - 1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice.

2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comperare, nella vendita a condizioni discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.

3. Il patto che esprima un abuso di dipendenza economica è nullo”.

b) al comma 1, dell'articolo 12, in fondo sostituire le parole: “articoli 2 e 3” con le seguenti: “articoli 2, 3 e 3-bis”;

c) al comma 1, dell'articolo 14, sostituire le parole: “articoli 2 e 3” con le parole: “articoli 2, 3 e 3-bis”;

d) al comma 1, nel primo periodo dell'articolo 15, sostituire le parole: “agli articoli 2 o 3” con le parole: “agli articoli 2, 3 o 3-bis”;

e) al comma 1, nel secondo periodo dell'articolo 15, dopo le parole: “dell'abuso di posizione dominante” aggiungere le seguenti: “o di dipendenza economica”».

10.4 MICELE, CAPONI, DE CAROLIS, ATHOS DE LUCA, FIORILLO, LA-RIZZA, ZILIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

“Art. 3-bis. - (*Abuso di dipendenza economica*). - 1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica, nel quale si trova, nei suoi e o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice.

2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella vendita a condizioni discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.

3. Il patto che esprima un abuso di dipendenza economica è nullo.”;

b) al comma 1, dell'articolo 12, in fondo, sostituire le parole: “articoli 2 e 3” con le seguenti: “articoli 2, 3 e 3-bis”;

c) al comma 1, dell'articolo 14, sostituire le parole: “articoli 2 o 3” con le parole: “articoli 2, 3 o 3-bis”;

d) al comma 1, nel primo periodo dell'articolo 15, sostituire le parole: “agli articoli 2 e 3” con le seguenti: “agli articoli 2, 3 o 3-bis”;

e) al comma 1, nel secondo periodo dell'articolo 15, dopo le parole: “dell'abuso di posizione dominante” aggiungere le seguenti: “o di dipendenza economica”».

10.5

TURINI, PONTONE, MANTICA, DEMASI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Abuso di dipendenza economica)

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

“Art. 3-bis. - (*Abuso di dipendenza economica*). - 1. È vietato l'abuso, da parte di un'impresa, della posizione di dipendenza economica in cui si trova, nei suoi riguardi, un'impresa fornitrice. Si ha dipendenza economica quando il committente, tenuto conto delle alternative disponibili per il fornitore nell'ambito di un mercato determinato in relazione alle caratteristiche del prodotto e alle dimensioni geografiche rilevanti, disponga nei confronti di quest'ultimo di una posizione dominante dal lato della domanda.

2. L'abuso può consistere:

A) nella sistematica imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, tali ad esempio da determinare a danno del fornitore gravi e non prevedibili difficoltà organizzative;

B) nell'applicazione di condizioni ingiustificatamente discriminatorie o nell'ingiustificata interruzione delle relazioni commerciali in atto.»;

b) all'articolo 11, comma 1, le parole "centocinquanta unità" sono sostituite dalle seguenti: "centosessanta unità";

c) all'articolo 11, comma 4, le parole "cinquanta unità" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta unità";

d) all'articolo 12, comma 1, le parole "articoli 2 e 3", sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 3 e 3-bis";

e) all'articolo 14, comma 1, le parole "articoli 2 e 3", sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 3 e 3-bis";

f) all'articolo 15, comma 1, le parole "2 o 3" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 3 o 3-bis" e dopo le parole: "posizione dominante" sono inserite le seguenti: "o di dipendenza economica";

g) all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: "dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante", con le seguenti: "dell'intesa, dell'abuso di posizione dominante o dell'abuso di dipendenza economica"».

10.7

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Abuso di dipendenza economica)

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis. - *(Abuso di dipendenza economica)*. - 1. È vietato l'abuso, da parte di un'impresa, della posizione di dipendenza economica in cui si trova, nei suoi riguardi, un'impresa fornitrice. Si ha dipendenza economica quando il committente, tenuto conto delle alternative disponibili per il fornitore nell'ambito di un mercato determinato in relazione alle caratteristiche del prodotto e alle dimensioni geografiche rilevanti, disponga nei confronti di quest'ultimo di una posizione dominante dal lato della domanda.

2. L'abuso consiste:

A) nella sistematica imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, tali ad esempio da determinare a danno del fornitore gravi e non prevedibili difficoltà organizzative;

B) nell'applicazione di condizioni ingiustificatamente discriminatorie o nell'ingiustificata interruzione delle relazioni commerciali in atto.”;

b) all'articolo 11, comma 1, le parole “centocinquanta unità” sono sostituite dalle seguenti: “centosessanta unità”;

c) all'articolo 11, comma 4, le parole “cinquanta unità” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta unità”;

d) all'articolo 12, comma 1, le parole “articoli 2 e 3”, sono sostituite dalle seguenti: “articoli 2, 3 e 3-bis”;

e) all'articolo 14, comma 1, le parole “articoli 2 e 3”, sono sostituite dalle seguenti: “articoli 2, 3 e 3-bis”;

f) all'articolo 15, comma 1, le parole “2 o 3” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 2, 3 o 3-bis” e dopo le parole: “posizione dominante” sono inserite le seguenti: “o di dipendenza economica”;

g) all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: “dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante”, con le seguenti: “dell'intesa, dell'abuso di posizione dominante o dell'abuso di dipendenza economica”».

10.7 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.5 MICELE, CAPONI, DE CAROLIS, Athos DE LUCA, FIORILLO, LARIZZA, ZILIO

Sopprimere l'articolo.

11.2

DEBENEDETTI

Sopprimere l'articolo.

11.6

TURINI, PONTONE, MANTICA, DEMASI

Sopprimere l'articolo.

11.3

CIMMINO

Sopprimere l'articolo.

11.4 TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE, CORTELLONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

1. L'utilizzazione del marchio "made in Italy" è ammesso solo per i prodotti la cui lavorazione avviene per il 60 per cento in Italia.

2. La Guardia di finanza effettua i dovuti controlli per la corretta applicazione della disposizione di cui al comma precedente.

3. Chiunque appone su un oggetto parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia "Made in Italy", è punito con la sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 6 milioni».

11.1

WILDE, NAVA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Marchio)

1. L'utilizzazione del marchio "Made in Italy" è ammessa in funzione della contrattazione fra le parti ma sempre superiore al 51 per cento dei prodotti lavorati».

11.7

TURINI, MANTICA, PONTONE, DEMASI, NAVA

Art. 12.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le controversie relative ai contratti di subfornitura di cui alla presente legge, possono essere devolute dalle parti, alle Commissioni arbitrali istituite presso le Camere di commercio ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

12.2

WILDE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo che le parti non vi derogino, con espressa clausola contrattuale, le controversie relative ai contratti di subfornitura di cui alla presente legge sono devolute alle camere di commercio ai sensi del comma 4, dell'articolo 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

12.1

MICELE, CAPONI, DE CAROLIS, ATHOS DE LUCA, FIORILLO, LARIZZA, ZILIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

1. Salvo che una delle parti non vi deroghi con espressa clausola contrattuale, le controversie relative ai contratti di subfornitura di cui alla presente legge sono devolute alle camere arbitrali delle camere di commercio, ai sensi del comma 4, dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che esercitano le funzioni di arbitrato secondo il proprio regolamento arbitrale».

12.1 (Nuovo testo) MICELE, CAPONI, DE CAROLIS, Athos DE LUCA, FIORILLO, LARIZZA, ZILIO

Sopprimere il comma 2.

12.3 MICELE, CAPONI, DE CAROLIS, Athos DE LUCA, FIORILLO, LARIZZA, ZILIO

Sopprimere il comma 3.

12.4 MICELE, CAPONI, DE CAROLIS, Athos DE LUCA, FIORILLO, LARIZZA, ZILIO

Sopprimere il comma 4.

12.5 MICELE, CAPONI, DE CAROLIS, Athos DE LUCA, FIORILLO, LARIZZA, ZILIO

Art. 13.

Sopprimere l'articolo.

13.3 MICELE, CAPONI, DE CAROLIS, Athos DE LUCA, FIORILLO, LA-
RIZZA, ZILIO

Sopprimere l'articolo.

13.1 DEBENEDETTI

Sopprimere l'articolo.

13.2 TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE,
CORTELLONI

Art. 14.

Sopprimere l'articolo.

14.1 MICELE, CAPONI, DE CAROLIS, Athos DE LUCA, FIORILLO, LA-
RIZZA, ZILIO

Sopprimere l'articolo.

14.2 DEBENEDETTI

Sopprimere l'articolo.

14.3 CIMMINO

Sopprimere l'articolo.

14.4 TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE,
CORTELLONI

All'emendamento 1.1 (nuovo testo) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al primo comma dopo le parole: «con il contratto di subfornitura» *eliminare la parola:* «industriale»;

b) al secondo comma sostituire le parole: «le materie prime, i servizi di pubblica utilità, i beni strumentali non riconducibili ad attrezzature» *con le seguenti:* «i contratti aventi ad oggetto la fornitura di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature».

Coord. 1

IL RELATORE

All'emendamento 3.21 le parole: «articoli 641» sono sostituite dalle altre: «articoli 633».

Coord. 2

IL RELATORE

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 1996

50ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 92/85 CEE, concernente Miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti e puerpere o in periodo di allattamento (n. 37)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Esame e rinvio)
(R144 003, C11ª, 0003º)

Introduce l'esame il relatore MULAS, il quale sottolinea preliminarmente che il provvedimento in titolo recepisce la direttiva CEE del Consiglio n. 92/85 del 19 ottobre 1992, intesa a definire un regime specifico di tutela dell'integrità fisica delle lavoratrici in determinati e delicati periodi della loro vita, relativi alla gravidanza e al puerperio, e integra il già ampio quadro di garanzie delineato in tale materia dalla legislazione nazionale. Dà quindi conto dettagliatamente dei nove articoli dei quali si compone lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo, in conclusione, l'espressione di un parere favorevole su di esso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(215) MANZI ed altri: Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali

(1137) BATTAFARANO ed altri: Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Disgiunzione)

Riprende l'esame congiunto rinviato nella seduta del 17 ottobre 1996

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si era convenuto di rinviare la decisione sulla proposta del relatore Manfroi di assumere come testo base il disegno di legge n. 1137, per acquisire su di essa l'avviso del senatore Manzi, primo firmatario del disegno di legge n. 215, impossibilitato a partecipare alla seduta del 17 ottobre 1996. Dà quindi la parola al senatore Manzi.

Il senatore MANZI, nel far presente di non avere obiezioni di principio sulla proposta del relatore, osserva però che è diffusa tra i potenziali destinatari del disegno di legge di cui è primo firmatario la preoccupazione di un ulteriore rinvio nella definizione della riapertura del termine previsto dalla legge n. 36 del 1974, stante la diversità della situazione tra i lavoratori licenziati per motivi politici da aziende private - dei quali è noto il numero e sono quantificati gli oneri derivanti dall'approvazione del provvedimento - e i lavoratori pubblici, per i quali si rende necessaria la ricostruzione della posizione assicurativa, così come previsto dal disegno di legge n. 1137, con notevoli incertezze per quanto riguarda il numero degli interessati e i relativi oneri finanziari. Sarebbe pertanto preferibile, a suo avviso, procedere prioritariamente all'esame del disegno di legge n. 215, che affronta una questione la cui trattazione si trascina senza esito da tre legislature, prendendo in considerazione successivamente l'iniziativa legislativa relativa al settore pubblico, meritevole anch'essa di attenta considerazione, ma il cui esame richiede certamente tempi più lunghi.

Il senatore BATTAFARANO, pur comprendendo le argomentazioni e i timori testè espressi dal senatore Manzi, osserva che occorre evitare il rischio di una soluzione discriminatoria e rileva, a tale proposito, che sulla base dei dati disponibili, è possibile ridimensionare le preoccupazioni circa il numero dei dipendenti pubblici interessati dal provvedimento di cui è primo firmatario e i relativi oneri finanziari, poichè entrambi risultano alquanto contenuti. In considerazione dell'aspettativa creatasi tra molte categorie di dipendenti pubblici, che in passato hanno subito discriminazioni per motivi politici e sindacali - cita in proposito l'esempio, a lui noto, dell'arsenale di Taranto - auspica che si pervenga ad una decisione che non sacrifichi nessuna delle legittime aspettative dei lavoratori interessati.

Il PRESIDENTE, rispondendo a quesiti rivoltigli dai senatori MUNDI e CORTELLONI, precisa che la definizione dei destinatari del disegno di legge n. 215 è contenuta, in modo inequivocabile, al primo comma dell'articolo 1 della legge n. 36 del 1974.

Nel dichiarare di rimettersi alle decisioni della Commissione sulle modalità di prosecuzione dell'esame dei due disegni di legge in titolo, il relatore MANFROI richiama l'attenzione sulla possibilità di definire in modo sollecito la riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici o sindacali, dipendenti da aziende private. La prosecuzione dell'esame congiunto dei due disegni di legge potrebbe comportare invece tempi più lunghi, stante la diversa posizione dei dipendenti privati e di quelli pubblici.

Secondo il senatore PELELLA, l'esigenza di una soluzione tempestiva dei problemi posti dai due disegni di legge all'esame deriva anche dalla considerazione della peculiarità della platea degli interessati, in particolare sotto il profilo dell'età anagrafica. Ricorda altresì che, nel corso dell'esame di analoghe iniziative legislative nella passata legislatura, il rappresentante del Governo sottolineò la diversa e più ampia portata finanziaria di un provvedimento che avesse avuto come destinatari i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati e i connessi problemi di copertura finanziaria. La diversità delle due fattispecie induce pertanto a ritenere preferibile una trattazione separata dei due provvedimenti, poichè l'esame congiunto rischia di rinviare *sine die* la definizione di un problema che richiede invece soluzioni in tempi brevi.

Il senatore DUVA ritiene opportuno graduare il pur condivisibile rigore con cui si procede di norma nell'esame dei disegni di legge di spesa in rapporto al valore morale e sociale dei singoli provvedimenti, nonché all'entità dei costi da essi comportati. Per quanto riguarda i due disegni di legge all'esame, i dati relativi ai dipendenti pubblici e privati inducono a ritenere che le implicazioni finanziarie siano alquanto modeste e che sia pertanto possibile prevedere una trattazione unitaria della materia, in conformità, tra l'altro, a indirizzi assunti in passato dal Senato. Peraltro, la distinzione tra pubblico e privato, per quanto riguarda i due disegni di legge all'esame, potrebbe rivelarsi fuorviante, dato che comunque gli oneri derivanti dall'applicazione di essi verrebbero comunque a gravare sul settore pubblico allargato. Si potrebbe forse prendere in considerazione l'ipotesi di un breve rinvio dell'esame congiunto, qualora il Governo intendesse fornire chiarimenti sui profili finanziari relativi ai due disegni di legge in titolo.

Il senatore Michele DE LUCA richiama l'attenzione sulle finalità della legge n. 36 del 1974, volta a tutelare i lavoratori del settore privato che, dal 1 gennaio 1948 fino all'entrata in vigore della legge n. 604 del 1966, sono stati esposti a trattamenti discriminatori in conseguenza del loro credo politico, religioso o sindacale. Ben diversa, nello stesso periodo, era la posizione dei dipendenti pubblici, già allora legalmente garantiti contro trattamenti discriminatori. Stante la diversità delle fattispecie, un esame differenziato nei tempi e nei contenuti dei due disegni di legge in titolo non comporterebbe, pertanto, il rischio di discriminazione ventilato in alcuni interventi. L'estensione del provvedimento di riapertura dei termini previsti dalla citata legge del 1974 ai lavoratori pubblici, inoltre, non avendo carattere retroattivo, si risolverebbe, in ultima analisi, in un premio, assai discutibile, alla longevità.

Il senatore CORTELLONI riallacciandosi criticamente alle argomentazioni del senatore De Luca osserva che è opportuno che il legislatore consideri anche gli oneri sopportati da dipendenti pubblici costretti a difendersi in via giudiziale da trattamenti discriminatori posti in essere nell'ambito della pubblica amministrazione.

Il senatore MULAS fa presente che i due disegni di legge in titolo convergono nella proposta di riapertura dei termini previsti dalla legge

n. 36 del 1974 che, a suo parere, reca disposizioni fortemente condizionate da interessi di parte, come è dimostrato dal termine *a quo* del 1 gennaio 1948, inteso ad escludere precedenti atti discriminatori, adottati per motivazioni politiche diametralmente opposte a quelle prese in considerazione dalla legge medesima. Sarebbe pertanto opportuno rimediare l'intera materia, per evitare di prolungare nel tempo l'efficacia di una norma non equa, in contrasto, tra l'altro, con un sincero spirito di riconciliazione nazionale e di superamento delle contrapposizioni del passato.

Il senatore MANZI fa presente che la data del 1 gennaio 1948, assunta dalla legge n. 36 del 1974 come termine *a quo*, è connessa alle vicende politiche del periodo, e in particolare alla conclusione, a metà del 1947, dell'esperienza dell'unità nazionale, nel corso della quale non si verificarono licenziamenti per motivi politici. Il problema sorse con il successivo inasprimento della contrapposizione tra le forze politiche, nel clima della guerra fredda, contrapposizione in forza della quale numerose aziende utilizzarono l'arma dei licenziamenti con finalità discriminatorie, come è stato successivamente riconosciuto sia nelle commissioni arbitrali che in sede giudiziale.

Il PRESIDENTE invita tutti i componenti della Commissione ad attenersi all'argomento della discussione, riguardante le decisioni da assumere sul seguito dell'esame congiunto. A suo avviso, occorre prendere atto della diversità dei due disegni di legge, che coincidono solo in parte. Pertanto si deve individuare una soluzione procedurale che consenta di proseguire parallelamente nell'esame, eventualmente dando priorità temporale al disegno di legge n. 215 - nonché alla parte del disegno di legge n. 1137 relativo alla stessa materia - per una più sollecita definizione del quale sembrano sussistere condizioni maggiormente favorevoli, come emerge anche dal dibattito odierno.

Il senatore MUNDI ritiene che è comunque necessario valutare con attenzione le diversità dei due disegni di legge in titolo, poste in evidenza nel corso della discussione.

Il senatore BONATESTA, sottolineata anch'egli la diversità di contenuti dei due disegni di legge all'esame, ritiene preferibile intraprendere la strada dell'elaborazione di un disegno di legge del tutto nuovo, anche al fine di eliminare discriminazioni e trattamenti di favore ravvisabili, a suo avviso, nella impostazione della legge n. 36 del 1974. In particolare, occorre precisare che, una volta riaperti i termini di cui alla citata legge n. 36 del 1974, non devono essere prese nuovamente in considerazione le domande già respinte in precedenza, dato che su questo punto il disegno di legge n. 215 non si pronuncia esplicitamente. D'altra parte, la posizione dei dipendenti pubblici merita un esame più attento poichè la possibilità per questi ultimi di difendersi anche in via giudiziale da atteggiamenti discriminatori, non esclude che in passato le stesse pronunce del giudice amministrativo possano essere state influenzate da considerazioni di ordine politico.

Il senatore BEDIN si dichiara d'accordo con l'impostazione proposta dal Presidente: a suo avviso, è possibile prevedere un *iter* più accelerato per il disegno di legge n. 215, mentre per l'esame del disegno di legge n. 1137 sono necessari approfondimenti e acquisizioni di dati, soprattutto per quanto riguarda i profili finanziari, tali da far prevedere tempi di esame più lunghi.

Il senatore BATTAFARANO, ricordato che egli ha sottoscritto il disegno di legge n. 215, sottolinea che entrambi i disegni di legge all'esame si propongono di risarcire i danni subiti dai lavoratori licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali. Stante tale ispirazione unitaria, è comunque necessario individuare una soluzione che, a suo parere, dovrebbe consentire di procedere in parallelo nell'esame dei due disegni di legge, eventualmente accelerando maggiormente l'*iter* del disegno di legge n. 215, per i motivi emersi nel corso della discussione e da lui per questa parte condivisi. Ove tale ipotesi prevalessse, egli potrebbe successivamente presentare un emendamento soppressivo dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1137, poichè tale articolo coincide con il contenuto del disegno di legge n. 215.

Il senatore ZANOLETTI si dichiara d'accordo con la proposta del senatore Battafarano.

Il senatore BONATESTA rileva che è comunque necessario emendare i due disegni di legge in titolo al fine di rendere omogenei i periodi presi in considerazione per quanto concerne i licenziamenti intervenuti per motivi politici, poichè il disegno di legge n. 1137 contempla all'articolo 2 termini iniziali precedenti a quelli fissati dalla legge n. 36 del 1974, alla quale fa riferimento il disegno di legge n. 215.

Il senatore BATTAFARANO fa presente che la diversità dei termini si spiega con la volontà di provvedere anche in relazione ai licenziamenti intervenuti nel settore pubblico nel periodo tra il 1946 e il 1948, sovente per motivi politici diametralmente opposti a quelli in forza dei quali si procedette ai licenziamenti nelle aziende private a partire dal 1948.

Il senatore MULAS si dichiara perplesso sulla scelta di prevedere due distinte iniziative legislative, riferite l'una ai dipendenti pubblici e l'altra a quelli privati, poichè teme che si dia luogo a trattamenti discriminatori.

Dopo che il senatore MANZI ha espresso l'auspicio che tutti i componenti della Commissione aggiungano la loro firma al disegno di legge n. 215, il PRESIDENTE, fatto presente che gran parte delle osservazioni avanzate nel corso della discussione potranno tradursi in emendamenti da presentare ai due disegni di legge, rileva che dal dibattito è emersa una proposta di disgiunzione dei due disegni di legge e invita la Commissione a pronunciarsi su di essa.

Il senatore DUVA, preso atto della disponibilità da ultimo manifestata dal senatore Battafarano, si esprime in senso favorevole alla proposta di disgiunzione.

Contro la proposta di disgiunzione si esprime invece il senatore MUNDI.

Posta ai voti, la proposta di disgiunzione risulta quindi approvata.

Il PRESIDENTE avverte che il seguito dell'esame dei due disegni di legge avrà luogo separatamente e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti sia al disegno di legge n. 215 che al disegno di legge n. 1137 per Martedì 5 novembre 1996 alle ore 18.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 1996

37ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Viserta Costantini.**La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE REFERENTE***(1513) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, recante misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996**

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore LAVAGNINI.

Egli fa presente che il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, adottava una serie di misure dirette a razionalizzare e a contenere la spesa farmaceutica, elevando nel contempo dall'8 al 12 per cento l'incremento del tetto di novemila miliardi previsto dall'articolo 3 della legge n. 724 del 1994 per la spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge prevedeva che, ove sulla base delle proiezioni effettuate al 30 settembre 1996 la spesa per l'assistenza farmaceutica nell'anno in corso fosse risultata superiore a 10.800 miliardi, la Commissione unica del farmaco avrebbe proceduto ad un'ulteriore riclassificazione dei farmaci.

La Commissione unica del farmaco in data 9 ottobre, sulla base delle proiezioni effettuate, ha stimato lo sfondamento del tetto della spesa farmaceutica in lire 750 miliardi ed ha espresso la convinzione che la copertura di uno scostamento di spesa di così rilevante entità attraverso la riclassificazione avrebbe potuto essere perseguita solo riducendo significativamente i livelli di assistenza farmaceutica, anche per patologie gravi.

Il Governo ha pertanto ritenuto necessario ricercare vie alternative di risparmio per almeno 357 miliardi.

Il decreto-legge in conversione stabilisce all'uopo il differimento al 1° gennaio 1997 della seconda fase dell'adeguamento al prezzo medio

europeo dei farmaci - con un risparmio stimato di lire 60 miliardi - nonché l'elevazione al 14 per cento dell'incremento del tetto della spesa farmaceutica previsto dalla legge finanziaria per il 1995, ferme restando le occorrenze finanziarie delle regioni - con una compensazione prevista di lire 194 miliardi - e, infine, l'elevazione al 10 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativamente ai farmaci appartenenti alla classe C), il cui gettito è stimato in lire 103 miliardi.

Il presidente CARELLA dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore TOMASSINI esprime viva perplessità in ordine ad un decreto-legge che testimonia la perdurante incapacità dei Governi di produrre stime affidabili dei livelli di spesa farmaceutica.

Egli sottolinea il carattere strutturale della sottostima di tale spesa, determinato dal ricorso a criteri non corretti di allineamento del prezzo dei farmaci al prezzo medio europeo.

La conseguenza di tale incertezza sui dati reali della spesa è l'adozione intempestiva di misure necessarie, come l'incremento dell'IVA sui farmaci di fascia C) che la sua parte politica aveva richiesto fin da questa estate, e la non adeguata valutazione di nuove problematiche come quella relativa alla quantificazione dei costi delle terapie farmacologiche recentemente sperimentate in materia di AIDS.

Il senatore DI ORIO osserva che il decreto-legge in conversione costituisce un provvedimento ormai quasi rituale in considerazione dell'obiettivo difficoltà di porre sotto controllo la spesa farmaceutica, una voce certamente non primaria nel complesso della spesa sanitaria ma purtuttavia significativa.

La sua parte politica ha sempre riconosciuto tale difficoltà, pur non mancando di formulare indicazioni dirette a consentire un risparmio strutturale, non basato cioè unicamente sulla riclassificazione dei farmaci o su interventi di tipo contabile, prima fra tutte la cosiddetta confezione ottimale dei farmaci.

Il senatore CAMERINI osserva che, pur non potendosi escludere la necessità di fissare un tetto più elevato della spesa farmaceutica, occorre stimolare un processo di crescita scientifica e culturale dei medici che migliori la razionalità delle prescrizioni farmaceutiche.

A tale proposito egli fa presente che alcuni anni fa la rivista «Lancet» pubblicò uno studio comparato tra vari paesi europei sui quantitativi delle prescrizioni effettuate dai medici a parità di farmaco e di diagnosi, che vedeva l'Italia fra i paesi più inclini allo spreco.

Anche nel campo degli antibiotici si riscontra una deplorabile tendenza di molti operatori a privilegiare il prodotto più nuovo, e solitamente più costoso, anche quando non vi siano fondati motivi per ritenere terapeuticamente più valido. Un simile fenomeno si è riscontrato negli scorsi anni anche nella terapia dell'infarto del miocardio, dove a preferenza della sperimentata streptochinasi moltissimi medici preferivano, senza valide ragioni scientifiche, prescrivere la TPA che aveva un prezzo per unità di prodotto dieci volte superiore.

Egli esprime quindi perplessità in ordine al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge in conversione che consente l'erogabilità a totale carico del servizio sanitario nazionale, qualora non esista valida alternativa terapeutica, di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, e fa presente che in questo campo sarebbe opportuno prendere esempio dal rigore con cui altri paesi, in particolare gli Stati Uniti, consentono l'immissione sul mercato farmaceutico solo di prodotti per i quali sia terminata la fase di sperimentazione clinica.

La senatrice BERNASCONI, nel riconoscere l'obiettivo necessità che ha determinato l'emanazione del decreto-legge in conversione, condivide peraltro quanto è stato detto circa la costante tendenza, peraltro non recente, ad una sottostima della spesa sanitaria spesso determinata da ragioni di «immagine».

Ella condivide quindi la necessità di un impegno per la razionalizzazione effettiva della spesa farmaceutica e per la diffusione di una cultura del buon uso del farmaco.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore LAVAGNINI condivide le affermazioni del senatore Tomassini e di altri senatori circa la tendenza di tutti i Governi degli ultimi anni a sottostimare la spesa farmaceutica, anche se va osservato che attraverso l'opera di riclassificazione dei farmaci realizzata dalla Commissione Unica del Farmaco negli ultimi cinque anni si è realizzato un risparmio reale e consistente.

Egli condivide poi quanto affermato circa la necessità di ricercare strumenti normativi per una riduzione strutturale della spesa, ma osserva che il decreto-legge in conversione non può costituire la sede adatta per tale operazione.

Per ciò che concerne le obiezioni sollevate dal senatore Camerini circa il comma 4 dell'articolo 1, egli fa presente che tale norma viene incontro ad una richiesta delle regioni e della Commissione Unica del Farmaco diretta a facilitare la commercializzazione di farmaci innovativi già autorizzati in altri Stati.

Il sottosegretario VISERTA COSTANTINI rivendica lo sforzo compiuto dal Governo per conseguire, al di là delle oggettive difficoltà, una stima per quanto possibile corretta della spesa farmaceutica.

Egli fa presente che già il decreto-legge n. 323 del 20 giugno 1996 aveva tenuto conto della probabilità che le proiezioni effettuate al 30 settembre determinassero uno sfondamento del tetto incrementato della spesa farmaceutica ed aveva indicato in una ulteriore riclassificazione dei farmaci l'idoneo strumento di copertura.

Se il Governo ha ritenuto di non applicare tale disposizione, è stato essenzialmente per non gravare sui cittadini utenti riducendo in maniera significativi i livelli di assistenza farmaceutica anche per patologie gravi.

Per quanto riguarda le altre questioni sollevate nel corso del dibattito, egli fa presente che la norma contenuta nel collegato alla legge finanziaria circa l'elaborazione di protocolli terapeutici in funzione di

contenimento della spesa potrà essere un utile strumento per la diffusione di una maggiore razionalità delle prescrizioni farmaceutiche, e assicura la piena disponibilità del Governo a discutere il problema della confezione ottimale dei farmaci.

Il presidente CARELLA fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di Giovedì 31 ottobre 1996.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 1996

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

La seduta inizia alle ore 19.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0007^o)

Il Presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la presente seduta sarà trasmessa con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ESAME DELLA RISOLUZIONE SULLA RADIOFONIA PRESENTATA DALL'ON. ROMANI ED ALTRI
(R050 001, B60^a, 0001^o)

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che nella seduta dell'8 ottobre scorso la Commissione era stata convocata per l'esame di una proposta di risoluzione avanzata dall'on. Romani ed altri: prima che la relativa discussione avesse inizio, il senatore Antonio Falomi aveva sollevato la questione pregiudiziale della irricevibilità della risoluzione stessa. Domanda pertanto al senatore Falomi se intenda mantenere la questione pregiudiziale allora sollevata.

Il senatore Antonio FALOMI ricorda di avere sollevato quella questione pregiudiziale considerando che essa riguarda poteri, quali quelli di intervento su profili gestionali della RAI, che sono stati oramai da tempo sottratti alla competenza della Commissione dalla normativa successiva alla legge n. 103 del 1975. A tale ragione di carattere generale, aggiunge di non condividere, anche nel merito, alcuni profili della motivazione del documento, ove esso fa ad esempio riferimento alla mancata unanimità di una delibera del consiglio di amministrazione della RAI (circostanza che deve ritenersi del tutto ininfluyente), ovvero ove esso menziona una convenzione, di durata venticinquennale, oramai scaduta.

Pertanto, se i presentatori della risoluzione dovessero ritenere che il suo testo non possa essere in alcun modo modificato, egli manterrebbe la propria pregiudiziale.

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che ogni documento presentato alla Commissione può essere da questa modificato prima dell'approvazione finale. Nel convenire con alcune delle considerazioni svolte dal senatore Falomi, sottolinea tuttavia l'importanza che alla Commissione non sia preclusa di fatto la possibilità di entrare nel merito dei numerosi problemi che riguardano il settore della radiofonia. In proposito, informa la Commissione che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha nella sua ultima riunione convenuto di ascoltare, in data da destinarsi, il Comitato di redazione del Giornale Radio.

Il senatore Antonio FALOMI, intervenendo sull'ordine dei lavori, manifesta la propria ampia disponibilità a che la Commissione esamini le tematiche relative al settore della radiofonia, purchè le considerazioni che hanno motivato la presentazione della questione pregiudiziale siano tenute nel debito conto dalla parte politica che ha presentato la risoluzione stessa.

(A007 000, B60^a, 0005^o)

Il deputato Paolo ROMANI, intervenendo sull'ordine dei lavori, nega che la risoluzione della quale è primo firmatario sia inammissibile, ma manifesta la propria disponibilità a pervenire a modifiche tecnico-formali del testo, come pure all'eventuale ritiro del documento finalizzato alla ripresentazione di un nuovo testo, purchè le obiezioni del senatore Falomi non debbano essere intese come obiezioni «di fondo». È infatti importante che la Commissione esamini il tema del riordino della radiofonia, in relazione ai profili riguardante la programmazione radiofonica sottesi alla propria risoluzione, i quali rientrano senza dubbio nelle competenze attuali della Commissione.

Il Presidente Francesco STORACE, dopo aver richiamato, in particolare, il disposto dell'articolo 3 della legge n. 206/1993, circa il riparto dei poteri relativi alla questione in esame, invita la Commissione a non sminuire il ruolo che è rivestito sia dalla maggioranza, sia dalla opposizione, la quale ha espresso il Presidente della Commissione. La Commissione non deve aprioristicamente rinunciare ai propri poteri.

Il deputato Gianfranco NAPPI, intervenendo sull'ordine dei lavori, conviene con l'urgenza di esaminare analiticamente i problemi relativi alla radiofonia, ma sottolinea che il documento all'ordine del giorno della Commissione non giova ad affrontare tali problemi nel merito. Ricorda inoltre che nella passata legislatura si tennero in Commissione discussioni accese circa l'ammissibilità di documenti analoghi, che erano stati presentati dalla sua parte politica, le quali si conclusero con il ritiro di tali documenti, proprio perchè essi erano stati riconosciuti obiettivamente inammissibili.

Il senatore Gian Guido FOLLONI, intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che la risoluzione proposta rientra nei poteri della Commissione, in quanto il consiglio di amministrazione della RAI, con la delibera alla quale la risoluzione fa riferimento, si è discostato dagli indirizzi stabiliti dalla Commissione stessa. Del resto la risoluzione consiste in una mera richiesta di sospensione della validità di tale delibera, e non pregiudica in alcun modo l'assunzione di ulteriori provvedimenti da parte della RAI.

Il deputato Giancarlo LOMBARDI, intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea gli indubbi riferimenti alla programmazione che sono contenuti nella bozza di risoluzione, e ricorda che i presentatori avevano consentito circa la possibilità di modifiche «tecniche» del suo testo.

Il senatore Enrico JACCHIA, intervenendo sull'ordine dei lavori, dopo aver ricordato che è indispensabile affrontare subito i problemi della radiofonia (considerando anche lo sciopero in corso degli addetti al settore) rappresenta la necessità di disporre della delibera del consiglio di amministrazione cui la risoluzione fa riferimento.

Il senatore Francesco PONTONE, intervenendo sull'ordine dei lavori, dopo aver ritenuto che la risoluzione rientra nell'ambito delle potestà della Commissione, sottolinea l'urgenza di affrontare i problemi della radiofonia, per poi eventualmente pervenire all'approvazione di un documento redatto con un più ampio concorso di forze politiche.

Il Presidente Francesco STORACE, dopo aver preannunciato che proporrà all'ufficio di presidenza la nomina sistematica, per il futuro, di un relatore per ciascuna delle questioni che saranno portate all'esame della Commissione, invita i presentatori della risoluzione, ed il proponente la questione pregiudiziale, ad assumere tutte le iniziative di loro competenza che possano far pervenire all'accantonamento di tali questioni, così facilitando il tempestivo inizio, in Commissione, di un dibattito di carattere generale sui problemi della radiofonia. Tale discussione potrebbe essere introdotta da un intervento di carattere generale del primo firmatario della risoluzione, l'on. Romani.

Il deputato Paolo RAFFAELLI, intervenendo sull'ordine dei lavori, manifesta consenso con la posizione assunta dal Presidente, e ricorda che la risoluzione proposta, facendo prevalente riferimento a problemi di carattere gestionale, costituisce un elemento di carattere del tutto contingente che può condizionare una discussione di carattere generale sui temi della radiofonia.

Dopo che il deputato Gianfranco NAPPI ha preannunciato la presentazione di una autonoma proposta di risoluzione, il senatore Enrico JACCHIA, ribadendo la richiesta di acquisizione della delibera della RAI, preannuncia che proporrà che la Commissione proceda ad un'indagine conoscitiva sui temi della radiofonia.

Il deputato Paolo ROMANI si compiace della circostanza che la risoluzione da lui proposta ha effettivamente stimolato l'insorgere in

Commissione di un dibattito su problemi assai urgenti, e ritiene opportuno che la Commissione svolga nella giornata di domani una discussione sui temi della radiofonia.

Il senatore Antonio FALOMI concorda con la proposta di incardinare un dibattito generale in materia di radiofonia che possa far pervenire la Commissione ad un documento approvato con larga maggioranza. Dopo aver sottolineato l'importanza che la Commissione sia posta in condizione di svolgere effettivamente i propri compiti, ritira la questione pregiudiziale proposta.

Dopo che il deputato Paolo ROMANI ha ritirato la propria proposta di risoluzione, il deputato Marco FOLLINI ribadisce l'esigenza di acquisire la deliberazione della RAI cui la risoluzione faceva riferimento, nell'intento di stabilire tra la RAI e la Commissione una forma di comunicazione diretta ispirata alla trasparenza e alla linearità dei reciproci rapporti.

Dopo che il senatore Gian Guido FOLLONI ha convenuto con le considerazioni del deputato Follini, il Presidente Francesco STORACE preannuncia che richiederà alla RAI copia della deliberazione anzidetta, facendo presente che la richiesta in tal senso avanzata da singoli componenti della Commissione non dovrebbe costituire l'oggetto di un dibattito in Commissione plenaria.

Dopo che il deputato Giancarlo LOMBARDI ha sottolineato la problematicità di tale soluzione, il Presidente Francesco STORACE ricorda che la RAI può in ogni momento eccepire l'eventuale illegittimità di una richiesta della Commissione, ed il deputato Giancarlo LOMBARDI sottolinea che nel caso in esame la delibera richiesta rappresenta un elemento di migliore conoscenza per la Commissione, anche se tale circostanza non ricorre in tutti i casi di richiesta di atti. Manifesta inoltre consenso con la proposta, preannunciata dal Presidente e da valutare nella sede dell'Ufficio di presidenza, di nominare sistematicamente un relatore per tutte le questioni da portare all'esame della Commissione.

Il presidente Francesco STORACE fa presente che nella giornata di domani, per impegni concomitanti delle Assemblee dei due rami del Parlamento, la seduta della Commissione non potrà avere luogo se non alle 13, con l'intesa di non pervenire nella stessa giornata alla votazione finale delle risoluzioni e dei documenti che dovessero essere in quella sede presentati.

Il senatore Antonio FALOMI sottolinea che il problema della acquisizione di specifici atti e documenti della RAI deve costituire l'oggetto di una autonoma riflessione da parte della Commissione, da condursi nell'ambito della discussione generale riguardante i poteri della Commissione stessa. Ricorda in proposito che il precedente consiglio di amministrazione si era sistematicamente rifiutato di trasmettere alla Commissione le proprie delibere.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE ha ricordato che l'articolo 17, comma 3, del Regolamento interno della Commissione prevede espressamente la facoltà del Presidente di richiedere l'acquisizione di atti e documenti della società concessionaria, ferma restando poi la possibilità di questa di opporsi alla richiesta argomentando in base alla legislazione vigente, il deputato Paolo ROMANI ricorda che le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della RAI sono in larghissima parte riportate testualmente nei comunicati stampa emessi dall'azienda stessa.

Il senatore Gian Guido FOLLONI invita i colleghi a non enfatizzare oltre misura, in questa sede, le divergenze riscontrate su tale ultima questione, e chiede che la Commissione sia portata a conoscenza anche del Piano specifico per il settore della radiofonia.

Il Presidente Francesco STORACE dichiara quindi conclusa la discussione in titolo, e, consentendovi tutti i gruppi rappresentati nell'Ufficio di presidenza, ritiene che nella seduta di domani, mercoledì 30 ottobre, alle 13, potrà porre all'ordine del giorno della Commissione la discussione sui problemi della radiofonia nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, e l'esame di eventuali risoluzioni.

La seduta termina alle ore 20.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 1996

23^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Macciotta e per il tesoro Pinza.

La seduta inizia alle ore 15,15.

(1567) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, recante disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore MORANDO, osservando che si tratta del provvedimento di risanamento del Banco di Napoli, già approvato con modifiche dalla Camera, che utilizza, quale copertura finanziaria degli interventi, una quota pari a 2.000 miliardi dei mutui con la Cassa depositi e prestiti del decreto-legge n. 450 del 1996, successivamente reiterato.

Per quanto di competenza segnala che, diversamente da quanto affermato nella relazione tecnica, la «restituzione» degli stanziamenti alle originarie finalità di spesa (aree depresse) è soltanto eventuale in quanto l'articolo 6, comma 2, prevede che i proventi netti derivanti dalla dismissione della partecipazione del Tesoro nel Banco di Napoli sono destinati prioritariamente alla copertura delle perdite derivanti dalle agevolazioni di cui al comma 6 dell'articolo 3. Appare opportuno un chiarimento sul

punto da parte del Tesoro. Occorre precisare, inoltre, che l'utilizzazione degli stanziamenti per tali interventi di risanamento potrà comportare effetti negativi sul fabbisogno, dato che è presumibile che le procedure necessarie in relazione alle finalità originarie comportassero tempi di utilizzo più lunghi. Evidenzia, infine, che il comma 7 dell'articolo 3, fissa agevolazioni fiscali non quantificate, nè coperte per operazioni di cessione che in ogni caso dovrebbero essere compiute.

Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che le eventuali sopravvenienze derivanti dalla dismissione delle azioni del Banco di Napoli saranno destinate ad interventi nelle aree depresse, ripristinando l'originaria finalità delle risorse utilizzate per la copertura del provvedimento. Chiarisce inoltre che sono già stati computati i possibili effetti negativi sul fabbisogno derivanti dall'utilizzazione di tali stanziamenti.

Il sottosegretario PINZA osserva che il comma 7 dell'articolo 3 non determina effetti negativi sul gettito fiscale, in quanto, in assenza degli interventi previsti nel provvedimento, occorrerebbe avviare una procedura di liquidazione coatta che precluderebbe comunque l'acquisizione delle entrate in questione.

Il senatore VEGAS sottolinea che l'orientamento della Commissione bilancio su norme analoghe al comma 7 dell'articolo 3 è stato generalmente di segno negativo.

Il relatore MORANDO evidenzia che la vicenda del Banco di Napoli mette in luce l'inefficacia dei poteri di controllo, ispettivi e di garanzia previsti dalla legislazione vigente nel settore bancario, con particolare riferimento alle competenze della Banca d'Italia. Sottolinea pertanto la necessità che in futuro situazioni patologiche di tale entità siano individuate tempestivamente, consentendo interventi in via preventiva. Propone infine l'espressione di un parere contrario sul comma 7 dell'articolo 3, pur senza richiamare l'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario MACCIOTTA concorda con il relatore circa l'inefficacia dell'attività di vigilanza sul Banco di Napoli, sottolineando peraltro che l'attuale gestione della Fondazione di tale istituto è improntata al massimo rigore.

Il senatore FERRANTE ritiene indispensabile la quantificazione dell'onere associato al comma 7 dell'articolo 3, anche allo scopo di definire il costo totale dell'operazione di salvataggio disposta con il provvedimento.

Il senatore CURTO, dopo aver ribadito la volontà della sua parte politica di contribuire al risanamento del Banco di Napoli, sottolinea la gravissima situazione in cui attualmente versa tale istituto a causa della incapacità gestionale manifestata da chi lo ha guidato negli ultimi decenni. Richiama poi il problema di carattere generale delle sofferenze del sistema bancario, stimabili in una cifra pari a 176.000 miliardi di lire, preannunciando una proposta di istituzione di un'apposita commis-

sione parlamentare d'inchiesta. Sottolinea quindi che si sono verificate, anche recentemente, gravissime irregolarità nella gestione del Banco di Napoli, con particolare riferimento all'abbattimento del valore nominale delle azioni di risparmio sottoscritte da dipendenti e piccoli risparmiatori e all'attribuzione alla società appositamente costituita dei crediti in sofferenza facenti capo al Banco di Napoli. A fronte di tali situazioni, occorre attivare, oltre ai poteri inquirenti della magistratura, anche le appropriate procedure parlamentari di controllo.

Il sottosegretario PINZA invita il relatore a formulare una proposta di parere di nulla osta anche sul comma 7 dell'articolo 3, ribadendo che tale norma non produce conseguenze negative per il bilancio dello Stato, dato che è riferita ad una specifica fattispecie che, peraltro, in mancanza di tale disposizione, non verrebbe a realizzarsi.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo.

(1346-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, recante interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il decreto-legge, già approvato dal Senato, è stato modificato dalla Camera dei deputati, che ha soppresso l'articolo 3. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1512) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore FERRANTE osserva che il decreto-legge, trasmesso dalla Camera dei deputati, contiene varie disposizioni concernenti le università e gli enti di ricerca, alcune delle quali fanno riferimento, per la copertura finanziaria, a capitoli ordinari di bilancio. Ciò non determina, peraltro, problemi, in quanto tali disposizioni erano già in vigore prima della soppressione della lettera c) dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, che consentiva tale modalità di copertura. Per i profili di competenza, vanno segnalati poi il secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2, introdotti dalla Camera dei deputati, che determinano oneri a carico dei bilanci delle università. Si segnala infine che sul provvedimento la Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole.

Il sottosegretario MACCIOTTA dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Il senatore VEGAS sottolinea che la norma introdotta dalla Camera dei deputati e segnalata dal relatore potrebbe comportare oneri anche a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che parte delle risorse delle università derivano da trasferimenti erariali.

Il sottosegretario MACCIOTTA osserva che la norma in questione va interpretata nel senso di escludere che agli oneri derivanti dalla modifica introdotta si provveda con aumenti dei trasferimenti erariali.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, nel presupposto che agli oneri derivanti dal secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2 le università provvedano con proprie risorse, al netto dei trasferimenti erariali.

(717) VALENTINO ed altri: Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati

(808) RUSSO ed altri: Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati

(954) Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente

(Parere alla 2ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 ottobre.

Il relatore MORANDO ricorda che il disegno di legge n. 954 prevede la istituzione delle sezioni-stralcio, con nomina di giudici onorari, per la definizione del contenzioso civile pendente. Ne derivano oneri finanziari quantificati dalla relazione tecnica la cui copertura è prevista dall'articolo 16 mediante utilizzazione di capitoli ordinari di bilancio. Si tratta, quindi, di una copertura finanziaria non corretta.

Quanto agli emendamenti trasmessi si segnalano i seguenti: 1.2, 1.3, 1.9, 1.10, 4.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 11.3, 12.1, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 14.1, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.0.1, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.0.1 e 16.0.2.

Il sottosegretario MACCIOTTA concorda con il relatore, formulando parere contrario sull'articolo 16 del disegno di legge n. 954, nonché sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.19, 2.21, 2.23, 2.24, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 11.6, 11.7, 11.9, 11.0.1, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.6, 12.7, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.0.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.0.1 e 16.0.2.

Il relatore MORANDO propone quindi di formulare parere di nulla osta sul disegno di legge n. 954, ad eccezione che sull'articolo 16, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e a condizione, ai sensi della citata norma costituzionale, che restino in es-

so assorbiti gli altri disegni di legge abbinati. Propone inoltre di formulare parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 1.2, 1.3, 1.9, 1.10, 4.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 11.3, 12.1, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 14.1, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.0.1, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.0.1 e 16.0.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione accoglie infine le proposte del relatore.

(883) SENESE ed altri: Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamento: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con osservazioni)

Il relatore RIPAMONTI osserva che per il finanziamento del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano l'articolo 4 del disegno di legge si avvale dell'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia del fondo speciale di parte corrente. Tale accantonamento è stato però azzerato in sede di decreto-legge sulla manovra di finanza pubblica e pertanto il disegno di legge sarebbe, allo stato, privo di copertura finanziaria. Va segnalato poi che, in base all'articolo 1, l'onere annuo derivante dall'applicazione della legge dovrebbe essere pari a lire 30 milioni (cioè la differenza tra 150 milioni e 120 milioni, che è l'importo attuale del contributo). È stato trasmesso inoltre l'emendamento 4.1, che riformula la clausola di copertura finanziaria, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del consiglio. Tale riferimento dovrebbe tuttavia essere integrato con l'indicazione della finalizzazione «Contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale», esclusa dall'azzeramento dei fondi speciali ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 425 del 1996, di conversione del decreto-legge n. 323. Anche la nuova clausola di copertura presenta poi lo stesso problema di quantificazione dell'onere evidenziato a proposito del testo.

Il sottosegretario MACCIOTTA dichiara di concordare con il relatore, sottolineando inoltre l'esigenza di attuare la normativa generale sui contributi dello Stato a vari enti ed istituti, evitando in linea di massima disposizioni a carattere derogatorio.

Si associa il senatore MARINO.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo del disegno di legge, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 4.1, che nel suddetto emendamento la cifra «150 milioni» sia sostituita da quella «30 milioni» e che sia precisato il riferimento alla finalizzazione «Contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale». Sottolinea inoltre l'esigenza di attuare la normativa generale sui contributi dello Stato a vari enti ed istituti, evitando in linea di massima disposizioni a carattere derogatorio.

(1246) Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore FERRANTE, osservando che il disegno di legge, di iniziativa governativa, prevede la nomina di docenti universitari e avvocati a consigliere di cassazione, attuando una norma costituzionale rimasta finora inapplicata. Per quanto di competenza, si segnala che il testo prevede la collocazione nel ruolo dei nuovi magistrati da nominare, disciplinandone altresì il trattamento economico e previdenziale. Da tali disposizioni non potranno quindi non derivare riflessi finanziari, in relazione ai quali nulla viene precisato, sostenendosi nella relazione al disegno di legge che gli oneri conseguenti troveranno copertura nelle ordinarie dotazioni di spesa per le retribuzioni dei magistrati. Appare quindi indispensabile acquisire sul punto l'avviso del Tesoro, considerato anche che il disegno di legge non è stato presentato di concerto con il ministro del Tesoro e che lo stesso non risulta corredato di relazione tecnica.

Il sottosegretario MACCIOTTA sottolinea che il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi, limitandosi a integrare i criteri di selezione del personale della magistratura, senza determinare aumenti della spesa per il personale stesso. Chiarisce in proposito che la nomina di professori ordinari ed avvocati a consigliere di cassazione avverrebbe nei limiti degli attuali organici, solo in presenza di vacanze.

Il senatore VEGAS ritiene che potrebbero verificarsi, anche indirettamente, aumenti della spesa per il personale della magistratura.

Il relatore FERRANTE, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di formulare parere di nulla osta.

La Sottocommissione accoglie infine la proposta del relatore.

(1123) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Malaysia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Kuala Lumpur il 28 settembre 1993

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta di una ratifica concernente un accordo con il Governo della Malaysia da cui derivano oneri finanziari estremamente modesti la cui copertura è assicurata mediante utilizzo dell'accantonamento del Ministero degli esteri del fondo speciale di parte corrente. Non vi sono problemi da segnalare, per i profili di competenza, a parte la necessità di trasferire la clausola di copertura finanziaria sul bilancio triennale 1997-1999.

Il sottosegretario MACCIOTTA dichiara di concordare con il relatore.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata con trasferimento al bilancio triennale 1997-1999 e che la sua approvazione definitiva susseguia a quella della legge finanziaria per il 1997.

(1283) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica ungherese, fatto a Budapest il 7 aprile 1993

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un Accordo con la Repubblica ungherese in materia di difesa. Per quanto di competenza, occorre rilevare che la clausola di copertura finanziaria dovrebbe essere riformulata con riferimento al bilancio triennale 1997-1999, fissando la decorrenza dell'onere all'esercizio finanziario 1997.

Il sottosegretario MACCIOTTA dichiara di concordare con il relatore.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata con trasferimento al bilancio triennale 1997-1999 e che la sua approvazione definitiva susseguia a quella della legge finanziaria per il 1997.

(1284) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un Accordo con la Repubblica bulgara in materia di difesa. Per quanto di competenza, occorre rilevare che la clausola di copertura finanziaria dovrebbe essere riformulata con riferimento al bilancio triennale 1997-1999, fissando la decorrenza dell'onere all'esercizio finanziario 1997.

Il sottosegretario MACCIOTTA dichiara di concordare con il relatore.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata con trasferimento al bilancio triennale 1997-1999, e che la sua approvazione definitiva susseguia a quella della legge finanziaria per il 1997.

(1335) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di man-

tenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, fatto a Roma il 23 novembre 1994, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che perviene dalla Camera dei deputati la ratifica di un Accordo con le Nazioni Unite concernente l'uso di installazioni militari in Italia per operazioni di pace. Per quanto di competenza, occorre rilevare che l'articolo XVII del *Memorandum* prevede privilegi e immunità, tra i quali figurano esenzioni fiscali (lettere b e g). Sul provvedimento la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha espresso parere favorevole.

Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che le esenzioni in questione sono subordinate alla condizione di reciprocità.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1341) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che perviene dalla Camera dei deputati la ratifica di un Accordo con gli Emirati arabi uniti in materia di investimenti. Non vi sono osservazioni da formulare sul provvedimento, in relazione al quale la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha espresso parere favorevole.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1343) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatta a Roma il 2 maggio 1995

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di una Convenzione con la Confederazione svizzera che prevede la cooperazione dei due Stati in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività umana. Per quanto di competenza, va segnalato che, data la natura meramente eventuale dell'onere, di impossibile quantificazione, la clausola di copertura prevede l'istituzione, nello stato di previsione della Presidenza del consiglio, rubrica «Protezione civile», di un apposito capitolo per memoria.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(85) GIOVANELLI ed altri: Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale

(1385) Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale
(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Selva ed altri, Montecchi ed altri)

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di parere su utilizzo in difformità ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Riferisce il senatore MORANDO, osservando che il disegno di legge n. 1385, approvato dalla Camera dei deputati, prevede uno stanziamento di 5 miliardi per il 1997 per la celebrazione del bicentenario della prima bandiera nazionale. La copertura finanziaria è assicurata dall'utilizzazione del fondo speciale di parte corrente, accantonamento del Ministero degli esteri, non azzerato dal decreto-legge sulla manovra di finanza pubblica. Occorre ricordare, al riguardo, che l'utilizzazione in difformità è vietata per gli accantonamenti relativi ad adempimenti internazionali: sul punto, quindi, si potrebbe procedere alla richiesta del parere sull'utilizzo in difformità alla Commissione affari esteri.

Il disegno di legge n. 85, di analogo contenuto, presenta una copertura finanziaria non corretta e pertanto dovrebbe essere assorbito dal primo.

Il sottosegretario MACCIOTTA dichiara di concordare con le osservazioni formulate dal relatore.

La Sottocommissione delibera infine di richiedere alla 3ª Commissione il parere sull'utilizzo in difformità contenuto nella clausola di copertura finanziaria del disegno di legge n. 1385.

La seduta termina alle ore 16,20.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 30 ottobre 1996, ore 15

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (1273).
- CAMO ed altri. - Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale (604).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Recepimento nella Costituzione della Repubblica italiana del principio di autodeterminazione dei popoli (1289) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PIERONI ed altri. - Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica (782).
- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, recante disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore, nonché interventi per lo spettacolo (1538).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (1539).

- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, recante modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali (1544).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASQUALI e LA LOGGIA. - Norme in materia di sanzioni amministrative previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 (938).
- CARPINELLI ed altri. - Disposizioni in materia di termini per la documentazione delle spese elettorali (1201).
- PASQUALI ed altri. - Norme in materia di sanzioni amministrative previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 (1366).

IV. Esame del seguente documento:

- MARTELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività svolte da enti cosiddetti *no profit* (Doc. XXII, n. 14).

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato (1217).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di contabilità di Stato (375).
- VEGAS ed altri. - Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato e in materia di bilancio (643).
- VEGAS ed altri. - Riforma del bilancio dello Stato (967).

II. Esame dei disegni di legge:

- PASSIGLI. - Disciplina provvisoria della diffusione di immagini via cavo (339).
- SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione (701).
- Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo (1021).
- DE CORATO ed altri. - Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni

- e per la istituzione dell'autorità di garanzia per le comunicazioni (1130).
- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
 - SEMENZATO ed altri. - Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori) (1384).
 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1156).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 30 ottobre 1996, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (1409) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (1407) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VALENTINO ed altri. - Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (717).
- RUSSO ed altri. - Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (808).
- Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente (954).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove (964).
- Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione (1246).

IV. Esame dei disegni di legge:

- Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio (1247).
- LISI. - Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati (92).
- PREIONI. - Istituzione del giudice unico di prima istanza (399).
- FOLLIERI ed altri. - Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie (1035).
- Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado (1245).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara (1546).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Nuove norme in materia di revisori contabili (1094).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 30 ottobre 1996, ore 15

Procedure informative

Comunicazioni del Governo sulla situazione in Zaire e nelle regioni limitrofe.

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati parte del Trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo Statuto delle loro forze, con Protocollo addizionale, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1995 (1326).
- Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle

- Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, fatto a Roma il 23 novembre 1994 (1335) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1156).
 - Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, con Atto finale ed annessi, adottata dalla Conferenza dei Plenipotenziari a Rio de Janeiro tenutasi dal 2 al 14 maggio 1966 e al Protocollo con Atto finale fatto a Parigi il 9-10 luglio 1984 nonché all'Atto finale ed al Protocollo con Regolamenti interno e finanziario fatti a Madrid il 4-5 giugno 1992, e loro esecuzione (1180).
 - Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Malaysia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Kuala Lumpur il 28 settembre 1993 (1123).
 - Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica ungherese, fatto a Budapest il 7 aprile 1993 (1283).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995 (1284).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995 (1341) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatto a Roma il 2 maggio 1995 (1343).

DIFESA (4ª)

Mercoledì 30 ottobre 1996, ore 15

Procedure informative

Dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta del 10 ottobre 1996, dal Ministro della difesa sui fenomeni di corruzione all'interno delle forze armate.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 30 ottobre 1996, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VEGAS ed altri. - Norme in materia di contabilità di Stato (375).
- VEGAS ed altri. - Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato e in materia di bilancio (643).
- VEGAS ed altri. - Riforma del bilancio dello Stato (967).
- Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato (1217).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (1543).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 30 ottobre 1996, ore 9 e 15,30

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, recante disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli (1567) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CAMO ed altri. - Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra plurimutilati (605).

- CASTELLANI Pierluigi. - Nuovi criteri di valutazione del danno anatomo-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra (683).
 - VALLETTA. - Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra con riassetto dell'indennità di assistenza e di superinvalidità (1098).
 - VEGAS ed altri. - Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1153).
 - BEDIN ed altri. - Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1361).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 30 ottobre 1996, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina della Società di cultura «La Biennale di Venezia» (1276).
- D'ONOFRIO ed altri. - Nuova disciplina della Biennale di Venezia (1218).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa (1474).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale (1385) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Selva ed altri; Montecchi ed altri*).
- GIOVANELLI ed altri. - Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale (85).

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico (1031).
- ZECCHINO ed altri. - Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico (875).

IV. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme sulla circolazione dei beni culturali (1032).
- BUCCIARELLI ed altri. - Norme sulla circolazione dei beni culturali (53).

V. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali (1033).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 30 ottobre 1996, ore 15 e 21

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo (1021).
- SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione (701).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Misure per l'assunzione di personale tecnico nel Ministero dei lavori pubblici per accelerare l'utilizzo di fondi strutturali (1279).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 30 ottobre 1996, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- LORETO ed altri. - Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (138).

- SPECCHIA ed altri. - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (151).
- AZZOLLINI e BUCCI. - Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari e di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (638).
- FUSILLO ed altri. - Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (1019).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (141).
- CUSIMANO ed altri. - Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (850).
- Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività (1287).
- ANTOLINI e BIANCO. - Soppressione dell'AIMA e disciplina delle funzioni di intervento nel mercato agricolo (1449).
- BUCCI ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per l'attuazione della politica agricola comunitaria nazionale e degli interventi sul mercato agricolo (1477).
- FUSILLO. - Nuove norme in materia di organizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) (1480).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996 (1545).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 30 ottobre 1996, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo per il recepimento delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 relativa ai rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi e 94/

62/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio (n. 35).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 30 ottobre 1996, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 92/85 CEE, concernente Miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti e puerpere o in periodo di allattamento (n. 37).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (215).
- BATTAFARANO ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici (1137).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI. - Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (641).
- BORNACIN. - Soppressione del fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (1059).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).

- SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 30 ottobre 1996, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, del Ministro della sanità sullo stato di attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, con riferimento alla materia dei finanziamenti alle attività di ricerca.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 476, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (1272).
- Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, recante misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996 (1513).

II. Esame del disegno di legge:

- PARDINI ed altri. - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993 (1178).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule (65).
 - DI ORIO ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e cellule (238).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 30 ottobre 1996, ore 14,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo per il recepimento delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, relativa ai rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi e 94/62/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio (n. 35).

Affari assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento, del seguente atto:

- Sentenza della Corte Costituzionale 17 ottobre 1996, n. 360, declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 462, recante «Disciplina delle attività di recupero dei rifiuti» (*Doc. VII*, n. 25).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 30 ottobre 1996, ore 8,30

In sede referente

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sull'attività svolta dal Consiglio d'Europa e dall'Unione dell'Europa occidentale nel 1995 (*Doc. XIX-bis*, n. 1).

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo per il recepimento delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 relativa ai rifiuti, 91/689/CEE

del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi e 94/62/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio (n. 35).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DE CORATO ed altri. - Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni (1130).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 30 ottobre 1996, ore 13

Discussione sui problemi della radiofonia nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, ed esame di eventuali risoluzioni.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Mercoledì 30 ottobre 1996, ore 20

Seguito del dibattito sullo stato delle inchieste, con riferimento all'ipotesi di relazione conclusiva.

